

**I processi tra Milano, Roma, Milano, Catanzaro, Bari, Milano**

*Ilio Mannucci Pacini*

**Presidente di Sezione Tribunale di Milano**

*Virginia Zucchelli*

**Tirocinante**

---

## Indice

Scheda N. 1: La destra veneta - indagini - Corte d'Assise di Catanzaro	<b>3</b>
Scheda N. 2: Il gruppo anarchico - indagini	<b>10</b>
Scheda N. 3: Il gruppo anarchico - Corte d'Assise di Catanzaro	<b>13</b>
Scheda N. 4: La destra veneta - Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro	<b>21</b>
Scheda N. 5: Il gruppo anarchico - Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro	<b>29</b>
Scheda N. 6: La destra veneta - Il primo giudizio di Cassazione	<b>36</b>
Scheda N. 7: Il gruppo anarchico - prima sentenza di Cassazione	<b>46</b>
Scheda N. 8: La destra veneta e il gruppo anarchico - Il giudizio di rinvio (Corte d'Assise d'Appello di Bari) - La seconda Cassazione	<b>54</b>
Scheda N. 9: La destra veneta - Il secondo processo nei confronti del gruppo veneto - Indagini - Corte d'Assise di Milano	<b>74</b>
Scheda N. 10: La destra veneta - Il secondo processo nei confronti del gruppo veneto - Corte d'Assise d'appello di Milano – Cassazione	<b>87</b>
Scheda N. 11: Il ruolo dei servizi nella vicenda giudiziaria sulle stragi di Piazza Fontana - Indagini - Corte d'Assise di Catanzaro	<b>111</b>
Scheda N. 12: Il ruolo dei servizi nella vicenda giudiziaria sulle stragi di Piazza Fontana - Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro - Corte di Cassazione	<b>121</b>

**SCHEDA N. 1**

**LA DESTRA VENETA**

**INDAGINI  
CORTE D'ASSISE DI CATANZARO**

## LE INDAGINI

Cronologia:

- ✓ **15 dicembre 1969:** Guido Lorenzon si presenta dall'avv. Steccanella per riferire le confidenze ricevute da Giovanni Ventura
- ✓ **18 dicembre 1969:** Lorenzon consegna appunti all'avv. Steccanella, ma manifesta ripensamenti sull'intenzione di rivolgersi all'autorità giudiziaria
- ✓ **26 dicembre 1969:** l'avv. Steccanella si presenta al Procuratore di Treviso per riferire quanto appreso da Lorenzon
- ✓ **31 dicembre 1969:** Lorenzon ha un colloquio informale con il Procuratore di Treviso
- ✓ **4 gennaio 1970:** Lorenzon riferisce a Giovanni Ventura le confidenze rese all'avv. Steccanella e al magistrato
- ✓ **15 gennaio 1970:** Lorenzon comincia a rendere dichiarazioni al Procuratore di Treviso, ma immediatamente ritratta  
Così è descritta quella fase: *“si premurava di far presente che, essendo rimasto psichicamente traumatizzato dagli ultimi sanguinosi attentati alle banche del 12 dicembre 1969 aveva inconsapevolmente deformato, mediante erronee interpretazioni, fatti narratigli ed impressioni riferitegli dal suo amico Giovanni Ventura esponendo, quindi, quest'ultimo a gravi pericoli giudiziari in ordine alla strage di Milano. Di questi suoi errori si era accorto in un secondo momento dopo i colloqui 'chiarificatori' col Ventura di cui si è sopra detto. Ciò premesso, il Lorenzon puntualizzava - anche nelle sue successive deposizioni - di aver comunque riferito, nonostante le false interpretazioni di cui sarebbe stato vittima, fatti e circostanze effettivamente rivelatigli dal suo amico; e di essersi deciso a rivelarli a sua volta agli inquirenti per sottoporli alla loro opportuna valutazione.”*
- ✓ **24 gennaio 1970:** atti trasmessi dalla Procura di Treviso alla Procura di Venezia (per connessione con altro procedimento)
- ✓ **febbraio 1970:** trasmissione atti per la strage di piazza Fontana a Roma (insieme a denuncia per calunnia di Giovanni Ventura contro Lorenzon). La Procura di Roma trattiene gli atti per  
la strage e trasmette alla Procura di Treviso per altri reati (associazione per delinquere, detenzione armi, vari attentati – tra cui quello al Rettorato di Padova dell'aprile 1969 - e calunnia nei confronti di Lorenzon)
- ✓ **14 gennaio 1971:** richiesta di archiviazione nei confronti di Lorenzon per la denunciata calunnia
- ✓ **1 aprile 1971:** il G.I. di Treviso dispone l'archiviazione per Lorenzon e dispone apertura istruzione formale nei confronti di Freda e Ventura per gli altri reati
- ✓ **9 aprile 1971:** mandato di cattura nei confronti di Ventura, Freda e Aldo Trinco per associazione sovversiva
- ✓ **12 luglio 1971:** il G.I. di Treviso accoglie l'istanza di libertà provvisoria di Freda e Ventura (Trinco era stato già liberato)

- ✓ **27 agosto 1971:** sentenza d'incompetenza del G.I. di Treviso per essere competente l'ufficio giudiziario di Padova, dove si era consumato il reato di ricostituzione del partito fascista per cui era in corso altro procedimento
- ✓ **5 novembre 1971:** rinvenimento di armi a Castelfranco nella disponibilità di Giovanni Ventura
- ✓ **4 dicembre 1971:** il G.I. di Padova dichiara la propria incompetenza trasmettendo gli atti alla Procura di Treviso (in relazione alle armi di Castelfranco) ed emette mandato di cattura nei confronti di Freda Ventura e altri
- ✓ **2 marzo 1972:** nuovo mandato di cattura nei confronti di Freda e Ventura e di Pino Rauti (per associazione sovversiva e diversi attentati del 1969 - di cui si darà atto in seguito)
- ✓ Marco Pozzan diviene irreperibile intorno all'**aprile 1972**
- ✓ **gennaio 1972:** emerge l'acquisto dei timers da parte di Freda
- ✓ **21 marzo 1972:** sentenza d'incompetenza del G.I. di Treviso e trasmissione alla Procura di Milano per il reato di strage contestato a Freda, Ventura e Rauti
- ✓ **28 agosto 1972:** con mandato di cattura il G.I. di Milano contesta a Freda e Ventura il reato di strage, mentre concede a Rauti la libertà provvisoria in relazione al medesimo reato per indizi non sufficienti
- ✓ **settembre 1972:** emerge la circostanza dell'acquisto da parte di Freda delle borse Mosbach-Gruber a Padova

5

#### **Sentenza-ordinanza G.I. di Milano del 18.3.1974**

<http://www.fontitaliarepubblicana.it/documents/682-sentenza-istruttoria-milano.html>

#### **LA RIUNIONE DEL PROCEDIMENTO MILANESE NEI CONFRONTI DI FREDA E VENTURA E DEL GRUPPO VENETO CON QUELLO PENDENTE A CATANZARO**

Cronologia (tutto tra febbraio e giugno 1974):

- ✓ **14 febbraio:** richiesta della P.C. perché la Corte d'Assise sollevi conflitto di competenza in relazione al procedimento milanese
- ✓ **22 febbraio:** la Corte rigetta l'istanza
- ✓ **1 marzo:** la P.C. solleva il conflitto direttamente in Cassazione
- ✓ **18 aprile:** la Corte di Cassazione risolve il conflitto, dichiarando la competenza della Corte d'Assise di Catanzaro a conoscere unitariamente i reati di cui ai due procedimenti
- ✓ **5 maggio:** la Corte d'Assise rigetta la richiesta di rinvio a nuovo ruolo avanzata dal P.M.
- ✓ **10 giugno:** la Corte di Cassazione dispone la trattazione unitaria dei procedimenti
- ✓ **14 giugno:** la Corte dispone il rinvio del dibattimento a nuovo ruolo

#### **La sentenza della Corte d'Assise di Catanzaro del 3.2.1979**

### Tre categorie di **imputati principali**

- ✓ Valpreda, Merlino, Borghese, Gargamelli + Mander per strage 12.12.1969 (art. 422 c.p.) associazione per delinquere (art. 416), detenzione esplosivi, altro episodio di ottobre 1969
- ✓ **Freda, Ventura, Pozzan per strage 12.12.1969 (art. 422 c.p.), attentati del 1969 (molti episodi tra aprile e agosto), associazione sovversiva (art. 270 c.p.), detenzione armi ed esplosivi, reati minori connessi**
- ✓ Giannettini per strage 12.12.1969 (art. 422 c.p.), alcuni attentati del 1969, partecipazione
- ✓ all'associazione sovversiva di Freda e Ventura

### **Imputati minori**

1. **Massimiliano Fachini e Pietro Lorenzon per un verso, Angelo Ventura, Massari, Biondo e Orsi per altro, partecipi all'associazione di Freda e Ventura**
2. **Massari e Biondo per gli attentati ai treni**
3. Di Cola partecipe dell'associazione XXII marzo e Della Savia imputato di detenzione esplosivi dell'associazione
4. molti imputati di falsa testimonianza o favoreggiamento rispetto al gruppo XXII marzo
5. (Rachele Torri, zia di Valpreda, e altre parenti di quest'ultimo, oltre a Stefano Delle Chiaie)
6. **e al sodalizio veneto (Stefano Serpieri, Gaetano Tanzilli, Claudio Mutti)**
7. **Ruggero Pan, Ida Zanon, Franco Comacchio, Giuseppe Brancato, Werner Lemke per reati collegati al gruppo Freda e Ventura**

### **Gruppo veneto: i reati**

1. 270 c.p.: associazione sovversiva accertato il reato a Treviso il 2.3.1972 (organizzatori Freda, Ventura, Pozzan, Giannettini, partecipi Massimiliano Fachini, Pietro Lorenzon, Angelo Ventura, Antonio Massari, Giovanni Biondo, Claudio Orsi)
2. 1, 2, 4 e 6 l. 685/1967, lesioni e danneggiamento per attentati 1969: Rettorato di Padova (13 aprile), Fiera Campionaria e Ufficio Cambi Stazione di Milano (25 aprile), Palazzo di Giustizia di Torino, Corte di Cassazione, Procura della Repubblica di Roma (12 maggio),  
1. Palazzo di Giustizia di Milano (24 luglio), 10 attentati ai treni (8 agosto)
3. 2 e 4 l. 685/1967 per le armi detenute dal gruppo (tra cui quelle rinvenute a Castelfranco fino al 5.11.1971)
4. 368, 372, 378 c.p. a carico di Lemke, Mutti, Serpieri, Tanzilli

## **LA DECISIONE NEI CONFRONTI DI FREDA E VENTURA**

I quindici elementi indiziari che fondano la condanna all'ergastolo

---

## **L'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA**

- 1) il legame societario che unì il Freda ed il Ventura, fino all'epoca della strage di Milano, in un'associazione sovversiva con programma di attentati dinamitardi sempre più traumatizzanti per la pubblica opinione

## **GLI ATTENTATI AI TRENI**

- 2) il "crescendo" criminoso effettivamente realizzato, in esecuzione del suddetto programma, con la loro attiva partecipazione fino agli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969

## **LE CONFIDENZE DI FREDA E VENTURA SULLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ATTENTATI**

- 3) la determinazione esternata successivamente da entrambi (interrogatorio di Giovanni Ventura su Freda, testimonianze di Ruggero Pan e Guido Lorenzon su Ventura) di proseguire nel "crescendo" terroristico sopra menzionato, anche dopo l'agosto 1969, con attentati più gravi e con la previsione di eventi mortali

## **LE CASSETTE METALLICHE**

- 4) dopo gli attentati ai treni dell'agosto 1969, la ricerca da parte di Freda e Ventura di cassette metalliche per collocarvi gli ordigni esplosivi (deposizione dell'elettricista Tullio Fabris, al quale Freda aveva chiesto di procurargli una cassetta metallica, e dal quale ricevette il consiglio di orientarsi verso cassette del tipo portavalori, ossia di quello effettivamente poi impiegato il 12 dicembre 1969 sia a Roma che a Milano)

7

## **I TIMERS**

- 5) l'acquisto da parte del Freda, nel settembre 1969, di cinquanta timers della stessa marca (Iunghans-Diehl di Venezia), della stessa ditta distributrice per il mercato italiano (G.P.U. Gavotti di Milano), dello stesso tipo elettrico e meccanico (in deviazione da 60 minuti) di quelli effettivamente usati negli attentati del 12 dicembre 1969
  - 6) la giustificazione pretestuosa e inaccettabile offerta da Freda per spiegare i motivi di tale acquisto e della destinazione data ai timers acquistati
  - 7) il riferimento fatto dal Freda al Fabris nel settembre 1969, quando si era ancora alla ricerca dei commutatori (detti anche temporizzatori o timers) da acquistare, alla circostanza che *"doveva mettere il commutatore in una cassetta metallica ermeticamente chiusa"* (come avvenne poi nella confezione degli ordigni del 12 dicembre 1969)
  - 8) l'esibizione, avvenuta nel settembre 1969, da parte del Ventura a Guido Lorenzon di un timer, di quelli acquistati da Freda, e a fine novembre-inizio dicembre dello stesso anno, a Franco Comacchio con la chiara enunciazione del progettato impiego di esso in ordigni esplosivi
-

9) la breve distanza di tempo fra tale enunciazione e la strage di Milano

### **LE BORSE**

- 10) l'acquisto a Padova (luogo ove risiedeva e operava di Freda), due giorni prima della strage, di più borse della stessa marca (Mosbach-Gruber), dello stesso tipo (modello 2131) e dello stesso colore (Pegaso nero e City marrone) di alcune di quelle adoperate per il trasporto degli ordigni destinati all'esecuzione della strage
- 11) l'esistenza nello studio di Freda, approssimativamente in quello stesso periodo di tempo, di più borse, almeno tre secondo le ammissioni di Freda stesso, il quale al riguardo non ha fornito spiegazioni soddisfacenti e si è posto in contrasto con le attestazioni della sua segretaria Liliana Sannevigio

### **LE CONFIDENZE DI ANGELO VENTURA PRIMA DEL 12 DICEMBRE 1969**

- 12) le confidenze fatte da Angelo Ventura a Comacchio, circa la previsione degli attentati nelle banche, un paio di giorni prima che si verificassero
- 13) le confidenze di Angelo Ventura ai coniugi Comacchio- Zanon circa l'opportunità di un suo alibi, nonché al Pan - la sera stessa del 12 dicembre 1969 - circa l'estraneità di suo fratello Giovanni alla strage di Milano

8

---

### **LE CONFIDENZE DI GIOVANNI VENTURA A LORENZON**

- 14) le numerose confidenze di Giovanni Ventura a Guido Lorenzon in ordine agli attentati del 12 dicembre 1969:
- ✓ la previsione che le banche sarebbero state il prossimo obiettivo dopo gli attentati ai treni
  - ✓ la sua preventiva conoscenza dei piani operativi per il 12 dicembre
  - ✓ i vari dettagli relativi al collocamento dell'ordigno nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma
  - ✓ la considerazione da lui espressa che occorreva fare qualcos'altro se nessuno si fosse mosso né a destra né a sinistra
  - ✓ la sua raccomandazione al Lorenzon di tener duro con gli inquirenti ancora per una decina di giorni per facilitare l'occultamento delle prove esistenti contro di lui
  - ✓ la sua intenzione (manifestata dopo la strage) di proseguire l'attività terroristica senza esporsi direttamente ma solo come finanziatore

### **L'ALIBI SMENTITO DI VENTURA PER IL 12 DICEMBRE**

- 15) il fallimento dell'alibi di Giovanni Ventura per il 12 dicembre 1969

### **La decisione della Corte d'Assise di Catanzaro**

**Gruppo veneto**

---

1. Stragi del 12.12.1969 e attentati del 1969, associazione sovversiva: condanna di **Freda, Ventura** e Giannettini **all'ergastolo**
2. Detenzione e porto di armi ed esplosivi: **condanne di Angelo Ventura (3 anni e 6 mesi), Comacchio (1 anno e 10 mesi), Zanon (1anno e 10 mesi), Marchesin (1 anno e 8 mesi), Pan (1 anno)**
3. 372 c.p.: condanna di Tanzilli (1 anno)
4. 368 c.p.: condanna di **Lemke (2 anni)**
5. **Estinzione del reato per prescrizione** in relazione ad alcune imputazioni contestate a Freda, Ventura, Giannettini, Angelo Ventura, Pozzan, Luigi Ventura, Massari, Marchesin, Comacchio, Zanon, Pan, Fachini, Loredan, per amnistia in relazione alle imputazioni
6. contestate a Mutti e Serpieri,
7. **Assoluzioni nei confronti di Pozzan** dalle stragi per insufficienza di prove, Massari dall'associazione e dagli attentati per insufficienza di prove, Orsi, Biondo e Brancato dall'associazione sovversiva con formula piena

**SCHEDA N. 2**

**IL GRUPPO ANARCHICO**

**INDAGINI**

## LE INDAGINI e LA RIMESSIONE ALLA CORTE DI ASSISE DI CATANZARO

- **12 dicembre 1969:** esplose un ordigno all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana, a Milano; un ordigno inesplosivo è rinvenuto presso la Banca Commerciale Italiana di piazza della Scala; ne esplodono altri tre a Roma, uno nella Banca Nazionale del Lavoro e due sull'Altare della Patria. Muoiono sedici persone e ne vengono ferite centocinque.
    - ✓ A Milano, viene fermato Giuseppe Pinelli, che muore il successivo 15 dicembre cadendo dalla finestra della Questura di Milano.
    - ✓ A Roma le indagini si concentrano sul gruppo anarchico "Bakunin" e sulla sua corrente più estremista, che aveva fondato il "circolo XXII marzo". I membri, tra gli altri, sono: Merlino, Valpreda, Borghese, Di Cola, Gargamelli.
    - ✓ Fermo di Merlino, che fornisce un alibi per la giornata del 12 dicembre e una serie di indizi a carico di componenti del circolo XXII marzo e Bakunin.
  - **14 dicembre 1969:** fermo di Borghese, che fornisce il proprio alibi per la giornata degli attentati e poi riferisce circostanze indizianti a carico di altri compagni del circolo XXII marzo.
  - **15 dicembre 1969:** fermo di Gargamelli e Valpreda. Nella stessa giornata, il tassista Rolandi si presenta spontaneamente alla stazione dei Carabinieri di Milano: fornisce una prima descrizione di Valpreda. Gli vengono mostrate delle foto ma non riconosce Valpreda. Viene accompagnato alla Questura di Milano, dove gli viene mostrata un'ulteriore foto di Valpreda e Rolandi lo identifica come il proprio passeggero.
  - **16 dicembre 1969:** Rolandi viene accompagnato a Roma, presso la Procura della Repubblica dove si trova anche Valpreda, e lo riconosce tra le cinque persone ivi presenti.
    - ✓ a Roma, l'anarchico Macoratti indica Valpreda e Merlino come i capi del circolo XXII marzo.
    - ✓ la Procura della Repubblica di Roma promuove l'azione penale contro Pietro Valpreda, Mario Merlino, Emilio Borghese, Roberto Mander (minorenne), Emilio Bagnoli, Roberto Gargamelli ed Enrico Di Cola in ordine al delitto di associazione per delinquere.
  - **18 dicembre 1969:** mandato di cattura nei confronti di Valpreda per il reato di strage.
  - **19 dicembre 1969:** mandato di cattura nei confronti di Merlino, Gargamelli, Borghese, Di Cola, Bagnoli per il reato di strage.
  - **22 dicembre 1969:** la Procura di Milano trasmette gli atti alla Procura di Roma per competenza.
  - **29 dicembre 1969:** la Procura di Roma trasmette gli atti all'Ufficio Istruzione.
  - **18 luglio 1970:** Il giudice istruttore di Roma emette ordinanza di ricovero provvisorio in riformatorio giudiziario nei confronti di Roberto Mander, all'epoca minorenne e ritenuto incapace di intendere e di volere.
  - **26 settembre 1970:** il Procuratore della Repubblica di Roma chiede il rinvio a giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Roma di :
    - ✓ Valpreda, Merlino, Borghese e Gargamelli per i reati di associazione per delinquere, strage continuata (episodio della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano e della Banca Nazionale del Lavoro di Roma), pubblica intimidazione con il mezzo di materie esplosive (con riferimento alle due esplosioni verificatesi sull'Altare della Patria), danneggiamento di edifici pubblici, lesioni personali (in danno delle persone investite
-

da residui di esplosione nei pressi del suddetto Altare), detenzione e trasporto di esplosivo (in essi assorbiti, previa degradazione del terzo episodio originariamente contestato come strage, la detenzione ed il collocamento del l'ordigno esplosivo nella Banca Commerciale Italiana di Milano).

- ✓ Bagnoli e Di Cola per associazione per delinquere.
- **22 dicembre 1970:** scarcerazione dell'imputato Bagnoli, in ordine ai delitti di strage, detenzione e trasporto di esplosivi, per mancanza di indizi sufficienti.
- **30 marzo 1971:** il giudice Istruttore, in parziale difformità dalle requisitorie del Procuratore della Repubblica:
  - ✓ ordina il ricovero di Mander in un riformatorio giudiziario per la durata minima di anni tre
  - ✓ ordina il rinvio a giudizio, innanzi alla Corte di Assise di Roma, di Valpreda, Merlino, Borghese, Bagnoli, Gargamelli, di Cola.
- **23 febbraio 1972:** apertura del dibattimento dinanzi alla Corte di Assise di Roma.
- **6 marzo 1972:** la Corte dichiara la propria incompetenza territoriale, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Milano. L'incompetenza è affermata sulla base del fatto che l'esplosione avvenuta a Milano, presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, deve ritenersi episodio finale del reato continuato di strage, comprendente anche le altre esplosioni avvenute a Roma.
- **30 agosto 1972:** il Procuratore della Repubblica di Milano avanza richiesta di rimessione del procedimento ad altra sede giudiziaria per motivi di ordine pubblico e legittimo sospetto ai sensi dell'art. 55 c.p.p. Richiesta fatta propria dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello.
- **13 ottobre 1972:** la Cassazione accoglie l'istanza e rimette il giudizio alla Corte di Assise di Catanzaro, dichiarando la validità degli atti sino allora compiuti.
- **16 ottobre 1972:** il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro avanza richiesta di revoca del provvedimento di rimessione dinanzi alla Corte di Cassazione.
- **14 novembre 1972:** la Cassazione rigetta la richiesta di revoca.
- **29 dicembre 1972:** la Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Catanzaro accoglie l'istanza di libertà provvisoria presentata dai difensori di Valpreda, Borghese, Gargamelli e Merlino, dopo l'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1972 n. 773 e dopo che la Corte d'Assise di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile la richiesta di scarcerazione presentata dai medesimi difensori il 9 ottobre 1972, perché il provvedimento non era giuridicamente ipotizzabile.

**SCHEDA N. 3**

**IL GRUPPO ANARCHICO**

**CORTE D'ASSISE DI CATANZARO**

## SENTENZA DI PRIMO GRADO DEL 3.2.1979 - CORTE DI ASSISE DI CATANZARO

**Imputati principali** del processo:

Valpreda, Merlino, Borghese, Gargamelli e Mander per:

- 16) strage (art. 422 c.p.), in forma continuata, con riferimento alle esplosioni avvenute il 12.12.1969 presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, la Banca Nazionale del Lavoro e l'Altare della Patria di Roma.
- 17) associazione per delinquere (art. 416 c.p.), con riferimento al gruppo XXII marzo.
- 18) detenzione esplosivi.

Bagnoli e Merlino per aver fatto scoppiare un ordigno (art. 6 l. 895/1967) nella Sezione del M.S.I. in Colle Oppio a Roma, nell'ottobre 1969.

**Imputati minori**

Della Savia per detenzione e trasporto di esplosivo in luogo pubblico (artt. 2 e 4 l. 895/1967).

Rachele e Olimpia Torri, Ele Lovati e Maddalena Valpreda per falsa testimonianza (art. 372 c.p.), con riferimento all'alibi di Valpreda per la giornata del 12.12.1969.

Stefano delle Chiaie per falsa testimonianza (art. 372 c.p.), con riferimento ai rapporti con Merlino.

### ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE: IL CIRCOLO XXII MARZO

Caratteristiche del gruppo XXII marzo, accertate dalla Corte di Assise: *"indefinito era il loro orientamento politico, ma la loro attività era preordinata a provocare incidenti in occasione di pubbliche manifestazioni con vari strumenti atti ad offendere (bastoni, tubi di ferro, spezzoni di catene) ed a compiere le cosiddette "azioni esemplari", le quali consistevano nel colpire materialmente con mezzi di distruzione (bombe molotov, ordigni esplosivi e simili) obiettivi prestabiliti. Né la violenza concertata rimase allo stadio di sterili enunciazioni verbali, ma ebbe concrete e molteplici attuazioni"*.

Queste caratteristiche trovano conferma nella testimonianza dell'agente di P.S. Salvatore Ippolito, infiltrato all'interno del circolo.

La Corte riconosce la sussistenza di un accordo permanente - ricostruibile in base alle dichiarazioni dell'agente Ippolito - fra Valpreda, Merlino, Borghese, Gargamelli, Bagnoli, Di Cola e Mander per il compimento di una serie indeterminata di illeciti penali. *"Basta, quindi, per realizzare pienamente il reato in esame, la cui obiettività giuridica è l'ordine pubblico, il semplice fatto del collegamento associativo fra tre o più persone animate dal comune intento di commettere una serie indeterminata di delitti"*.

Materiale probatorio in favore della sussistenza della associazione:

- ✓ dichiarazioni dell'infiltrato Ippolito
  - ✓ accertamenti emersi durante le indagini sulla nascita del gruppo XXII marzo, in rotta con il circolo Bakunin per la diversa ideologia e per lo spirito violento manifestato dai membri del primo.
  - ✓ gerarchia interna al gruppo, con il riconoscimento da parte di alcuni membri del ruolo di capi di Valpreda e Merlino (ammesso dallo stesso Valpreda in uno degli interrogatori). Non ha rilevanza la diversità di ideologia politica di Merlino, infiltrato nel gruppo per conto dell'estrema destra, in quanto sussiste comunque un comune intento di programmi criminosi e intenti operativi con Valpreda.
-

*“Vi è, quindi, in atti ampio materiale probatorio per poter affermare con tranquilla coscienza che Pietro Valpreda, Mario Merlino, Emilio Borghese, Roberto Gargamelli, Emilio Bagnoli ed Enrico Di Cola assunsero una posizione particolare, penalmente rilevante ex art. 416 c.p., nell’ambito del “XXII marzo”, da loro voluto per coordinare ed attuare nei loro incontri, sulla base di un sufficiente piano organizzativo, i loro comuni propositi delittuosi. Si trattava di propositi i quali, come si è già accennato, erano diretti, nello sfogo di un violento attivismo senza chiari scopi politici, alla commissione di reati con l’impiego di esplosivi, contro l’integrità delle cose (art. 635 c.p. ), nonché contro l’incolumità delle persone e specialmente degli appartenenti alle forze di Polizia in servizio di ordine pubblico durante le manifestazioni di piazza”.*

### **IL DEPOSITO DI ESPLOSIVO A ROMA**

Elemento che conferma il carattere associativo e organizzato del gruppo XXII marzo.

Merlino è il primo a menzionare questo deposito, durante le dichiarazioni rese presso la Questura di Roma nella notte del 14 dicembre. Riferisce di aver saputo da Mander che questi e Borghese tenevano sulla via Casilina un deposito di esplosivo e di armi.

Tra il 15 e il 16 dicembre, Valpreda conduce i funzionari di P.S. al Km. 8 della via Tiburtina e indica in una scarpata, a lato della strada, una buca nel terreno, che però risulta completamente vuota. Valpreda riferisce che Della Savia *“gli aveva detto che in quel luogo teneva un deposito di “roba””*.

Mander, che fino a quel momento aveva negato di sapere qualcosa di questo deposito, ammette di averne sentito parlare da Della Savia e da Valpreda.

Borghese ammette *“di avere realmente detto al Merlino della sua partecipazione al trasporto dell’esplosivo medesimo effettuato insieme al Valpreda ed al Mander”*.

Da questi elementi, la Corte deduce che le affermazioni di Merlino circa la detenzione ed il trasporto dello esplosivo da parte di Della Savia, Valpreda, Mander e Borghese trovano riscontro nelle ammissioni di questi ultimi tre e vanno, quindi, considerate veritiere.

### **COMPATIBILITÀ DELLA RESPONSABILITÀ DI ALCUNI MEMBRI DEL GRUPPO XXII MARZO, IN CONCORSO CON QUELLA DI COMPONENTI DEL GRUPPO VENETO**

In premessa alla analisi delle singole responsabilità degli imputati del gruppo anarchico “XXII marzo”, la Corte precisa come le risultanze a carico di componenti della destra veneta in ordine agli attentati del 12.12.1969 (Freda, Ventura e Giannettini) non escludano ex se il possibile concorso di responsabilità di militanti dalle ideologie politiche del tutto contrapposte.

*“Passando ora all’aspetto sostanziale, occorre puntualizzare che le accertate responsabilità del gruppo “Freda-Ventura-Giannettini” in ordine alla strage di Milano non escludono automaticamente che negli stessi fatti possano essere rimaste coinvolte anche persone professanti ideologie diverse. Le risultanze processuali, anzi, indicano che un coinvolgimento di tal genere non solo era possibile, ma era stato specificamente teorizzato e posto in attuazione dalla cosiddetta cellula neofascista veneta”*.

Il ruolo di Merlino all’interno del gruppo XXII marzo, come si vedrà nel prosieguo, ne è la conferma.

*“Se indubbiamente il rudimentale circolo “XXII marzo” non si presta (...) ad essere ritenuto una matrice adeguata, dal punto di vista organizzativo, dei complessi attentati verificatisi in Italia il 12 dicembre 1969, è tutt’altro che assurdo ipotizzare che un singolo elemento di quel*

*circolo, possa essere stato agganciato, a titolo personale, dai veri organizzatori ed incaricato del collocamento materiale di una delle bombe”.*

## **LE RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI MEMBRI DEL GRUPPO XXII MARZO**

### **VALPREDÀ**

Tre sono gli elementi considerati dalla Corte d'Assise: il riconoscimento del tassista Rolandi, l'alibi fornito da Valpreda e il viaggio a Milano.

#### **1) IL RICONOSCIMENTO DI ROLANDI**

Il tassista riferisce di aver trasportato un passeggero nel pomeriggio del 12 dicembre, dalle 16 alle 16:15, che aveva con sé una borsa in pelle simile a quella ritrovata nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, contenente l'esplosivo. Di aver lasciato il passeggero nei pressi di Piazza Fontana e di averlo visto ritornare pochi minuti dopo, senza la borsa.

Rolandi fornisce una descrizione del passeggero ai Carabinieri, che fanno un identikit. Successivamente, gli vengono mostrate delle foto e non è in grado di riconoscere nessuno che possa assomigliare al passeggero. Viene allora condotto in Questura dal capo dei Carabinieri, che gli mostra una foto di Valpreda, chiedendo se fosse lui il passeggero di quel pomeriggio: Rolandi riconosce Valpreda come il suo passeggero e lo riconosce anche presso la Procura di Roma, tra le cinque persone che gli vengono mostrate.

#### **Attendibilità della testimonianza:**

- buona fede di Rolandi: secondo la Corte *“non vi è motivo di dubitare della buona fede di Cornelio Rolandi e del suo sincero intento di collaborare a fini di giustizia”*, data l'irrelevanza di *“alcune non chiarite circostanze relative al comportamento da lui tenuto quel pomeriggio del 12 dicembre 1969”*:

- a) l'uso del taxi per raggiungere l'ingresso della Banca Nazionale dell'Agricoltura in piazza Fontana partendo dalla vicinissima piazza Beccarla (appena 135 metri).
- b) il prezzo della corsa, pari alla somma di 600 lire, eccessivo per un percorso di appena 616 metri secondo le tariffe all'epoca in vigore.

La Corte nega che queste obiezioni abbiano alcun valore, in quanto tali circostanze sono rimaste oscure e non sono state chiarite tramite alcuna specifica domanda a Rolandi (che muore prima della decisione).

- modalità della testimonianza: *“risulta chiaramente dagli atti processuali che egli si esprime, nelle varie fasi in cui fu sentito, in maniera dettagliata e costante. Riconobbe senza esitazione, dinanzi al Magistrato, Pietro Valpreda come il passeggero da lui trasportato, pur vedendolo fra altri quattro uomini di corporatura e fisionomia non molto dissimili da quelle del Valpreda medesimo”*.

Rolandi si accorge anche che Valpreda ha un cappotto diverso al momento del riconoscimento (16 dicembre) rispetto a quello del pomeriggio del 12 dicembre. Valpreda in effetti indossava un cappotto diverso da quello portato fino a venerdì 12 dicembre.

Testimonianza sulla valigetta: qualche discordanza nelle varie deposizioni, ma è costante il ricordo del colore, che coincide con quello della valigetta ritrovata nella BNL.

#### **Valore probatorio del riconoscimento**

È l'unico elemento consistente a carico di Valpreda: *“(essendo un) mezzo istruttorio particolarmente esposto - per la sua stessa natura - alle influenze devianti, e talora inavvertite, di impressioni soggettive e di elementi di suggestione, occorre usare la massima cautela nell'esame del lo stesso per evitare errori di giudizio”*.

✓ elementi attendibili: molti dei dettagli forniti corrispondono alla figura di Valpreda.

✓ elementi di dubbio:

- 1) Troppi dettagli, considerato il poco tempo trascorso da Rolandi con Valpreda (un quarto d'ora circa) e le condizioni di luce sfavorevoli.
- 2) Discrepanza sul modo di parlare: secondo Rolandi, è un buon italiano senza particolari inflessioni. Valpreda invece ha accento milanese ed erre moscia.
- 3) Le basette, descritte da Rolandi "regolari". Quelle di Valpreda sono, invece, molto lunghe all'epoca dei fatti. *"Ciò può condurre ad una duplice soluzione: o le basette della persona trasportata nel taxi erano effettivamente corte - ed in tal caso non si trattava certo del Valpreda - oppure esse erano lunghe. In quest'ultima ipotesi le capacità mnemoniche e di osservatore del tassista, il quale si è riferito invece ad un paio di basette corte, devono qualificarsi tutt'altro che eccezionali; e si è quindi autorizzati a pensare, non senza fondamento, che egli, nel riferire ai Carabinieri tanti dettagli da lui colti nelle condizioni sfavorevoli di cui si è detto, possa essere stato un po' azzardato e superficiale, forse anche tradito inconsapevolmente dal pur lodevole proposito di fornire il massimo contributo alla giustizia e di non deludere le aspettative degli inquirenti".*
- 4) Genuinità del riconoscimento: carica suggestiva creata dalla previa visione della fotografia di Valpreda.

La Corte, in conclusione, esclude che il riconoscimento abbia efficacia probatoria assoluta e inattaccabile.

## 2) IL VIAGGIO A MILANO

È pacifico che Valpreda parte da Roma il pomeriggio dell'11 dicembre 1969 con la sua auto e giunge a Milano la mattina del 12.

Motivo del viaggio: citazione come teste e intimazione a presentarsi il 9 dicembre 1969 nell'ufficio istruzione del Tribunale di Milano, in ordine ad un procedimento per stampa clandestina a suo carico. Quindi c'è un reale motivo a sostegno del viaggio, che non c'entra con la matrice criminosa.

Le risultanze processuali non consentono di affermare che fosse un mero pretesto. Quindi il viaggio non si può considerare come elemento probatorio di accusa, in ordine alla strage.

## 3) L'ALIBI

La Corte ritiene che l'alibi fornito da Valpreda non sia provato a sufficienza e che quindi non sia l'elemento necessario e sufficiente ad annullare la validità del riconoscimento di Rolandi.

### Alibi fornito da Valpreda

Durante l'interrogatorio in Questura del 16 dicembre, Valpreda afferma di aver trascorso a letto il pomeriggio e la serata del giorno degli attentati (12 dicembre), perché non si sentiva bene, nella abitazione di sua prozia Rachele Torri a Milano. Il 13 dicembre afferma di aver incontrato l'avvocato Mariani, dovendo poi andare con lui in Tribunale e poi di essersi recato a casa della nonna Olimpia Torri e di esservi rimasto tutto il pomeriggio, la notte tra sabato 13 e domenica 14 e l'intera giornata della domenica fino al mattino del lunedì. Poi precisa di aver ricevuto la visita della sua amica Elena Segre verso le 17:30 di domenica, sempre a casa della nonna.

### Attendibilità, anche delle testimonianze fornite dai suoi familiari

La Corte esclude che l'alibi sia stato predefinito da Valpreda e dai suoi familiari in maniera artificiosa sia perché fu fornito quasi nella immediatezza dei fatti, sia perché confrontando le

versioni *“sorgono esempi clamorosi di contraddizioni e, quindi, la prova della insussistenza di un previo concerto sulla versione dei fatti da fornire alla Polizia ed alla Magistratura”*. Un esempio è l'incongruenza degli orari forniti dalla nonna di Valpreda e da Valpreda stesso, con riferimento alla mattina del 13 dicembre: mentre la prima afferma che il nipote era già febbricitante in casa sua verso le 11-11:30, Valpreda sostiene di essere stato nello studio dell'avvocato Mariani fino alle 13 circa.

#### Testimoni dell'Ambra-lovinelli

La Corte prende allora in esame altre testimonianze e in particolare quelle delle persone legate all'ambiente del cinema-teatro romano "Ambra lovinelli" e del vicino bar, in base alle quali Valpreda sarebbe stato visto a Roma nei giorni 13 e 14 dicembre 1969. Tuttavia, anche in questo caso la Corte non ritiene decisive e attendibili le versioni fornite da questi testimoni, che hanno parlato *“non per scienza diretta, ma per aver sentito chiacchierare alcuni, spesso neanche identificati, frequentatori dell'ambiente circa la presenza del Valpreda in quei giorni nella zona”*. Quindi *“secondo il prudente avviso della Corte, sottoposte tali fonti ad approfondito esame con il vaglio critico della logica, deve rilevarsi che l'ampio testimoniale escusso reca con sé in fondo solamente il fascino probatorio della pluralità delle sue voci ma non consente di arrivare a risultati di certezza”*.

#### Alibi per il 12 dicembre

Infine, la Corte si concentra sull'alibi per il solo pomeriggio del 12 dicembre, quando furono effettuati il trasporto ed il collocamento dell'esplosivo impiegato per la strage, e sulla attendibilità o meno di Rachele Torri, che afferma di aver visto il nipote sempre in casa sua durante quel pomeriggio. La sua testimonianza costituisce l'unico elemento di controllo dell'alibi fornito da Valpreda, ma le numerose contraddizioni e smentite rilevate sono fonti di seri ed ineliminabili dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse.

*“Rimane, quindi, non dissolto, a carico del Valpreda stesso, il pesante elemento di dubbio costituito dal riconoscimento di Cornelio Rolandi”*.

### **GLI ALTRI COMPONENTI DEL GRUPPO XXII MARZO**

I dubbi sorti sulla figura di Valpreda non possono influenzare il giudizio nei confronti degli altri componenti del circolo romano "XXII marzo". Questi erano certamente vicini a Valpreda in quanto appartenenti allo stesso gruppo, ma tale vincolo societario non permette di per sé di estendere la valenza probatoria degli elementi a carico di Valpreda, strettamente legati alla sua persona e ai suoi movimenti in una città diversa e lontana da quella dove il gruppo viveva ed operava.

*“Sicché i discorsi del Mander, circa l'opportunità di colpire con bombe molotov l'Altare della Patria o quelli del Gargamelli, circa le azioni esemplari da compiere nella Banca Nazionale del Lavoro, rimangono contrassegnati in atti dal loro carattere meramente velleitario”*.

Lo stesso non può dirsi con riferimento a Merlino e al suo legame con Valpreda, nonché al ruolo svolto all'interno del gruppo “XXII marzo”.

#### MERLINO

La sua posizione è definita singolare, in quanto attivo elemento del circolo “XXII marzo”, nel quale esercita attività direttiva, e, nel contempo, di uomo appartenente a quel movimento di estrema destra che faceva capo a Stefano Delle Chiaie.

Il rapporto con Delle Chiaie è provato:

- ✓ per ammissione degli stessi difensori di Merlino.
- ✓ testimonianze inequivocabili di persone legate all'ambiente politico cui appartenevano entrambi.

Ruolo di infiltrato e di provocatore:

- ✓ è provato il suo sistematico tentativo di coinvolgere i giovani anarchici sul piano operativo, istigandoli ad azioni violente.
- ✓ nel corso degli interrogatori resi agli inquirenti, Merlino fornisce numerose e precise indicazioni atte a far nascere gravi sospetti a carico di suoi compagni del circolo anarchico. *"Merlino avrebbe agito da infiltrato e provocatore anche per i crimini del 12 dicembre, fungendo da canale sotterraneo fra i gruppi eversivi di estrema destra capeggiati dal binomio "Freda-Delle Chiaie" ed il circolo «XXII marzo». Di questo ultimo circolo attraverso la sua mediazione sarebbe stato agganciato, con l'incarico di collocare le bombe a Milano, Pietro Valpreda".*

A sostegno di questo assunto accusatorio si evidenziano tre elementi:

- 1) incontro avvenuto fra Merlino e Delle Chiaie alla vigilia della strage di piazza Fontana.
- 2) appunto del S.I.D. (Servizio Informazioni di Difesa, al quale il giudice istruttore di Roma si rivolse per avere informazioni di eventuali indagini compiute sugli attentati), datato 16.12.1969: *"Secondo tali notizie "l'esecutore materiale degli attentati dinamitardi a Roma sarebbe l'anarchico Merlino Mario, per ordine del noto Stefano Delle Chiaie"; inoltre "Merlino e della Chiaie avrebbero commesso gli attentati per farne ricadere la responsabilità su altri movimenti"".*
- 3) dichiarazioni dell'imputato Franco Comacchio: *"nel riferire che i fratelli Ventura conoscevano Merlino, avrebbe accennato durante il suo interrogatorio del 27 novembre 1971 ad una particolare circostanza: nella questione delle armi erano implicati insieme i fratelli Ventura, il Freda, il Pan e lo stesso Merlino. Sicché quest'ultimo sarebbe indissolubilmente legato all'attività eversiva e terroristica della "cellula veneta".*

19

La Corte non ritiene irragionevole l'ipotesi accusatoria, considerato che le azioni di cui è accusato Merlino coincidono con l'attività eversiva delle cellule di estrema destra, descritta da Ventura.

*"Tuttavia, essa va rigorosamente verificata nel caso concreto in esame, al lume dei riscontri probatori che il processo offre sul Merlino, il quale non era certamente l'unico in Italia nel 1969 a svolgere un'attività inquadrabile astrattamente nella strategia eversiva":*

- 1) l'incontro con Delle Chiaie non può essere considerato di per sé un momento preparatorio agli attentati del giorno successivo. La Corte ritiene che tale incontro possa essere avvenuto per puro caso.
- 2) incertezza sulle fonti di alcune notizie contenute nell'appunto del S.I.D.: rimane non accertata la fonte grazie alla quale Serpieri (agente del S.I.D.) seppe che Merlino era stato l'esecutore materiale degli attentati dinamitardi verificatisi a Roma il 12 dicembre 1969. La Corte ipotizza che tale notizia sia frutto di una confessione extragiudiziale fatta dallo stesso Merlino a Serpieri. Tuttavia, non c'è alcuna prova di ciò, in quanto quest'ultimo ha negato di aver ricevuto confidenze del genere e di averle comunicate al S.I.D. L'impossibilità per la Corte di vagliare l'attendibilità di questa notizia porta ad affermare che *"la confidenza pervenuta al Servizio non può costituire un serio elemento probatorio a carico di questo imputato".*

- 3) responsabilità per la bomba nella BNA di piazza Fontana: la responsabilità di Valpreda ha inevitabile ripercussione probatoria a carico di Merlino, che è l'unico tramite tra il circolo "XXII marzo" e i gruppi eversivi di estrema destra, dove operavano gli organizzatori degli attentati. Quindi, il dubbio sul riconoscimento di Valpreda si estende anche nei confronti di Merlino, per quanto riguarda l'episodio terroristico di Milano.
- 4) atteggiamento accusatorio a carico dei componenti del gruppo "XXII marzo", tenuto da Merlino di fronte agli inquirenti: non vale a dimostrare la volontà di Merlino di porre a carico degli anarchici le proprie responsabilità per gli attentati. Il fatto che di fronte agli inquirenti Merlino non si sia preoccupato della sua difesa, rivolgendo subito accuse verso i componenti del circolo XXII marzo, *"fa ritenere che egli non aveva alcun timore di poter essere sospettato della commissione di quei crimini"*. La Corte ricava da questa circostanza un elemento probatorio a favore di Merlino.

Di fronte all'analisi di questo quadro probatorio, la Corte trae le seguenti conclusioni:

- a) Merlino era indubbiamente infiltrato per conto di Stefano Delle Chiaie nell'ambiente anarchico romano a scopo informativo e di provocazione.
- b) Non ci sono prove sufficienti per dimostrare che questa attività di provocazione abbia travalicato gli incidenti di piazza e si sia spinta fino alla compartecipazione negli attentati del 12 dicembre 1969. Merlino, *"obbedendo ad una logica elementare"*, avrebbe fornito un accurato alibi o comunque una valida e coerente tesi difensiva sin dalle sue prime dichiarazioni.

#### **LA DECISIONE DELLA CORTE DI ASSISE DI CATANZARO**

##### **Associazione per delinquere del gruppo "XXII" marzo e porto d'armi e di esplosivo:**

condanne di Valpreda (4 anni e 6 mesi), Merlino (4 anni e 6 mesi), Bagnoli (2 anni), Gargamelli (1 anno e 6 mesi) Di Cola (1 anno e 6 mesi).

**Porto d'armi ed esplosivi:** Della Savia (2 anni e 6 mesi).

##### **Estinzione dei reati:**

- ✓ falsa testimonianza di Olimpia Torri, per morte del reo.
- ✓ associazione a delinquere di Borghese per prescrizione.
- ✓ spionaggio indiziario per Di Cola per prescrizione.
- ✓ falsa testimonianza di Rachele Torri, Lovati, Maddalena Valpreda per prescrizione.

**Stragi di Milano e Roma:** assoluzioni nei confronti di Valpreda e Merlino per insufficienza di prove con riferimento alla BNA di Milano; assoluzioni di Borghese e Gargamelli, nonché Valpreda e Merlino con riguardo agli altri episodi con formula piena.

**SCHEDA N. 4**

**LA DESTRA VENETA**

**CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI CATANZARO**

## **IL PROCESSO D'APPELLO**

Corte d'Assise d'appello di Catanzaro del 21 marzo 1981

<http://www.fontitaliarepubblicana.it/documents/394-processo-catanzaro-corte-dassise-dappello-di.html>

Imputati non appellanti e non appellati

Torri Olimpia

**Delle Chiaie Stefano**

**Ventura Luigi**

**Orsi Claudio**

**Lemke Udo Werner**

**Biondo Giovanni**

Brancato Giuseppe

**Serpieri Stefano**

### **LE SPECIFICHE INDICAZIONI SU FREDA E VENTURA CHE CONDUSSERO ALL'ASSOLUZIONE PER LE STRAGI DEL 12 DICEMBRE 1969**

#### **L'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA**

1) Esisteva effettivamente un legame societario criminoso tra Freda e Ventura, che perdurava ancora nel dicembre 1969

Gli attentati realizzati nel 1969 - valutazione della Corte d'Assise d'Appello

- Attentato al Rettorato: responsabilità di Freda e Ventura (dichiarazioni di Pan per Freda, riconducibilità logica per Ventura, capo dell'associazione sovversiva)
- Attentato a Milano del 25 aprile: responsabilità di Freda e Ventura (dichiarazioni di Pan apprese da Freda e Pozzan e logica per Ventura)
- Attentato Palazzo giustizia Torino e Roma: responsabilità di Freda e Ventura (dichiarazioni di Lorenzon riferitegli da Ventura per entrambi e ammissione di Ventura)
- Attentato Palazzo giustizia Milano: responsabilità di Freda e Ventura (dichiarazioni di Lorenzon su confidenze riferitegli da Ventura per entrambi e ammissione di Ventura con chiamata, riscontri documentali)
- Attentati ai treni: responsabilità di Freda e Ventura (dichiarazioni di Lorenzon su confidenze riferitegli da Ventura per entrambi, memoriale di Pan, dichiarazioni di Ventura solo parzialmente affidabili, dichiarazioni Fabris), ma non vi è prova della loro partecipazione materiale

Quindi, responsabilità per attentati e associazione.

#### **IL CRESCENDO CRIMINOSO DEGLI ATTENTATI**

2) *“Non è da ravvisare invece l'asserito crescendo criminoso del loro programma fino agli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969*

*In definitiva la differenza tra i sistemi usati negli attentati del 12 dicembre 1969 rispetto a quelli precedenti sin qui esaminati è così netta e progredita da non poter affatto giustificare aprioristicamente, sul piano tecnico, quel rapporto di continuità riscontrato dai primi Giudici, tanto più ove si consideri che i ventidue attentati, oggetto delle imputazioni ascritte al gruppo veneto, rappresentano solo una minima parte di quelli verificatesi nel corso del 1969. Concludendo su questo punto, non esiste quindi alcun valido argomento, sul piano tecnico per attribuire gli attentati del 12 dicembre alla stessa matrice cui sono stati addebitati quelli già presi in esame (dal 15 aprile all'8-9 agosto 69). Se una responsabilità degli stessi imputati è da configurarsi anche per i gravissimi fatti del 12 dicembre 69, lo si potrà quindi desumere solo attraverso altri mezzi di prova.”*

### **L'ACCORDO CRIMINOSO TRA FREDA E DELLE CHIAIE**

3) Nessun elemento di riscontro è emerso in ordine alle dichiarazioni di Ventura su un preteso accordo tra Freda e Delle Chiaie avente ad oggetto ulteriori attentati (dopo quelli dell'8/9 agosto), da commettere in luoghi chiusi

### **I TIMERS**

4) È effettivamente emerso che nel settembre 1969 Freda aveva acquistato dalla G.P.U. Gavotti di Milano 50 timers in deviazione da 60/m, della cui destinazione non ha fornito una giustificazione attendibile; ma sotto il profilo tecnico non è possibile affermare che i predetti temporizzatori, anche se della stessa Casa di quelli usati per la strage, fossero esattamente dello stesso tipo, potendosi affermare, con riferimento agli attentati del 12 dicembre, che solo in quello della B.N.L. di Roma è stato certamente usato un timer - della G.P.U. Gavotti - del tipo in deviazione.

... l'attenzione della Corte deve concentrarsi sul quesito fondamentale, che è alla base delle indagini svolte in proposito: e cioè se i timers acquistati da Freda possano identificarsi con certezza con quelli usati per la strage.

La Corte d'Assise d'appello ritiene che i timers di quel tipo non erano solo i 57 indicati dalla Corte d'Assise (di cui 50 acquistati da Freda) , né che vi sia certezza che quelli utilizzati negli attentati fossero dello stesso tipo di quelli acquistati da Freda

*“Sulla base, quindi, di queste puntualizzazioni, non si può logicamente condividere la conclusione cui è pervenuta l'impugnata sentenza in ordine alla ragionevole presunzione che in tutti e cinque gli attentati siano stati usati sempre timers in deviazione da 60 minuti. Si può solo ritenere infatti, per restare rigorosamente nell'ambito dei riscontri obiettivi, che essendo stato certamente adoperato in uno dei cinque episodi criminosi un timer in deviazione, è verosimile, e quindi possibile, che anche negli altri quattro attentati, provenienti dalla stessa matrice, siano stati usati temporizzatori dello stesso tipo. Nessuna specifica e sicura indicazione sussiste invece in ordine alla durata della carica sicché è lecito ipotizzare che negli attentati del 12 dicembre possano essere stati usati, tanto timers da 60 minuti, quanto di durata diversa.”*

### **LE CASSETTE METALLICHE**

---

6) La Corte d'Assise d'appello conferma l'accertamento circa la ricerca di cassette metalliche da parte di Freda nel settembre 1969 (deposizione Fabris) e di Ventura (deposizione Pan con specifico riferimento alla sostituzione di quelle di legno utilizzate negli attentati ai treni)... ma riferisce quelle cassette ad altri attentati ai treni (confidenze di Ventura a Comacchio)

#### **LE BORSE**

7) Deve essere escluso ogni valore indiziario all'acquisto a Padova di 4 borse sulla base degli accertamenti compiuti sulle borse usate e sui cordini apposti negli attentati: le tre borse BNA, Altare della Patria, BNL Roma non erano della stessa marca e modello di quella della COMIT (oggetto di comparazione); i cordini rilevati nella borsa COMIT erano diversi da quelli del negozio di Padova (e anche il negozio di Milano collocava cordini)

Due delle borse acquistate a Padova non furono utilizzate negli attentati, ma anche la borsa COMIT aveva un cordino diverso da quello usato a Padova.

Il giovane acquirente delle borse non era Freda.

Quelle borse non erano destinate agli attentati, come si desume dalle modalità di acquisto.

*“Concludendo, si può affermare che l'argomento rappresentato dall'acquisto delle borse a Padova, ed inizialmente apparso come uno degli indizi più gravi, si è in effetti dimostrato del tutto evanescente, non potendosi attribuire alcuna particolare rilevanza indiziaria al fatto che due giorni prima dei cinque attentati di Roma e di Milano siano stati acquistate in Padova 4 borse, di cui tre certamente non sono state utilizzate in quegli episodi criminosi.”*

Borse nello studio di Freda: le indicazioni dei testi Iuculano e Sonnevigo sono troppo generiche.

Iuculano non è del tutto affidabile, la Sonnevigo ha collocato la circostanza delle borse viste nello studio nel gennaio 1970, comunque è elemento non rilevante.

#### **LE CONFIDENZE DI ANGELO VENTURA PRIMA DEL 12 DICEMBRE 1969**

8) *“Inattendibili sono le dichiarazioni di Comacchio sulle pretese confidenze che gli avrebbe fatto Angelo Ventura (su qualcosa di grosso che sarebbe avvenuto e sulla ricerca di un alibi da parte sua); mentre la frase che lo stesso Ventura avrebbe proferito davanti a Ruggero Pan la sera del 12 dicembre dopo gli attentati (“è successa una carneficina ma mio fratello non c'entra”) non può essere con certezza interpretata come ammissione implicita della responsabilità del fratello e se mai dovrebbe essere interpretata come una affermazione di discolpa in favore del congiunto.”*

#### **LE CONFIDENZE DI GIOVANNI VENTURA A LORENZON**

9) *“Le confidenze di Ventura al Lorenzon, sufficientemente esplicite per quanto riguarda gli attentati anteriori al dicembre 1969, appaiono invece equivoche, vaghe, se non addirittura inconferenti, in relazione ad una sua eventuale responsabilità per la strage, e non consentono*

*soprattutto di affermare con certezza che egli fosse al corrente degli attentati in programma, e a conoscenza della precisa situazione dei luoghi di alcuni degli obiettivi presi di mira.”*

### **L’ALIBI SMENTITO DI VENTURA PER IL 12 DICEMBRE**

Secondo la Corte d’Assise Pozzan sull’alibi è inattendibile, ma la Corte d’Assise d’Appello disattende sul punto tale affermazione ritenendo che le dichiarazioni di Pozzan sull’alibi risalgono a un periodo in cui non si può affermare che Ventura fosse indagato per la strage e sono “troppo coincidenti” con quelle di Ventura

Secondo la Corte d’Assise la crisi epilettica di Luigi Ventura (che avrebbe giustificato il viaggio) era del 14 dicembre, ma la Corte d’Assise d’Appello disattende quella certezza, argomentando logicamente sull’alibi prospettato e sulla presunta smentita del sacerdote Sartorio

*“Riepilogando, si può concludere che le risultanze acquisite sul punto, se non avallano la giustificazione data dal Ventura sui motivi di quel viaggio a Roma, neanche però la smentiscono.*

*A identica conclusione si deve pervenire, poi, per quanto riguarda la partenza del Ventura, avvenuta, a suo dire, in treno la mattina del 12 dicembre; circostanza, questa, che, ove fosse accertata, sarebbe decisiva ed assorbente agli effetti dell'alibi, in quanto l'imputato, prendendo quel treno, non avrebbe mai potuto arrivare a Roma in tempo utile per la collocazione degli ordigni*

*In definitiva, anche se non è possibile affermare con certezza che egli sia giunto a Roma dopo che gli ordigni erano scoppiati, non si può nemmeno dire che l'alibi da lui offerto sia assolutamente da disattendere, tanto da costituire un ulteriore e non equivoco argomento indiziaro a suo carico. Il punto sarà ripreso e illustrato ulteriormente quando si tratterà l'argomento relativo alla descrizione fatta dal Ventura al Lorenzon nel sottopassaggio della B.N.L. di Roma dove egli, secondo l'accusa, avrebbe materialmente collocato la bomba.”*

25

10) La presenza di Ventura a Roma nella giornata del 12 dicembre risulta certa solo per quanto riguarda il pomeriggio, ma a parte la notevole frequenza dei suoi viaggi nella capitale per ragioni di affari in quel periodo, non mancano fondati motivi per credere che egli sia giunto quando le bombe erano già scoppiate.

### **LE CONFIDENZE DI GIOVANNI VENTURA A LORENZON**

La Corte d’Assise d’appello definisce contorta la personalità di Lorenzon, che si muove tra l’esigenza di collaborare con la giustizia e quella di non accusare un innocente; Lorenzon è suggestionabile, emotivo e influenzabile dagli imputati, tanto da prestarsi a un doppio gioco (ritrattazione e sue giustificazioni)

Ha mostrato dubbi non tanto sulle sue dichiarazioni, quanto sull’interpretazione del significato da attribuire alle parole di Ventura

Ambiguità del contenuto delle confidenze ricevute sui fatti del 12 dicembre

Critica alla sentenza della Corte d’Assise sull’extrapolazione delle frasi più compromettenti e su una loro valutazione astratta dal contesto: il metodo seguito è inadeguato

La frase *“bisognerà fare qualcosa di diverso”*, se letta nel contesto del ragionamento di Ventura (che aveva espresso un giudizio morale negativo sulla strage), ha significato opposto rispetto a quello ritenuto dalla CORTE D’ASSISE dell’intenzione di proseguire nell’escalation criminale da parte di Ventura e del suo gruppo

I discorsi sugli errori nella collocazione degli ordigni non denotano una conoscenza delle vicende degli attentati *“interna”*, perché potrebbero essere conosciuti anche da chi era estraneo

Il discorso sui rischi che aveva corso l’attentatore che aveva collocato la bomba nel sottopassaggio di Roma (e il relativo schizzo) non sono univocamente interpretabili come conoscenza dei fatti diversa dalle notizie pubblicate dalla stampa (atteso che le confidenze furono fatte 20 giorni dopo il 12 dicembre)

Il discorso sull’intenzione di non esporsi più direttamente, ma di essere solo finanziatore non contiene nessuna ammissione sugli attentati del 12 dicembre (perché quella ammissione nel corso delle confidenze aveva riguardato gli attentati precedenti)

Il discorso dei comportamenti da tenere con il dott. Calogero non sono rilevanti

Sul discorso relativo alla preventiva conoscenza da parte di Ventura degli attentati alle banche, la Corte d’Assise d’appello ritiene trattarsi *“di frasi non solo oggetto di contestazioni da parte degli interessati, ma neppure molto chiare nel loro contenuto, e dalle quali si potrebbe al più desumere che il Ventura avesse parlato e solo in termini ipotetici, così come del resto aveva fatto anche con Pan di attentati in programma contro banche”*

26

La Corte d’Assise d’appello valuta la personalità sconcertante dei due protagonisti:

- Ventura stranamente portato a fidarsi con facilità, e spesso con esagerazione di particolari
- Lorenzon che non aveva reagito alle dichiarazioni di Ventura, all’inizio incerto sul da farsi, poi, quando aveva deciso di collaborare, era ripiombato nell’incertezza, tanto da dubitare del significato da dare a quelle confidenze

Quindi, secondo la Corte d’Assise d’appello:

- il significato di quelle dichiarazioni non può interpretarsi con sicurezza come ammissione, sia pure implicita, di responsabilità da parte di Ventura in ordine ai fatti del 12 dicembre
- al contrario, le incertezze manifestate da Lorenzon sono il riflesso, oltre che del suo carattere titubante, anche e soprattutto dell’equivocità di quelle espressioni

### **CONCLUSIONI**

- l’acquisto da parte del Freda di timers della lunghans-Dihel, e la ricerca, da parte sua e del Ventura, delle cassette metalliche da utilizzare come contenitori degli ordigni, inquadrati nel presumibile esercizio della loro attività eversiva, consentono, sul piano logico, un
-

accostamento tra la condotta degli imputati e gli attentati del 12 dicembre, attesa la analogia con alcuni dei sistemi usati per quegli episodi criminosi (temporizzatori chiusi in cassette metalliche) e l'identità della casa produttrice dei timers

- manca però ogni certezza, dal punto di vista tecnico, sulla identificazione dei timers acquistati con quelli effettivamente usati per la strage; per le cassette il problema non si può neppure porre perché non si sa se esse siano state effettivamente acquistate da Freda
- tale certezza non può essere desunta *aliunde*, attraverso cioè gli altri elementi sopra elencati, perché alcuni di essi sono del tutto vaghi ed incerti (e tali rimangono, anche se aggiunti gli uni agli altri, essendo ovvio che la somma di più argomenti incerti non può dar luogo ad una certezza), mentre altri sono addirittura discordanti
- la ricerca da parte del Ventura, nel settembre 69 (dopo gli attentati sui treni) di cassette metalliche e la consegna da parte dello stesso Ventura a Comacchio di un timer con la proposta di utilizzarlo in ordigni esplosivi da collocare sui treni, poco tempo prima della strage, potrebbero far pensare che i programmi perseguiti dagli imputati avessero obiettivi diversi da quelli che sono stati poi oggetto dei fatti del 12 dicembre
- *“sulla base di tali elementi, non si può creare una solita catena indiziaria che comporti, quale unica e logica conseguenza, il collegamento tra la condotta degli imputati e la strage; non potendosi escludere, alla stregua degli elementi ora presi in esame, altre spiegazioni alternative ugualmente attendibili, basate sulla gradualità delle seguenti ipotesi: che i timers acquistati da Freda pur essendo della stessa ditta produttrice fossero di tipo diverso da quelli usati il 12 dicembre e non avessero, quindi, alcun collegamento con gli episodi in esame; o che pur essendo dello stesso tipo, servissero invece per l'esecuzione, anche se poi non realizzata, di un programma criminoso del tutto differente ossia con obiettivi diversi da quelli oggetto degli attentati di Roma e di Milano; o che nel caso di totale identità, il Freda avesse avuto, nell'ambito di eventuali contatti con altri gruppi o elementi sovversivi, il solo incarico di reperire i timers (ma non anche le cassette metalliche), ma senza avere una specifica conoscenza delle azioni criminoso programmate e degli obiettivi prescelti e perciò senza avere preso parte consapevolmente all'organizzazione e all'esecuzione degli attentati.”*

#### LA DECISIONE DELLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO NEI CONFRONTI DI FREDA, VENTURA E GIANNETTINI

- Freda e Ventura responsabili del reato di associazione sovversiva continuata (comprensiva degli attentati del 1969, esclusi quelli del 12 dicembre) e condanna alla pena di 15 anni ciascuno
- assoluzione di Giannettini per la strage continuata (comprensiva degli attentati del 12.12.1969, di tutti gli altri attentati del 1969 e del reato di associazione sovversiva) per insufficienza di prove
- assoluzione di Freda e Ventura per le stragi del 12.12.1969 per insufficienza di prove

#### LA DECISIONE DELLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO NEI CONFRONTI DEGLI IMPUTATI “MINORI” DEL GRUPPO VENETO

- Conferma della sentenza per Pozzan e Mutti
-

- Prescrizione per Angelo Ventura per alcuni reati di detenzione, conferma per altri e riduzione della pena a 1 anno e 10 mesi (con sospensione condizionale)
- Prescrizione per Marchesin, Comacchio, Zanon, Pan per alcuni reati di detenzione, conferma per altri e riduzione della pena a 1 anno e 4 mesi per Marchesin, 1 anno e 8 mesi ciascuno per Comacchio e Zanon, 1 anno e 6 mesi per Pan (per tutti con la sospensione condizionale)
- Assoluzione di Massari da tutte le imputazioni (compresa la partecipazione all'associazione sovversiva) per non avere commesso il fatto e di Tanzilli per insufficienza di prove

**SCHEMA N. 5**

**IL GRUPPO ANARCHICO**

**CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI CATANZARO**

## SENTENZA DI APPELLO DEL 21.3.1981, CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANZARO

Tutti i componenti del gruppo "XXII marzo" ricorrono in appello contro la sentenza della Corte di Assise di Catanzaro:

- Per Valpreda: richiesta di assoluzione con formula ampia (perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato), sia dall'imputazione di associazione per delinquere sia per i reati di strage dai quali è stato assolto per insufficienza di prove.

Per l'associazione a delinquere, l'attività presa in esame sarebbe caratterizzata da episodi casuali ed individuali di insofferenza ideologica.

Per la strage di Piazza Fontana, viene fatto riferimento all'inattendibilità del riconoscimento di Rolandi e dei testimoni del teatro Ambra-lovinelli, nonché all'esistenza a favore dell'imputato di un alibi preciso e circostanziato.

- Per Merlino: richiesta di assoluzione con formula ampia dal reato di associazione per delinquere, per la concreta mancanza degli elementi costitutivi della ritenuta associazione per delinquere e per l'estraneità del Merlino ai vari episodi presi in esame.

Richiesta di assoluzione perché il fatto non costituisce reato o comunque la declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, in ordine all'attentato a Colle Oppio.

Richiesta di assoluzione con formula ampia per il delitto di strage con riferimento all'episodio della B.N.A. di Milano (per il quale egli è stato assolto per insufficienza di prove).

- Per Gargamelli: richiesta di assoluzione per il reato di associazione per delinquere.
- Per Di Cola: richiesta di assoluzione per il reato di associazione per delinquere.

Richiesta di assoluzione per il reato di spionaggio indiziario, dichiarato estinto in primo grado.

30

La Corte definisce il proprio giudizio analizzando l'accusa di associazione per delinquere riguardante Valpreda, Merlino, Borghese, Gargamelli e Di Cola; la posizione di Borghese e di Gargamelli con riferimento agli attentati del 12.12.1969; la posizione di Merlino in relazione al reato di strage.

**A) L'accusa di associazione a delinquere:** *"Sul piano strettamente operativo, numerosi, sono stati gli episodi di violenza posti in essere dagli attuali imputati, talvolta isolatamente, ma più spesso in gruppo, specie nel corso di manifestazioni, di scioperi e di agitazioni"*. A queste caratteristiche si aggiunge anche la disponibilità del gruppo di esplosivi → sussiste quindi un accordo permanente per comunanza di programmi e reiterazioni di crimini da parte delle stesse persone: configurazione della fattispecie di associazione per delinquere.

La Corte però non qualifica il gruppo "XXII marzo" come associazione sovversiva per la mancanza di un delineato programma di rovesciamento delle istituzioni dello Stato.

La Corte ritiene poi incontestabile che promotori e trascinatori del gruppo "XXII marzo" fossero Valpreda e Merlino, indicati come i più attivi tra alcuni degli stessi imputati e dal testimone Macoratti. Valpreda, anzi, veniva definito "un violento trascinatore del gruppo".

Esclusione del concorso dei componenti del gruppo "XXII marzo" con quelli del gruppo veneto: mancanza della contestazione formale a titolo concorso e mancanza di prove del collegamento sul piano sostanziale, incentrato sul ruolo di infiltrato di Merlino. In particolare:

- è certa la sussistenza - all'epoca dei fatti in esame di una associazione sovversiva nel veneto, facente capo a Freda ed al Ventura, ed alla quale si possono senz'altro attribuire gli attentati compresi tra il 15 aprile e l'8-9 agosto 1969 e agli stessi contestati.
- non è certa invece la responsabilità di questo gruppo sovversivo in ordine ai più gravi fatti del 12.12.1969,
- è certo che gli attentati del 12.12.1969 non possono attribuirsi alla matrice anarchica del gruppo "XXII marzo",
- tutto fa pensare, invece, che la loro organizzazione provenga da gruppi di schieramento opposto, anche se per l'esecuzione materiale può essere stato utilizzato qualche componente di quel gruppo "XXII marzo", ed in particolare il Valpreda.
- su questo punto, peraltro, non è stato possibile acquisire in concreto alcuna prova certa sia per quel che riguarda la posizione di Merlino, l'unico degli attuali imputati che avrebbe potuto attivamente partecipare a tale manovra, sia per quanto attiene alla colpevolezza di Valpreda quale presunto esecutore materiale dell'attentato alla B.N.A. di Milano,
- non è neppure possibile, d'altra parte, colmare tutte le lacune ora evidenziate, prospettando un collegamento tra il gruppo Freda, il Merlino ed il Valpreda attraverso un preteso legame operativo tra lo stesso Freda e l'altro estremista di destra Delle Chiaie Stefano, perché anche su questo punto vi è una sostanziale carenza di riscontri. Di conseguenza gli elementi frammentari di prova emersi a carico del Freda e del Ventura non possano integrarsi con quelli, altrettanto frammentari, a carico del Merlino e del Valpreda, essendo mancata sin dall'inizio una visione unitaria delle indagini che permettesse una specifica collocazione di ognuno di loro nell'ambito di un comune disegno criminoso.

Questo porta alla considerazione autonoma delle posizioni dei singoli imputati appellanti, con riferimento alle prove emerse a carico di ciascuno in ordine alla strage del 12.12.1969.

**B) La posizione di Gargamelli e Borghese:** esclusa la partecipazione materiale alla strage del 12.12.

**C) La posizione di Merlino:** la Corte ritiene provata la sua attività di infiltrazione nel gruppo anarchico per conto di Stefano Delle Chiaie e del gruppo della destra veneta, nonché quella di provocazione tramite la sistematica istigazione di giovani anarchici al compimento di azioni violente. *“Gli atti permettono di agevolmente dedurre che questi (Merlino), essendosi infiltrato nel gruppo per conto del noto estremista di destra Stefano Delle Chiaie, professava in apparenza idee anarcoidi, ma in realtà svolgeva un'azione informativa, e nel contempo provocatoria su incarico di quest'ultimo”.*

Per quanto riguarda il ruolo di raccordo tra il gruppo XXII marzo e la destra veneta svolto da Merlino: *“la mancanza di prove in ordine all'asserito collegamento (...) dovrebbero riguardare soprattutto la figura di Merlino, che per la sua veste di uomo di destra, infiltrato tra gli anarchici, avrebbe potuto fungere appunto - direttamente o tramite Delle Chiaie - da elemento di raccordo col Freda e col Ventura. Senonché, come si è già detto esaminando i rapporti Freda-Delle Chiaie, anche per Merlino mancano argomenti per pensare ad un suo*

*legame con la cellula veneta, che fra l'altro è stato anche escluso dal G.I. di Milano con la sentenza di proscioglimento”.*

La Corte ritiene che, con riferimento agli attentati del 12.12, a carico di Merlino ci siano solo sospetti e non prove:

- per gli attentati di Roma sussistono solo elementi congetturali e notizie confidenziali:

1) contenuto dell'appunto del S.I.D. del 16-17 dicembre 1969, secondo cui:

- probabile autore degli attentati dinamitardi di Roma sarebbe stato Merlino, su ordine di Delle Chiaie.
- quest'ultimo avrebbe avuto a sua volta l'ordine da uno straniero a nome Guerin Serac, il cui aiutante era tale Roberto Leroy;
- Merlino e Delle Chiaie avrebbero commesso gli attentati per farne ricadere la responsabilità su altri movimenti,
- Merlino ben conosceva il sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Roma, e suo padre era amico del Direttore della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano;
- Merlino avrebbe inteso sostenere a sua discolpa di aver compiuto una passeggiata durante il pomeriggio del 12 dicembre, così, ove fosse stato messo alle strette, avrebbe dichiarato di essersi trovato assieme a Delle Chiaie;
- l'ordigno impiegato presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano avrebbe dovuto esplodere quando la Banca era chiusa, ma che per ostacoli frapposti ai tempi di esecuzione dell' attentato, lo scoppio sarebbe avvenuto in anticipo.

Rimane però il dubbio sull'attendibilità delle informazioni contenute nella nota del SID.

2) la mancanza di un solido alibi: nel suo primo interrogatorio reso alla Questura il 13 dicembre, Merlino si limita a dire di essere uscito verso le ore 17 per un appuntamento col Prof. Lelli, per discutere la propria tesi di laurea. Lungo la strada aveva, però, cambiato idea ed aveva telefonato ad un suo amico, che però non aveva trovato in casa; dopodiché verso le ore 19 era rincasato.

In una successiva versione parla di un appuntamento con Delle Chiaie, da questo però sempre smentito, verso le 17. Poi Delle Chiaie cambia versione, affermando di un incontro alla mezzanotte dell'11 dicembre e poi viene accusato di falsa testimonianza. *“Non è difficile, quindi, individuare in questi gradualì passaggi di Delle Chiaie da una recisa negativa ad un parziale allineamento alla versione del Merlino, un tentativo compiacente di dare un aiuto ad un amico in difficoltà”.*

3) l'incontro con Delle Chiaie la sera dell'11 dicembre: considerate le diverse versioni di Delle Chiaie, la Corte conclude che *“o l'incontro di quella sera non si è verificato, ed in tal caso si ha un motivo in più per invalidare l'alibi di Merlino o si è effettivamente verificato, come sembra più logico ritenere, ed in tal caso nessun particolare valore, attese le modalità dell'episodio, gli si può attribuire, se non che esso ha costituito per il Merlino il pretesto per chiarire in quale occasione avrebbe fissato col Delle Chiaie l'asserito appuntamento per il pomeriggio del 12 dicembre”.*

4) il contenuto della telefonata delle sorelle Minetti: conversazione intercettata in data 2 febbraio 1970 tra le sorelle Patrizia e Maria Grazia Minetti, in cui affermano che la loro madre, pur di salvare Stefano Delle Chiaie (suo convivente), non aveva esitato a

coinvolgere il proprio figlio Riccardo, inducendolo ad avallare l'alibi di Merlino. Inoltre, dalla telefonata intercettata, emergono frasi compromettenti da queste pronunciate sul coinvolgimento di Delle Chiaie negli attentati. Interrogate sul punto, le sorelle sono sempre rimaste su vago, attribuendo le proprie affermazioni a mere supposizioni personali. Quindi anche in questo caso emergono solo sospetti in ordine alla mancanza di veridicità dell'alibi fornito da Merlino, e in particolare dell'incontro avvenuto con Delle Chiaie.

Sono invece emerse con certezza, o con rilevante grado di probabilità, le seguenti circostanze:

- a) Gli obiettivi prescelti con gli attentati del 12 dicembre coincidono esattamente con quelli già enunciati nell'ambito del gruppo "XXII marzo". Una volta escluso che ad organizzare e ad attuare quei programmi dinamitardi fossero stati gli anarchici, si deve necessariamente pensare che l'idea sia stata sfruttata da altri, (venutine nel frattempo a conoscenza) per farne ricadere poi la colpa sui primi,
- b) Merlino si presenta come la persona che, con maggior grado di probabilità, può aver portato delle notizie al di fuori del gruppo "XXII marzo".
- c) Il padre di Merlino era inoltre amico del Direttore della Banca Nazionale Agricoltura di Milano, ed anche la scelta di tali obiettivi, fra le tante banche di quella città, potrebbe ricollegarsi ad una sua segnalazione;
- d) Merlino era privo di un alibi per il pomeriggio del 12 dicembre, ed ha tentato di avallarlo attraverso le compiacenti dichiarazioni di Delle Chiaie.

*“Senza dubbio il collegamento tra Merlino e gli obiettivi concretamente colpiti dagli attentatori costituisce un argomento indiziario non trascurabile a suo carico, specie se rapportato al ruolo da lui svolto nell'ambito del “XXII marzo”. Di conseguenza, l'ipotesi accusatoria più verosimile che si può formulare a suo carico è che egli, non solo abbia riferito al Delle Chiaie i programmi formulati nell'ambito del XXII marzo, ma abbia anche concorso ad organizzare gli attentati, procedendo, altresì, all'aggancio del Valpreda, se non addirittura partecipando all'esecuzione materiale di qualcuno degli attentati”.* Tuttavia, mancano alcuni riscontri logici: il suo alibi non ha avuto alcuna conferma e se fosse stato davvero l'organizzatore degli attentati, si sarebbe premunito di uno difficilmente attaccabile e non pieno di contraddizioni qual è quello fornito nelle diverse occasioni agli inquirenti. Poi delle Chiaie smentisce molte delle affermazioni di Merlino, quindi si può ipotizzare che questi ricoprisse un ruolo di mero informatore.

- per l'attentato di Milano, la sua posizione va valutata in stretto collegamento con quella di Valpreda (sotto l'aspetto di una possibile strumentalizzazione di quest'ultimo da parte di Merlino), nei cui confronti non si è raggiunta prova sufficiente di colpevolezza.

**D) La posizione di Valpreda:** in primo grado viene ipotizzato a suo carico un concorso nella esecuzione materiale dell'attentato del 12 dicembre, ma i forti dubbi legati al riconoscimento di Rolandi, unica vera prova a carico di Valpreda, portano alla sua assoluzione.

Nell'ipotesi accusatoria, esclusa la responsabilità del gruppo anarchico per l'attentato, Valpreda avrebbe agito in autonomia come “mera manovalanza” della destra veneta (strumentalizzato da Merlino). *“Peraltro, non è stato possibile acquisire in concreto alcuna prova certa sia per quel che riguarda la posizione di Merlino, l'unico degli attuali imputati che avrebbe potuto attivamente partecipare a tale manovra, sia per quanto attiene alla*

*colpevolezza di Valpreda quale presunto esecutore materiale dell'attentato alla B.N.A. di Milano".*

Elementi a carico:

- a) la partenza sospetta per Milano il pomeriggio dell'11.12.1969: la Corte non ritiene essere una prova decisiva a suo carico: *"risulta infatti con certezza che Valpreda aveva avuto una convocazione presso il G.I. Dott. Amati, del Tribunale di Milano, per il giorno 9.12 per essere interrogato come testimone in un procedimento penale a carico di altre persone"*. Parte con certezza giovedì 11 e arriva a Milano la mattina del 12. La mattina del tredici va a Palazzo di giustizia col suo avvocato ma non trova il giudice. Ritorna in Tribunale il 15. Quindi il viaggio a Milano è ufficiale e giustificato.
- b) il riconoscimento del tassista Rolandi: il 15 dicembre Rolandi va in Questura e fornisce una descrizione del passeggero che sospetta essere l'autore dell'attentato alla BNA. Viene quindi preparato in sua presenza un identikit, che riconosce rispondente alla persona descritta solo all'80/85%. Successivamente, gli viene mostrata una foto di Valpreda e afferma che è quello il suo passeggero del pomeriggio del 12 dicembre. Infine, durante la ricognizione del 16 dicembre svoltasi a Roma, Rolandi riconosce Valpreda ma dice che aveva cappotto diverso.

Descrizione fisica fornita da Rolandi: ci sono delle discrepanze, ma non tali da individuare una persona per nulla somigliante a Valpreda.

- d) Inconsistenza dell'alibi per il pomeriggio del 12 dicembre: Valpreda sostiene di essere rimasto a letto tutto il pomeriggio del 12 perché malato e di aver dormito fino al giorno dopo. Non esistono riscontri esterni di questa versione perché quanto detto in proposito dai suoi familiari non è attendibile: le versioni sono discordanti e contraddittorie.
- e) la presenza a Roma nei giorni 13 e 14 dicembre: considerato che fino alla mattina del 13 dicembre, era sicuramente a Milano al Palazzo di giustizia, lo spostamento tra Milano e Roma può essere avvenuto solo tra il pomeriggio del 13 fino alla mattina del 15, giorno in cui Valpreda torna a Milano per l'incontro posticipato con il giudice istruttore. Secondo la testimonianza dell'amica Segre (ritenuta attendibile perché è l'unica che concorda, anche in termini orari, con la versione di Valpreda), domenica 14 dicembre Valpreda era a casa della nonna. Quindi la sera del 14 dicembre non può essere stato visto a Roma, come affermano i testimoni del teatro Ambra-iovanni. Poteva essere a Roma soltanto sabato 13, in quanto sussistono versioni discordanti sulla sua presenza a Milano. Ad ogni modo, troppe sono le incongruenze nelle versioni fornite da numerosi testimoni per ritenere l'alibi una prova attendibile e utilizzabile.
- "Riepilogando, gli unici elementi concreti a carico dell'imputato si riassumono nel riconoscimento da parte del tassista Rolandi e nella mancanza di un alibi controllato per il pomeriggio del 12 dicembre. È naturale che la maggiore rilevanza debba essere assegnata al primo punto, mentre il secondo può costituire solo un argomento per rafforzare l'attendibilità dell'altro. Ciò malgrado, è opinione di questa Corte che, per tutte le ragioni sopra esposte, quel riconoscimento non possa offrire garanzie di assoluta tranquillità"*.

#### **LA DECISIONE DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANZARO**

**Associazione per delinquere del gruppo XXII marzo:** conferma della sentenza di condanna di primo grado per tutti gli appellanti.

**Strage di Milano:** conferma della assoluzione per insufficienza di prove di Valpreda e Merlino.

Dichiarazione della estinzione per amnistia della condanna di Merlino per l'attentato a Colle Oppio.

**SCHEDA N. 6**

**LA DESTRA VENETA**

**IL PRIMO GIUDIZIO DI CASSAZIONE**

## Corte di Cassazione del 10.6.1982

<http://www.fontitaliarepubblicana.it/documents/398-processo-catanzaro-corte-di-cassazione-n-1209-10.html>

Imputati coinvolti

BAGNOLI Emilio

DI COLA Enrico

DELLA SAVIA Olivo-Antonio

TORRI Rachele

LOVATI Ele

VALPREDA Maddalena

**MARCHESIN Giancarlo (rinuncia al ricorso)**

**MUTTI Claudio**

**PAN Ruggiero (rinuncia al ricorso)**

**VALPREDA Pietro**

**MERLINO Mario Michele**

BORGHESE Emilio

GARGAMELLI Roberto

**FREDA Franco**

**VENTURA Giovanni**

**VENTURA Angelo**

**POZZAN Marco**

GIANNETTINI Guido

TANZILLI Gaetano

MALETTI Gian Adelio

LABRUNA Antonio

MASSARI Antonio

### UNA PREMESSA

*“Il ricorso principale del Procuratore Generale concernente i due reati di strage e quelli connessi di fabbricazione, detenzione e porto di esplosivi con conseguente pronuncia di assoluzione con formula dubitativa, è fondato nei confronti di **Merlino, Freda, Ventura e Valpreda Pietro**.*

La Cassazione ha disatteso l'impostazione del Procuratore Generale, secondo la quale la Corte d'assise d'appello di Catanzaro *“avrebbe inteso dichiaratamente rimanere ancorata ai fatti di causa senza alzare gli occhi dalle carte processuali ignorando il contesto storico e sociale in cui i fenomeni eversivi erano sorti”*. Perché secondo il giudice di legittimità *“il giudice deve tenere conto esclusivamente delle emergenze processuali e solo in base ad esse deve formulare il proprio convincimento di colpevolezza o di innocenza”*

La decisione della Cassazione di annullamento delle assoluzioni nei confronti dei quattro imputati principali accusati dei reati di strage del 12.12.1969 si fonda sul rilievo che la Corte d'assise d'appello di Catanzaro non ha *“apprezzato tale risultanze in aderenza ai canoni interpretativi stabiliti dalla legge od elaborati dalla giurisprudenza.”*

## LA POSIZIONE DI MERLINO

Le argomentazioni della Corte sono fortemente critiche nei confronti della Corte d'assise d'appello di Catanzaro, che ha:

- tentato di vanificare l'efficacia indiziante di ciascun elemento oggettivamente accertato con mere supposizioni e costruzioni ipotetiche meramente soggettive;
- omesso di esaminare gli elementi stessi nel loro complesso e nella loro concatenazione logica e cronologica, non giungendo alla sintesi di giudizio di valore degli elementi considerati, sulla quale deve essere basata ogni statuizione
- *ma, quel che è più grave dal punto di vista della motivazione, tale sintesi è mancata su un punto essenziale, prospettato da alcune parti civili, cioè, **se i gravissimi reati in discorso fossero dovuti all'azione criminosa congiunta del gruppo terroristico, Freda - Ventura e dal gruppo Valpreda o comunque, da qualcuno di quest'ultimo raggruppamento, tramite l'intermediazione del Merlino**, il quale avrebbe potuto, quantomeno, "agganciare" il Valpreda stesso per fargli collocare gli ordigni agli istituti bancari di Milano. Invero, la Corte di assise d'appello, pur avendo osservato che tale collegamento fosse tutt'altro che irragionevole, **non ha** tuttavia **ritenuto di approfondire la questione** osservando che, sul piano concreto, non emergevano validi elementi probatori, e, su quello giuridico, che fin dall'inizio del procedimento era mancata una visione unitaria delle contestazioni che permettesse una specifica collocazione di ognuno degli imputati predetti nell'ambito di un comune disegno criminoso.*

La Corte d'assise d'appello di Catanzaro ha sbagliato nel ritenere processualmente non praticabile la valutazione dell'azione congiunta:

Secondo la Cassazione, un approfondimento sulla prospettazione di un'azione congiunta dei due gruppi **non avrebbe in alcun modo violato i diritti della difesa:**

*"Non sarebbero stati menomati i diritti della difesa qualora si fosse addivenuto a un'affermazione di responsabilità concorsuale dei componenti dei due gruppi o di alcuni di essi, giacché costoro, non solo avevano avuto la possibilità di conoscere sin dall'inizio tutti gli aspetti del fatto, inteso nel suo significato naturalistico, che costituisce la vera sostanza dell'imputazione (infatti, ciò di cui l'imputato è chiamato a rispondere non è l'astratta violazione di una norma, bensì un'azione positiva o negativa ritenuta penalmente perseguibile), ma a tutti era stato contestato il concorso con altri concorrenti non individuati, la cui partecipazione era stata, però, ritenuta, fin da quel momento, certa, dato il numero rilevante e la diversa ubicazione degli attentati oggetto del processo."*

Nel merito i vizi della motivazione oggetto del ricorso riguardano la ritenuta mancanza di prove circa il collegamento dei due gruppi eversivi.

La Cassazione ha individuato tre elementi di prova non adeguatamente valutati dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro:

- sottovalutazione delle dichiarazioni di Comacchio, che non fornì indicazioni generiche, ma piuttosto specifiche sui rapporti tra Giovanni Ventura e Merlino (circostanze confermate anche da Marchesin);
  - i rapporti tra Freda e Delle Chiaie furono riferiti da Giovanni Ventura e confermate da Pozzan
-

- Pozzan riferì l'incontro tra Freda e Delle Chiaie dopo la strage con la preoccupazione di quest'ultimo per le conseguenze che sarebbero potuto derivare nei confronti di Merlino
- sottovalutazione del ruolo di Merlino, come risultante dalla stessa sentenza (infiltrato e provocatore, conoscitore dei programmi del gruppo XXII marzo, informatore costante di Delle Chiaie sui progetti di attentati alle banche di cui discussero gli anarchici).

Secondo la Cassazione ai fatti certi (cioè il ruolo di Merlino) sono state contrapposte mere congetture (debolezza dell'alibi di Merlino e dichiarazioni compromettenti di Delle Chiaie nei confronti di Merlino).

Tutto ciò non è stato valutato con gli altri elementi indizianti:

- **dall'alibi falso di Merlino** la Corte d'assise d'appello di Catanzaro ha tratto argomenti a suo favore e non a carico, con un ragionamento privo di logicità
- la Corte d'assise d'appello di Catanzaro non ha considerato **l'appunto S.I.D. 16.12.1969**
- la **telefonata alle sorelle Minetti** è stata sottovalutata.
- Tali elementi non sono stati valutati insieme a tutti gli altri indizi già accertati dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro.

Sull'appunto SID la Corte d'assise d'appello di Catanzaro non ha tenuto conto di alcune deposizioni che ne confermavano il contenuto.

*“L'appunto conteneva la notizia che gli attentati erano stati organizzati da Merlino e Delle Chiaie per farne ricadere la colpa su altri gruppi estremisti; che il Merlino conosceva il sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Roma, ove era stata collocata la bomba; che il padre del medesimo era amico del direttore della Banca Nazionale dell'Agricoltura e che gli ordigni erano stati confezionati con congegni ad orologeria. La Corte di Assise d'Appello ha ritenuto di non potere attribuire al documento predetto valore probatorio pieno e sicuro a carico del Merlino, in quanto mancava la certezza della provenienza da quest'ultimo delle suddette notizie, spiegando che tale incertezza era dovuta: a) al fatto che il Maresciallo Tanzilli aveva inizialmente presentato nel suo ufficio un appunto piuttosto breve, costituito da un solo foglio dattiloscritto; b) al fatto che non era neppure chiaro come e da chi detto foglio fosse stato redatto; c) alla circostanza che dopo il 13 dicembre 1969 il Serpieri non aveva potuto incontrarsi con il Merlino, che, fermato la sera del 12, non era poi più stato rilasciato; d) infine, alla considerazione che non era possibile ritenere che tutte le notizie contenute nella nota provenissero dal contatto Serpieri-Merlino avvenuto nella Questura di Roma la predetta sera del 12 dicembre, nel rilievo che, se poteva senz'altro attribuirsi a tale fonte la notizia concernente l'alibi del Merlino, in quanto ammessa dallo stesso nonché quella circa l'amicizia tra il padre e il direttore della B.N.A., altrettanto non poteva ritenersi per le altre notizie posto che, riguardando esse dichiarazioni del Merlino che costituivano una vera e propria confessione stragiudiziale di partecipazione ai delitti di strage, costui certamente non le avrebbe rilasciate al Serpieri, se non altro per non averne avuto il tempo nonché per il luogo in cui il colloquio tra i due si era svolto.”*

Ma la Corte d'assise d'appello di Catanzaro non considerò le testimonianze di Genovesi e Caciuttolo al G.I. D'Ambrosio circa la provenienza da Serpieri-Tanzilli delle informazioni contenute nella nota.

Del tutto sottovalutata è stata la telefonata delle sorelle Minetti (figlie della convivente di Delle Chiaie) in merito a quanto da questi affermato sulla necessità di essere “coperto”.

### **LA POSIZIONE DI FREDA E VENTURA**

La Cassazione ha individuato una serie di elementi ignorati dalla Corte d’assise d’appello di Catanzaro:

- **realizzazione di 17 attentati** prima del 12.12.1969;
- tutti gli attentati commessi da quel gruppo prima del 12.12.1969 erano diretti alla realizzazione del **programma eversivo dell’associazione** costituita dal “gruppo veneto” (per cui la condanna degli imputati è stata confermata);
- gli elementi specifici riguardanti le stragi del 12.12.1969 non erano riconducibili a persone qualunque, ma a **imputati che avevano costituito un’associazione sovversiva** con l’intento di sovvertire con la violenza l’ordine sociale costituito, **realizzando azioni terroristiche**;
- i singoli elementi indiziari a carico di Freda e Ventura sono stati **valutati atomisticamente**, a volte **travisati**, e **non valutati congiuntamente a elementi certi**.

*“Orbene, una prima considerazione che balza evidente da siffatta motivazione è quella che nel confutare e svalutare i detti elementi la Corte di secondo grado non ha considerato che essi dovevano necessariamente correlarsi al fatto obiettivo che i due imputati fino al momento degli episodi delittuosi del 12 dicembre avevano commesso ben diciassette attentati finalizzati al programma di eversione, proposti con la costituzione ed organizzazione dell’associazione sovversiva innanzi citata, e per i quali la stessa Corte ha confermato la condanna emessa dai primi giudici. Appare evidente, cioè, che detta Corte ha trascurato di valutare i detti elementi non tenendo conto che essi riguardavano non persone qualunque, ma individui che avevano dato vita ad una società sovversiva con il preciso intento di sovvertire, con la violenza, l’ordine sociale costituito e che non solo avevano palesato tali propositi con parole o scritti, ma da tempo avevano tentato e tentavano di conseguirlo attraverso, appunto, azioni terroristiche. E ciò è tanto più grave in quanto tale difetto d’impostazione ha influito nella analisi dei singoli elementi indiziari, i quali sono stati valutati, oltre che atomisticamente sotto taluni aspetti travisanti e senza tenere conto di circostanze decisive se conestrate con la certezza già raggiunta in ordine alla condotta complessiva dei due prevenuti.”*

La Corte enuncia i numerosi travisamenti:

- *“sul **tipo di confezionamento degli ordigni** adoperati dagli imputati dal 15 aprile al 12 dicembre 1969, dal quale i primi giudici avevano tratto motivo di convincimento, nel rilievo che esso, da un lato, denotava elementi di identità e dall’altro dimostrava che chi aveva preparato e usato gli ordigni aveva via via sperimentato sistemi di innesco sempre più sofisticati, per evitare insuccessi, fino a culminare nell’uso dei timers che garantivano una quasi certezza di deflagrazione delle bombe nel tempo predeterminato e contestualmente evidenziavano un logico inesorabile sviluppo del piano criminoso.”* La Corte d’assise d’appello di Catanzaro, pur affermando che esistevano analogie tra gli attentati del 1969 (da aprile al 12 dicembre), oltre che un progressivo affinamento delle tecniche di innesco, ha ritenuto che le caratteristiche tecniche e la potenzialità distruttiva di quelli del 12 dicembre era tale da far pensare a una matrice diversa. Tale

affermazione è contraddittoria (perché “il progresso nella preparazione e potenzialità delle bombe altro non era che il risultato di quella sperimentazione verso forme di tecnica più evoluta precedentemente negato”) e non considera gli indizi nel loro complesso (“non ha posto in relazione il fatto che gli stessi imputati, condannati per i diciassette attentati precedenti, avevano acquistato, non molto tempo prima del 12 dicembre e, comunque, dopo gli attentati ai treni, i sofisticati congegni temporizzatori simili a quelli usati negli attentati del 12 dicembre, con la circostanza che il Comacchio ed il Pan videro in mano al Ventura proprio un timer in deviazione ed in epoca immediatamente successiva all'acquisto da parte del Freda dei cinquanta timers nonché con l'altra circostanza che negli attentati del 12 dicembre più volte mentovati furono usati, per contenere gli ordigni esplodenti cassette di ferro, che erano state richieste da Ventura al Pan e da Freda a Fabris, e ancora con il fatto che oggetto degli atti terroristici erano state proprio le agenzie bancarie indicate nelle confidenze fatte da detto Ventura al Pan”, quest'ultimo ritenuto dichiarante pienamente attendibile e veritiero)

- in ordine ai due indizi cassette metalliche e obiettivi degli attentati la Corte d'Assise d'appello ha travisato i fatti accertati, perché, “per dimostrare che gli attentati del 12 dicembre non potevano considerarsi un ulteriore sviluppo criminoso di quelli compiuti fin dall'agosto 1969 e che la circostanza delle cassette era del tutto equivoca han-no affermato che nella confidenza del Pan era mancata l'esplicita indicazione degli obiettivi dei futuri atti terroristici preannunciati dal Ventura, non avendo questi fornito alcuna precisazione in proposito. Infatti, dal confronto avvenuto al dibattimento tra quest'ultimo ed il Pan, costui affermò che il primo non solo gli aveva rivelato che il prossimo obiettivo degli attentati sarebbero state le agenzie bancarie ma gli aveva precisato che per l'avvenire le materie esplodenti sarebbero state contenute non più in cassette di legno ma proprio in quelle cassette di ferro ricercate da ambedue gli imputati in discorso.”
- vizio di omesso esame concernente le analogie morfologiche e costitutive dell'esplosivo adoperato dal Freda e dal Ventura nell'attentato del 24 luglio e quella degli ordigni impiegati nei vari attentati del 12 dicembre e dell'esplosivo sequestrato in Castelfranco Veneto: entrambi confezionati con esplosivo Semigal-D, contenente binitrotoluolo, dal caratteristico odore di mandorle amare, esplosivo che era nella disponibilità degli imputati presso il deposito di Castelfranco (inoltre, un pezzo di carta rossa dello stesso tipo e colore di quella che avvolgeva l'esplosivo occultato nel deposito - teste Codonin - fu rinvenuto tra i residui dell'ordigno esploso all'Altare della Patria)

“... trattasi, invero, di elementi indiziari di significato decisivo che non potevano non essere presi in considerazione e valutati sia singolarmente sia, e soprattutto, in correlazione con tutte le altre emergenze innanzi evidenziate, nonché con le circostanze vere e controllate che i due imputati, dopo avere compiuto gli attentati dell'8 agosto, avevano manifestato il proposito di proseguire nel crescendo criminoso con attentati sempre più gravi; avevano acquistato temporizzatori rilevatesi dello stesso tipo di quelli adoperati in almeno due dei cinque attentati del 12 dicembre; si erano istruiti nell'impiego di tali temporizzatori negli ordigni esplosivi, ricercando cassette metalliche che meglio potessero contenerli in uno alle sostanze esplodenti; avevano dato, circa l'acquisto e la detenzione dei timers, giustificazioni del tutto pretestuose; due giorni prima della strage, avevano acquistato a Padova quattro borse identiche a quelle adoperate in almeno due degli attentati del 12.12 e, infine, il

*Ventura, quasi all'ora dell'attentato alla Banca Nazionale del Lavoro in Roma, si trovava nei pressi di questa e dopo qualche tempo era stato in grado di riferire al Lorenzon particolari assolutamente inediti circa il sistema di temporizzatore adoperato nella confezione dell'ordigno, nonché circa le modalità di collocazione di questo, redigendo addirittura uno schizzo planimetrico del sottopassaggio di detta banca”*

*“... a precisi accertamenti di fatto sono state sostituite ipotesi contrarie che non trovano fondamento negli atti del processo e che tale vizio ha inciso profondamente sulla convinzione che in proposito è stata tratta, la quale certamente sarebbe stata diversa ove dette circostanze fossero state poste in correlazione con gli altri indizi”*

### **LA POSIZIONE DI VALPREDÀ**

Anche con riferimento a Valpreda, il giudizio della Cassazione sulla decisione dei giudici dell'appello è molto severo, reputandosi che l'assoluzione sia intervenuta attraverso *“... la sistematica svalutazione di elementi validi di prova, sia pure induttivi, con fatti scagionanti probabili o addirittura possibili, non considerando che la statuizione di assoluzione con formula dubitativa deve fondarsi sul contrasto tra dati obiettivi e non sul dubbio soggettivo del giudice, dubbio che, come più volte è stato affermato da questa Corte, deve rispecchiare l'obiettiva incertezza delle prove, dopo che di queste sia stata effettuata una completa valutazione, considerandole singolarmente e nel loro complesso.”*

Innanzitutto, **il riconoscimento del tassista Rolandi:**

- ✓ presupposto della decisione della Corte d'assise d'appello di Catanzaro sono alcuni accertamenti riguardanti il teste: **buona fede, insussistenza di prove sulla macchinazione politica contestata dalla difesa, compatibilità della descrizione delle fattezze indicate da Rolandi con quelle di Valpreda;**
- ✓ la Corte **disattese** altresì le **contestazioni della difesa sul colore della borsa** indicata dal tassista (la perizia non esclude che fosse nera come riferito) e sulla necessità di prendere il taxi (circostanza inconferente rispetto alla bontà del riconoscimento);
- ✓ ancora, la **sicurezza di Rolandi nel riconoscimento non era illogica o impensabile** rispetto alle incertezze della descrizione originaria, potendo queste ultime essere superate dalla visione diretta della persona che aveva riconosciuto fotograficamente

Su questi presupposti di positiva valutazione del riconoscimento, la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro giunse a una **conclusione ritenuta illogica:**

*“dette considerazioni attenevano solo al meccanismo mentale del riconoscimento in genere e non potevano certamente escludere l'eventualità di un errore né l'eventualità che il processo di identificazione tra l'immagine ricordata e la persona direttamente osservata fosse stato alterato dall'inserimento di fattori suggestivi, ha ritenuto probabile che tra l'immagine del passeggero quale ricordata dal Rolandi e la persona mostratagli si fosse inserita l'immagine riprodotta dalla fotografia del Valpreda mostrata al teste in questura prima del riconoscimento formale, sì da fuorviare costui, determinandolo all'errore di persona; ha ritenuto, cioè, possibile che l'immagine fotografica suddetta, sovrapponendosi ai suoi originari ricordi delle sembianze del passeggero trasportato, avesse insidiosamente influito sul rapporto successivamente da lui effettuato tra la figura del Valpreda e la fisionomia della persona da lui descritta, sì da predisporlo all'identificazione, tra le cinque persone presentategli, di quella che più si avvicinava all'immagine riprodotta nella più volte citata fotografia.”*

Tale affermazione è contraddittoria rispetto al riconoscimento che Rolandi effettuò prima di vedere la fotografia, tanto da riferirne al prof. Pacelli.

Del tutto contraddittorio è rivolgere a favore dell'imputato la diversità di colore del cappotto indossato dal passeggero trasportato rispetto a quello di Valpreda in occasione del riconoscimento: fu Rolandi a parlare di colore diverso del cappotto, circostanza vera di cui erano a conoscenza solo l'imputato e la zia Rachele.

Oltre a queste contraddizioni e illogicità, la Cassazione rilevò che tutti gli altri elementi non erano stati considerati:

*“non ha operato alcun logico collegamento dell'esito della ricognizione operata dal Rolandi con il **fallimento dell'alibi** prodotto dall'imputato, con la **personalità del medesimo**, con la **posizione di preminenza** che aveva nel gruppo "XXII marzo", con i **suoi rapporti con il Merlino** e, quindi, con i **legami che univano quest'ultimo a Delle Chiaie** e con la **cellula veneta** e, infine, con la considerazione dal Borghese fatta in presenza dell'Ippolito subito dopo gli attentati circa un possibile espatrio del Valpreda.”*

*“Quanto alla prima circostanza, è da rilevare, anzitutto che la Corte predetta ha sostanzialmente ritenuto che l'alibi per il pomeriggio del 12 dicembre e per i giorni successivi 13 e 14 non aveva avuto conforto probatorio: invero, affermando che l'alibi non poggiava su basi solide ed inconfutabili, e che non era da escludere che "le contraddizioni" in cui erano caduti i suoi familiari fossero da attribuire ad un eccesso di zelo nel loro tentativo scoordinato di intervenire in aiuto di un congiunto, ha sostanzialmente affermato che detti testimoni avevano tutti mentito, appunto per aiutare il congiunto, onde non può non ritenersi del tutto illogico, travisante e contrario ad ogni regola di ermeneutica valorizzare dal punto di vista probatorio circostanze contraddittorie e peraltro smentite da fatti contrari, con argomentazioni semplicemente congetturali. Peraltro, come testè si è avvertito, oltre alla contraddittorietà tra le dichiarazioni della Torri e di Valpreda Emilio, padre dell'imputato, circa il commento che quest'ultimo avrebbe fatto alla notizia della strage, e che escludeva che il medesimo fosse rimasto in casa nel pomeriggio del 12 dicembre, sussistevano le smentite delle sorelle Sangalli all'affermazione di Torri Rachele di avere detto loro la sera del sabato "sono qui con mio nipote", dell'infermiera Orpi Giuseppina, testimone ritenuta attendibile, alla affermazione del Valpreda che essa l'aveva visto in casa dei nonni la mattina del 14 dicembre, e, infine, le deposizioni di Ermanno Ughetti e di Natali Enrico che avevano dichiarato di avere visto il Valpreda a Roma o il 13 o il 14 dicembre 1969, che contrastavano la versione dei familiari di costui secondo la quale l'imputato non si era allontanato da Milano in detti giorni. Dai rilievi testè fatti appare altresì incontestabile che anche nella valutazione dei vari elementi presi in considerazione sussiste quel vizio di fondo di cui si è detto, e cioè la mancanza di un esame globale degli elementi stessi.*

*Tale difetto di correlazione è poi assoluto in ordine alle altre circostanze sopra indicate, prima fra tutte la personalità del Valpreda. Invero la Corte di secondo grado, per potere avere una visione globale della reale posizione del Valpreda, avrebbe dovuto considerare che gli elementi di accusa di cui innanzi si è detto riguardavano una persona che aveva più volte dimostrato di essere capace di qualsiasi violenza, e che anzi, come emergeva dai suoi scritti indicati nella sentenza impugnata, ne aveva fatto una ragione di vita, essendo le sue idee compendiate nel motto bombe, sangue ed anarchia" scritto anche sulle pareti della baracca in cui alloggiava a Roma e, giusta le dichiarazioni del Borghese e dell'agente*

*Ippolito, aveva più volte realizzato tale idee, impiegando esplosivi, di cui aveva la disponibilità, in attentati e che nel corso di manifestazioni pubbliche aveva tentato di porre in atto azioni clamorose contro la incolumità pubblica e l'ordine sociale, non riuscendo nell'intento per l'intervento della polizia, informata dal detto agente di P.S., e così certamente sarebbe pervenuta nella convinzione che in tale contesto non poteva ritenersi poco probabile che il passeggero trasportato dal Rolandi fosse il Valpreda. E ciò tanto più in quanto la Corte aveva ritenuto per certo che nell'ambito del gruppo "XXII marzo", era stata esercitata un'attività di infiltrazione e di provocazione da parte del Merlino, (il quale, per rendere convincente la sua prima adesione a tale gruppo estremista, aveva commesso come risulta dalla relativa imputazione - capo 9 " un attentato dinamitardo alla sede del MSI. di Colle Oppio) per conto di Delle Chiaie, il quale a sua volta era, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, in diretto collegamento con la cellula veneta, che nella riunione del 16 novembre 1969 in cui era stato delineato quel programma di atti terroristici negli istituti bancari, fra i quali quello attuato nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, erano presenti sia il Valpreda sia il Merlino e che le posizioni di costoro erano strettamente legate e interdipendenti essendo i capi riconosciuti del gruppo predetto.*

*Inoltre la Corte non avrebbe dovuto omettere, nella valutazione complessiva di tutti gli elementi emersi a carico dell'imputato, la frase "va bene, a questa ora (il Valpreda) sarà espatriato", pronunciata dal Borghese nel corso dei commenti fatti con l'Ippolito sugli attentati in discorso, giacché anche tale indizio, inserito nella serie già evidenziata, avrebbe potuto concorrere a rafforzare la convinzione che la ricognizione operata dal Rolandi aveva riguardato un soggetto tutt'altro che insospettabile e che non si poneva affatto in contrasto logico con la matrice degli attentati."*

- Annullamento dell'assoluzione Tanzilli su impugnazione del P.G. (e rigetto del ricorso dell'imputato)
- Annullamento dell'assoluzione di Maletti e Labruna in relazione al reato di falso
- Rigetto ricorso assoluzione Maletti, Labruna e Giannettini sulla tentata evasione di Giovanni Ventura
- Rigetto ricorso su assoluzione di Giannettini per i reati di strage (ma anche il ricorso di Giannettini per un'assoluzione con formula piena)
- Rigetto ricorso su assoluzione di Pozzan per i reati di strage (ma anche il ricorso di Pozzan per un'assoluzione con formula piena e non per prescrizione in relazione al reato di partecipazione ad associazione sovversiva)
- Rigetto ricorso su assoluzione di Massari per i reati di strage
- Rigetto ricorso su assoluzione di Borghese e Gargamelli per i reati di strage
- Rigetto ricorsi Freda, Ventura, Merlino, Valpreda per la strage
- Rigetto ricorsi Valpreda, Merlino, Di Cola, Gargamelli, Bagnoli sull'associazione per delinquere
- Rigetto ricorso Della Savia sul deposito di armi ed esplosivi
- Rigetto ricorsi Freda e Giovanni Ventura sull'associazione sovversiva e sugli attentati del 1969
- Rigetto ricorso Angelo Ventura

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE NEI CONFRONTI DI FREDA, VENTURA, MERLINO E VALPREDÀ

- annulla la sentenza impugnata in ordine:

- a) ai reati di strage continuata, di fabbricazione, detenzione e porto di materie esplosive ascritti al Freda e al Ventura ai capi d'imputazione H, I, I-I, 1-2, 1-3 e al Valpreda e al Merlino ai capi 2-A, 2-B, 3, 6 e 7;
- b) al reato di falsità ideologica in atto pubblico ascritto al Maletti e al Labruna al capo DD) della rubrica;
- c) al reato di falsa testimonianza ascritto al Tanzilli al capo BB) della rubrica e rinvia gli atti per nuovo esame alla Corte di Assise d'Appello di Bari;

- rigetta nel resto il ricorso del P.G. nei confronti di Freda, di Ventura, di Maletti e di Labruna e rigetta i ricorsi dallo stesso P.G. proposti contro Ventura Angelo, Borghese Emilio, Gargamelli Roberto, Giannettini Guido, Massari Antonio, e Pozzan Marco.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI IMPUTATI "MINORI" DEL GRUPPO VENETO

Rigetta i ricorsi proposti dagli imputati Bagnoli Emilio, Borghese Emilio, Gargamelli Roberto, Di Cola Enrico, Della Savia Olivo, Torri Rachele, Lovati Ele, Valpreda Maddalena, Freda Franco, Ventura Giovanni, Giannettini Guido, Ventura Angelo, Mutti Claudio, Maletti Gian Adelio, Labruna Antonio, Merlino Mario Michele, Tanzilli Gaetano, Valpreda Pietro, Pozzan Marco nonché dalla parte civile Salfa Giulio nei confronti del Giannettini

**SCHEDA N. 7**

**IL GRUPPO ANARCHICO**

**PRIMA SENTENZA DI CASSAZIONE**

## PRIMA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 10.6.1982

Avverso le statuizioni della sentenza di appello, il Procuratore Generale propone ricorso nei confronti di:

BAGNOLI Emilio

DI COLA Enrico

DELLA SAVIA Olivo-Antonio

TORRI Rachele

LOVATI Ele

VALPREDA Maddalena

MARCHESIN Giancarlo (rinuncia al ricorso)

MUTTI Claudio

PAN Ruggiero (rinuncia al ricorso)

**VALPREDA Pietro**

**MERLINO Mario Michele**

**BORGHESE Emilio**

**GARGAMELLI Roberto**

FREDA Franco

VENTURA Giovanni

VENTURA Angelo

POZZAN Marco

GIANNETTINI Guido

TANZILLI Gaetano

MALETTI Gian Adelio

LABRUNA Antonio

MASSARI Antonio

*“in ordine all'assoluzione dei medesimi dal reato di strage continuato. Il Procuratore Generale ha dedotto con un unico complesso motivo, la violazione degli artt. 475 n. 3 e 524 n. 1 c.p. in relazione alle norme di diritto sostanziale la cui violazione forma oggetto delle constatazioni mosse a ciascuno degli imputati, rilevando che i giudici di appello avrebbero violato le regole dell'ermeneutica, per avere considerato gli indizi singolarmente e per avere escluso che ciascuno di essi potesse concorrere ad una convinzione di responsabilità, senza operare, in un giudizio critico globale, quella valutazione di sintesi, cioè, che consente la concatenazione logica del complesso indiziario”.*

La violazione dedotta nel ricorso dal Procuratore Generale, dovuta essenzialmente ad una valutazione delle prove indiziarie frammentaria e incapace di dare una visione d'insieme delle vicende legate ai reati di strage e a quelli connessi di fabbricazione, detenzione e porto di esplosivi (con conseguente pronuncia di assoluzione con formula dubitativa), viene ritenuta fondata nei confronti di Merlino, Freda, Ventura e Valpreda. La Corte ritiene che dalla sentenza di appello non emerga un apprezzamento delle risultanze indiziarie in aderenza ai canoni interpretativi stabiliti dalla legge o da elaborati dalla giurisprudenza.

I giudici d'appello hanno da un lato vanificato l'efficacia di alcuni indizi con supposizioni, dall'altro non hanno considerato altri rilevanti indizi nel loro complesso e concatenazione logica.

---

## AZIONE CONGIUNTA DEL GRUPPO VENETO E DEL GRUPPO XXII MARZO

*“Invero, la Corte di assise d'appello, pur avendo osservato che tale collegamento fosse tutt'altro che irragionevole, non ha tuttavia ritenuto di approfondire la questione osservando che, sul piano concreto, non emergevano validi elementi probatori, e, su quello giuridico, che fin dall'inizio del procedimento era mancata una visione unitaria delle contestazioni che permettesse una specifica collocazione di ognuno degli imputati predetti nell'ambito di un comune disegno criminoso”.*

La Corte rileva una sottovalutazione di elementi obiettivamente certi e la legittimità di una contestazione dell'unico disegno criminoso, qualora ne sussistano i requisiti concreti. Il riconoscimento di una responsabilità concorsuale dei gruppi non comporta una violazione del diritto di difesa, perché il fatto rimane il medesimo ed era già stato contestato agli imputati il concorso con altri concorrenti, non individuati.

### POSIZIONE DI MERLINO

Indizi sulla sua funzione di raccordo tra il gruppo anarchico e la destra veneta di Freda e Ventura, che la Corte d'Appello ha sottovalutato o travisato:

- dichiarazioni del teste Comacchio, secondo cui nella detenzione delle armi rinvenute in Castelfranco Veneto, erano implicati Ventura, Freda, Pan e Merlino: *“il Comacchio, nel collegare il Merlino ai fratelli Ventura, non fece un semplice accenno, ma precisò con reiterate dichiarazioni che i detti Ventura avevano senz'altro collegato il possesso delle armi e degli esplosivi rinvenuti in Castelfranco Veneto al Merlino e che il Ventura Luigi aveva precisato di conoscerlo bene e di avere avuto l'impressione che si trattasse di un "bravo ragazzo"; non solo, ma che il Comacchio si fosse espresso nei suddetti termini era stato confermato dal Marchesin in udienza allorché il primo aveva tentato di ritrattare la deposizione su tale punto per negare la esistenza di tale collegamento”.*
- il ruolo di Merlino di infiltrato nel gruppo anarchico, nonché istigatore e fomentatore: la Corte d'Appello ha ritenuto certi il ruolo di Merlino nella trama eversiva e il collegamento, insieme a Delle Chiaie, con la cellula della destra estrema. Merlino emerge come compartecipe morale e materiale degli attentati del 1969. Tuttavia, residuerebbero dubbi sull'alibi di Merlino e sul fatto che, se fosse stato davvero l'organizzatore degli attentati del 1969, si sarebbe premunito di un alibi credibile e non ci sarebbero state incongruenze con la versione fornita da Delle Chiaie.

Al contrario, secondo la Corte di Cassazione quelle dei giudici di Appello sono solo congetture, di fronte a fatti obiettivi: un alibi falso è stato valutato come prova a favore di Merlino, anziché a suo carico, insieme agli indizi già rilevati in maniera certa. *“La sentenza sul punto pecca di illogicità, per avere sminuito "una serie indiziante imponente" con due motivi rappresentati da costruzioni del tutto soggettive che peraltro sono lontane dal corso ordinario delle cose”.*

- visione d'insieme di tutti gli indizi acquisiti, come l'appuntamento del S.I.D. e la telefonata alle sorelle Minetti (in cui Merlino dice “qua bisogna che mi copriate a tutti i costi, se no parlo”): mancano nella sentenza d'appello i sillogismi probatori che uniscono la telefonata alle sorelle Minetti, l'appuntamento del S.I.D. e il fallimento dell'alibi.

Con riferimento all'appuntamento del S.I.D., *“la Corte di Assise d'Appello ha ritenuto di non potere attribuire al documento predetto valore probatorio pieno e sicuro a carico del Merlino, in quanto mancava la certezza della provenienza da quest'ultimo delle suddette notizie, spiegando che tale incertezza era dovuta”:*

- a) al fatto che il Maresciallo Tanzilli presentò inizialmente un breve appunto, costituito da un solo foglio dattiloscritto;
- b) al fatto che non era neppure chiaro come e da chi detto foglio fosse stato redatto;
- c) alla circostanza che dopo il 13 dicembre 1969 Serpieri non aveva potuto incontrarsi con Merlino, che fu fermato la sera del 12, senza essere rilasciato;
- d) al fatto che non si possa attribuire veridicità alle affermazioni provenienti da Merlino, sotto forma di vere e proprie confessioni stragiudiziali di partecipazione alle stragi, perché non avrebbe certo rilasciato queste dichiarazioni a Serpieri in quanto il 12 non c'era tempo né si conosce il luogo di questo incontro.

Tuttavia, ci sono le dichiarazioni rese al riguardo da Colonnelli, Genovesi e Cacciuttolo: risulta che il primo di detti ufficiali dichiarò di non avere mai avuto motivo di dubitare che tutto il contenuto dell'appunto in questione fosse stato riferito dal Serpieri al Tanzilli. A ciò è da aggiungere che il Tanzilli non negò di avere avuto tutte le informazioni dal Serpieri. Quindi, considerato che i giudici d'Appello hanno negato pieno valore probatorio al contenuto del S.I.D. a causa della incerta provenienza delle fonti, il mancato esame delle suddette testimonianze è una grave mancanza.

Con riferimento alla telefonata con le sorelle Minetti, nella sentenza d'appello c'è una *travisante interpretazione di parte del contenuto della telefonata intercorsa in merito agli attentati, tra le sorelle Patrizia e Maria Grazia Minetti, figlie della convivente di Delle Chiaie, laddove la Corte predetta (d'Appello) ha ritenuto la frase "qua bisogna che mi copriate a tutti i costi, se no parlo", quale formulazione di una congettura delle sorelle e non di una frase pronunciata realmente da Merlino".*

49

- ✓ mancata considerazione dei rapporti tra Freda e Delle Chiaie, che furono riferiti da Giovanni Ventura e confermati da Pozzan.
- ✓ mancata considerazione delle dichiarazioni di Pozzan, che riferì l'incontro tra Freda e Delle Chiaie dopo la strage con la preoccupazione di quest'ultimo per le conseguenze che sarebbero potute derivare nei confronti di Merlino.

#### POSIZIONE DI FREDA E VENTURA

La Cassazione ha individuato una serie di elementi ignorati dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro:

- ✓ realizzazione di 17 attentati prima del 12.12.1969;
- ✓ tutti gli attentati commessi da quel gruppo prima del 12.12.1969 erano diretti alla realizzazione del programma eversivo dell'associazione costituita dal "gruppo veneto" (per cui la condanna degli imputati è stata confermata);
- ✓ gli elementi specifici riguardanti le stragi del 12.12.1969 non erano riconducibili a persone qualunque, ma a imputati che avevano costituito un'associazione sovversiva con l'intento di sovvertire con la violenza l'ordine sociale costituito, realizzando azioni terroristiche;
- ✓ i singoli elementi indiziari a carico di Freda e Ventura sono stati valutati atomisticamente, a volte travisati, e non valutati congiuntamente a elementi certi.

*“Appare evidente, cioè, che detta Corte ha trascurato di valutare i detti elementi non tenendo conto che essi riguardavano non persone qualunque, ma individui che avevano dato vita ad una società sovversiva con il preciso intento di sovvertire, con la violenza, l'ordine sociale costituito e che non solo avevano palesato tali propositi con parole o scritti, ma da tempo avevano tentato e tentavano di conseguirlo attraverso, appunto, azioni terroristiche. E ciò è tanto più grave in quanto tale difetto d'impostazione ha influito nella analisi dei singoli elementi indiziari, i quali sono stati valutati, oltre che atomisticamente sotto taluni aspetti travisanti e senza tenere conto di circostanze decisive se coonestate con la certezza già raggiunta in ordine alla condotta complessiva dei due prevenuti”.*

La Corte enuncia i numerosi travisamenti:

- *“sul tipo di confezionamento degli ordigni adoperati dagli imputati dal 15 aprile al 12 dicembre 1969, dal quale i primi giudici avevano tratto motivo di convincimento, nel rilievo che esso, da un lato, denotava elementi di identità e dall'altro dimostrava che chi aveva preparato e usato gli ordigni aveva via via sperimentato sistemi di innesco sempre più sofisticati, per evitare insuccessi, fino a culminare nell'uso dei timers che garantivano una quasi certezza di deflagrazione delle bombe nel tempo predeterminato e contestualmente evidenziavano un logico inesorabile sviluppo del piano criminoso.”*
- La Corte d'assise d'appello di Catanzaro, pur affermando che esistevano analogie tra gli attentati del 1969 (da aprile al 12 dicembre), oltre che un progressivo affinamento delle tecniche di innesco, ha ritenuto che le caratteristiche tecniche e la potenzialità distruttiva di quelli del 12 dicembre era tale da far pensare a una matrice diversa. Tale affermazione è contraddittoria (perché “il progresso nella preparazione e potenzialità delle bombe altro non era che il risultato di quella sperimentazione verso forme di tecnica più evoluta precedentemente negato”) e non considera gli indizi nel loro complesso (“non ha posto in relazione il fatto che gli stessi imputati, condannati per i diciassette attentati precedenti, avevano acquistato, non molto tempo prima del 12 dicembre e, comunque, dopo gli attentati ai treni, i sofisticati congegni temporizzatori simili a quelli usati negli attentati del 12 dicembre, con la circostanza che il Comacchio ed il Pan videro in mano al Ventura proprio un timer in deviazione ed in epoca immediatamente successiva all'acquisto da parte del Freda dei cinquanta timers nonché con l'altra circostanza che negli attentati del 12 dicembre più volte mentovati furono usati, per contenere gli ordigni esplosivi cassette di ferro, che erano state richieste da Ventura al Pan e da Freda a Fabris , e ancora con il fatto che oggetto degli atti terroristici erano state proprio le agenzie bancarie indicate nelle confidenze fatte da detto Ventura al Pan”, quest'ultimo ritenuto dichiarante pienamente attendibile e veritiero)
- in ordine ai due indizi, cassette metalliche e obiettivi degli attentati, la Corte di Assise di Appello ha travisato i fatti accertati, perché, *“per dimostrare che gli attentati del 12 dicembre non potevano considerarsi un ulteriore sviluppo criminoso di quelli compiuti fin dall'agosto 1969 e che la circostanza delle cassette era del tutto equivoca hanno affermato che nella confidenza del Pan era mancata l'esplicita indicazione degli obiettivi dei futuri atti terroristici preannunciati dal Ventura, non avendo questi fornito alcuna precisazione in proposito. Infatti, dal confronto avvenuto al dibattimento tra quest'ultimo ed il Pan, costui affermò che il primo non solo gli aveva rivelato che il prossimo obiettivo degli attentati sarebbero state le agenzie bancarie ma gli aveva precisato che per l'avvenire le materie esplosive sarebbero state contenute non più in*

*cassette di legno ma proprio in quelle cassette di ferro ricercate da ambedue gli imputati in discorso.”*

- vizio di omesso esame concernente le analogie morfologiche e costitutive dell'esplosivo adoperato dal Freda e dal Ventura nell'attentato del 24 luglio e quella degli ordigni impiegati nei vari attentati del 12 dicembre e dell'esplosivo sequestrato in Castelfranco Veneto: entrambi confezionati con esplosivo Semigal-D, contenente binitrotoluolo, dal caratteristico odore di mandorle amare, esplosivo che era nella disponibilità degli imputati presso il deposito di Castelfranco (inoltre, un pezzo di carta rossa dello stesso tipo e colore di quella che avvolgeva l'esplosivo occultato nel deposito - teste Codonin - fu rinvenuto tra i residui dell'ordigno esploso all'Altare della Patria)

*“... trattasi, invero, di elementi indiziari di significato decisivo che non potevano non essere presi in considerazione e valutati sia singolarmente sia, e soprattutto, in correlazione con tutte le altre emergenze innanzi evidenziate, nonché con le circostanze vere e controllate che i due imputati, dopo avere compiuto gli attentati dell'8 agosto, avevano manifestato il proposito di proseguire nel crescendo criminoso con attentati sempre più gravi; avevano acquistato temporizzatori rilevatesi dello stesso tipo di quelli adoperati in almeno due dei cinque attentati del 12 dicembre; si erano istruiti nell'impiego di tali temporizzatori negli ordigni esplosivi, ricercando cassette metalliche che meglio potessero contenerli in uno alle sostanze esplodenti; avevano dato, circa l'acquisto e la detenzione dei timers, giustificazioni del tutto pretestuose; due giorni prima della strage, avevano acquistato a Padova quattro borse identiche a quelle adoperate in almeno due degli attentati del 12.12 e, infine, il Ventura, quasi all'ora dell'attentato alla Banca Nazionale del Lavoro in Roma, si trovava nei pressi di questa e dopo qualche tempo era stato in grado di riferire al Lorenzon particolari assolutamente inediti circa il sistema di temporizzatore adoperato nella confezione dell'ordigno, nonché circa le modalità di collocazione di questo, redigendo addirittura uno schizzo planimetrico del sottopassaggio di detta banca”.*

#### - POSIZIONE DI VALPREDÀ

Anche in questo caso, la Corte di Cassazione ritiene che i giudici di appello siano incorsi in errori logici e svalutazioni di dati certi come mere supposizioni, tramite *“una sistematica svalutazione di elementi validi di prova, sia pure induttivi, con fatti scagionanti probabili o addirittura possibili, non considerando che la statuizione di assoluzione con formula dubitativa deve fondarsi sul contrasto tra dati obiettivi e non sul dubbio soggettivo del giudice, dubbio che, come più volte è stato affermato da questa Corte, deve rispecchiare l'obiettiva incertezza delle prove”.*

- Riconoscimento del tassista Rolandi

la Corte di Assise di Appello parte da presupposti di positiva valutazione di questa prova:

- a) buona fede del testimone, insussistenza di prove sulla macchinazione politica contestata dalla difesa, compatibilità della descrizione delle fattezze indicate da Rolandi con quelle di Valpreda;
- b) la Corte ha disatteso altresì le contestazioni della difesa sul colore della borsa indicata dal tassista (la perizia non escluse che fosse nera come riferito) e sulla necessità di prendere il taxi (circostanza inconfidente rispetto alla bontà del riconoscimento);
- c) la sicurezza di Rolandi nel riconoscimento non è stata ritenuta illogica o impensabile rispetto alle incertezze della descrizione originaria, potendo queste ultime essere state

superate dalla visione diretta della persona che aveva riconosciuto fotograficamente in Questura.

Su questi presupposti di positiva valutazione del riconoscimento, la Corte d'Assise d'appello è giunta a una conclusione ritenuta illogica: *“dette considerazioni attenevano solo al meccanismo mentale del riconoscimento in genere e non potevano certamente escludere l'eventualità di un errore né l'eventualità che il processo di identificazione tra l'immagine ricordata e la persona direttamente osservata fosse stato alterato dall'inserimento di fattori suggestivi, ha ritenuto probabile che tra l'immagine del passeggero quale ricordata dal Rolandi e la persona mostratagli si fosse inserita l'immagine riprodotta dalla fotografia del Valpreda mostrata al teste in questura prima del riconoscimento formale, sì da fuorviare costui, determinandolo all'errore di persona”*.

Tale affermazione è contraddittoria rispetto al riconoscimento che Rolandi effettuò prima di vedere la fotografia, tanto da riferirne al prof. Pacelli. Inoltre, non vi è la prova che tra la descrizione fornita di Valpreda e il suo riconoscimento visivo tra 5 persone sia stata interposta la visione della foto di Valpreda.

*“la Corte di secondo grado da un lato, per superare un complesso indiziario consistente, univoco e convergente, ha contrapposto esclusivamente una propria incertezza soggettiva sulla possibilità che il Rolandi avesse un errore di persona procedendo alla ricognizione formale del Valpreda, e, dall'altro ha ommesso di valutare i singoli elementi indizianti globalmente, di talché è mancato quel giudizio di sintesi che costituisce il necessario supporto di ogni corretta decisione, e che pertanto detti vizi non possono non portare all'annullamento”*.

- Il cappotto diverso è usato come indizio a favore di Valpreda e della inattendibilità del riconoscimento di Rolandi: invece, dato che era vero che Valpreda aveva cambiato cappotto prendendolo da casa della zia, il riconoscimento vede rafforzata la sua attendibilità.

- L'alibi di Valpreda non ha avuto alcun conforto probatorio: *“è da rilevare, anzitutto che la Corte predetta ha sostanzialmente ritenuto che l'alibi per il pomeriggio del 12 dicembre e per i giorni successivi 13 e 14 non aveva avuto conforto probatorio: invero, affermando che l'alibi non poggiava su basi solide ed inconfutabili, e che non era da escludere che "le contraddizioni" in cui erano caduti i suoi familiari fossero da attribuire ad un eccesso di zelo nel loro tentativo scoordinato di intervenire in aiuto di un congiunto, ha sostanzialmente affermato che detti testimoni avevano tutti mentito, appunto per aiutare il congiunto, onde non può non ritenersi del tutto illogico, travisante e contrario ad ogni regola di ermeneutica valorizzare dal punto di vista probatorio circostanze contraddittorie e peraltro smentite da fatti contrari, con argomentazioni semplicemente congetturali”*.

*“la Corte di secondo grado non ha operato alcun logico collegamento dell'esito della ricognizione operata dal Rolandi con il fallimento dell'alibi prodotto dall'imputato, con la personalità del medesimo, con la posizione di preminenza che aveva nel gruppo "22 marzo", con i suoi rapporti con il Merlino e, quindi, con i legami che univano quest'ultimo a Delle Chiaie e con la cellula veneta e, infine, con la considerazione dal Borghese fatta in presenza dell'Ippolito subito dopo gli attentati circa un possibile espatrio del Valpreda”*.

- POSIZIONI DI GARGAMELLI E BORGHESE

La Corte di Cassazione conferma l'assoluzione per assenza di vizi logici o contraddizioni.

Entrambi erano giovani del circolo XXII marzo esaltati e inclini alla violenza, ma sprovveduti e immaturi, oltre che privi di mezzi tecnici e finanziari; capaci di "lanciare un'idea" ma non di tradurla in un'operazione ben rifinita e complessa.

Borghese e Gargamelli non poterono realizzare personalmente alcuno degli attentati, trovandosi in luoghi diversi all'ora in cui si verificarono le esplosioni.

Non sono valutati come indizi i propositi velleitari manifestati dal gruppo, né le confidenze fatte da Borghese a Ippolito il giorno 13.12.1969.

In definitiva, la Corte di Cassazione pronuncia:

- Rigetto ricorso su assoluzione di Borghese e Gargamelli per i reati di strage
- Rigetto ricorsi Freda, Ventura, Merlino, Valpreda per la strage
- Rigetto ricorsi Valpreda, Merlino, Di Cola, Gargamelli, Bagnoli sull'associazione per delinquere
- Rigetto ricorso Della Savia sul deposito di armi ed esplosivi
- Rigetto ricorsi Freda e Giovanni Ventura sull'associazione sovversiva e sugli attentati del 1969
- Rigetto ricorso Angelo Ventura

#### LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE NEI CONFRONTI DI FREDA, VENTURA, MERLINO E VALPREDA

- 1) annullamento della sentenza impugnata in ordine:
  - a) ai reati di strage continuata, di fabbricazione, detenzione e porto di materie esplodenti ascritti al Freda e al Ventura ai capi d'imputazione H, I, I-I, 1-2, 1-3 e al Valpreda e al Merlino ai capi 2-A, 2-B, 3, 6 e 7;
- 2) rigetta nel resto il ricorso del P.G. nei confronti di Freda, di Ventura e rigetta i ricorsi dallo stesso P.G. proposti contro Ventura Angelo, Borghese Emilio, Gargamelli Roberto.

**SCHEDA N. 8**

**LA DESTRA VENETA  
IL GRUPPO ANARCHICO**

**IL GIUDIZIO DI RINVIO (CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI  
BARI)  
LA SECONDA CASSAZIONE**

## **Corte di Assise d'appello di Bari dell'1.8.1985**

<http://www.fontaliarepubblicana.it/documents/393-processo-catanzaro-corte-dassise-dappello-di.html>

### Imputati coinvolti

**VALPREDA Pietro**

**MERLINO Mario Michele**

**FREDA Franco**

**VENTURA Giovanni**

**TANZILLI Gaetano**

**MALETTI Gian Adelio**

**LABRUNA Antonio**

Appello di tutti gli imputati e del Procuratore Generale di Catanzaro per l'assoluzione di Valpreda e Merlino, avverso la sentenza della Corte d'Assise di Catanzaro del 23.2.1979:

- Tanzilli condannato per il reato di falsa testimonianza in relazione alle notizie riportate nella nota del 16 dicembre 1969 (avendo negato di averle apprese da Serpieri) alla pena di un anno di reclusione
- Merlino e Valpreda assolti per insufficienza di prove dal reato di strage in relazione all'attentato del 12.12.1969 alla sede BNA di piazza Fontana e con formula piena (per non aver commesso il fatto) in relazione agli attentati alla BNA di Roma, all'Altare della Patria
- Freda e Ventura condannati per il reato di strage in relazione agli attentati del 12.12.1969 e altri reati alla pena dell'ergastolo
- Maletti e Labruna condannati per il reato di falsità ideologica relativo al passaporto a nome Zanella Mario utilizzato da Pozzan per l'espatrio, del favoreggiamento di Pozzan, di Giannetini e per il falso materiale in scrittura privata in favore di Pozzan alla pena di 4 anni di reclusione Maletti e di due anni di reclusione Labruna

55

### **Tanzilli**

La Corte d'Assise d'appello di Bari ritiene che gli elementi di prova rivalutati e acquisiti in sede di rinnovazione (nuovo esame dei testi Antonio Cacciuttolo, Giorgio Genovesi e Mario Santoni e primo esame di Giovanni Marrocco, ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, indicato dal Tanzilli come teste a discarico) impongano l'assoluzione di Tanzilli perché questi riferì il vero nella deposizione al G.I. di Milano.

È emerso con certezza che il 13.12.1969 Tanzilli consegnò al maggiore Ceraolo, suo superiore, un appunto siglato diverso dall'appunto S.I.D. del 16.12.1969 prodotto in giudizio. L'appunto consegnato da Tanzilli era breve e conteneva poche notizie, a differenza di quello elaborato e complesso del 16.12.1969.

### **Merlino**

Il tema della decisione su Merlino è *"verificare se questi fu il tramite di un collegamento tra il gruppo eversivo veneto di Freda e Ventura e quello romano di Stefano Delle Chiaie e se in esecuzione delle azioni eversive concordate dai due gruppi vi fu coinvolgimento degli anarchici del circolo "XXII marzo" in cui Merlino si era infiltrato per*

---

*conto del Delle Chiaie, e in particolare di Pietro Valpreda”.*

Gli elementi valutati dalla Corte d’Assise di Catanzaro sono esaminati dal giudice del rinvio.

Le **dichiarazioni di Comacchio**, se interpretate rigorosamente, denotano solo l’esistenza di un mero rapporto di conoscenza tra Merlino e i fratelli Ventura, *“assolutamente inidoneo a caratterizzare un certo tipo di impegno politico con finalità eversive e ancora meno a dedurre la partecipazione del Merlino alle stragi del 12.12.1969”.*

**L’incontro tra Merlino e Delle Chiaie dell’11.12.1968** fu del tutto casuale (dichiarazioni di Fabbruzzi, Pennisi e Guarino) e dalle poche battute che i due scambiarono deve *“ragionevolmente escludersi che il contenuto potesse riferirsi agli attentati del giorno successivo”.*

**Sull’alibi di Merlino**, la Corte d’Assise d’appello di Bari escluse la falsità sulla base delle dichiarazioni di Patrizia e Maria Grazia Minetti, di Delle Chiaie, di Claudio e Riccardo Minetti, di Leda Pagliuca.

La **telefonata tra le sorelle Minetti** del 2.2.1970 non è univocamente interpretabile nel senso di un coinvolgimento di Merlino nelle stragi.

*“A un certo punto della telefonata Patrizia dice: ‘evidentemente il Merlino ha detto: ‘qua bisogna che mi coprite a tutti i costi, se no parlo’. Questa frase, interpretata nel senso che Merlino aveva chiesto una copertura per l’ora dell’esplosione degli ordigni attraverso un falso incontro con Delle Chiaie, è soltanto una congettura di Patrizia, una sua ricostruzione priva di riscontri col pensiero e alla volontà del Merlino che autorizzasse quella deduzione; è, insomma, un’illusione. Se ne trae conferma dal rilievo che nel testo della conversazione telefonica segue un’affermazione della stessa Patrizia di tenore opposto: ‘magari, sarà pur vero che ci stava, però...’ che è un esplicito riferimento alla possibilità che effettivamente il Merlino si fosse recato a casa Minetti e lì si fosse incontrato con Riccardo nell’ora sopra precisata”.*

**L’appunto del S.I.D. del 16.12.1969** è un anonimo e non può essere utilizzato nei confronti di Merlino.

Per questo deve essere confermata la formula assolutoria piena per tutti gli attentati del 12.12.1969 (a esclusione di quello alla BNA di piazza Fontana) per non aver commesso il fatto.

Quanto all’attentato alla BNA di Piazza Fontana, la Corte d’Assise d’appello di Bari, sulla base degli accertamenti compiuti, prospetta che *“...Merlino potrebbe avere svolto, meglio che altri, dentro il “XXII marzo”, opera di sollecitazione e di coinvolgimento nei confronti di Valpreda, al fine di impegnarlo a compiere quella operazione che determinò la strage alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano.”*

Elementi indiziari dell’accusa:

- Marcoratti riferì che alla riunione del 16.11.1969, presenti Merlino e Valpreda, fu proposto di compiere attentati alle banche
- Aldino Buchetti, direttore della BNA di Milano, era amico di Aldo Merlino, padre di Mario e ciò potrebbe aver indotto la scelta di quell’istituto
- Merlino e Valpreda erano i più intemperanti del gruppo “XXII marzo”.

*“La mancanza, però, di elementi di certezza in questa direzione e i dubbi sulla partecipazione dello stesso Valpreda, come sarà spiegato in sede di esame delle relative posizioni processuali, impongono la conferma dell’assoluzione del Merlino per insufficienza di prove dalla relativa imputazione di strage.”*

## Valpreda

Elementi indiziari di accusa:

- ✓ riconoscimento del tassista Rolandi
- ✓ fallito alibi di Valpreda per i giorni 12, 13 e 14 dicembre
- ✓ i suoi rapporti con Merlino
- ✓ la sua personalità

### Riconoscimento di Rolandi:

- sono superati alcuni iniziali dubbi prospettati dalla difesa Valpreda: *il colore della borsa vista da Rolandi, che era in realtà dello stesso colore di quella utilizzata nella strage; l'uso del taxi, ritenuto non incongruo perché consentiva di allontanarsi rapidamente dal luogo della strage; il pagamento della corsa senza attendere il resto, come è d'uso e come è giustificato dall'esigenza di allontanarsi*
- ritiene che chiunque, con i dati in possesso di Rolandi, avrebbe ricollegato il passeggero alla strage

La Corte d'Assise d'appello di Bari ribadisce che Rolandi era un testimone in piena buona fede, animato da sincera volontà di collaborare con la giustizia per la ricerca della verità (come conferma la questione del cappotto indossato dal passeggero e da Valpreda al momento del riconoscimento).

La *questione del cappotto* è significativa della buona fede e attendibilità soggettiva di Rolandi, atteso che è emerso nel processo che Valpreda indossava il giorno 12 un cappotto diverso da quello indossato in occasione del riconoscimento.

Il punto critico del riconoscimento è la descrizione che fece Rolandi:

*“Di questo riconoscimento la Corte non ritiene ci si possa appagare.*

*Rolandi è certamente persona in buona fede e al di sopra di ogni sospetto, ma il suo riconoscimento non può assurgere a dignità di prova sicura di responsabilità per le condizioni psicologiche in cui lo compì. Sicché può ragionevolmente affermarsi che nel momento in cui Rolandi effettuò il riconoscimento di Valpreda, nei suoi meccanismi mentali la fotografia mostratagli dal Questore e le persuasive conferme di assomiglianza tra l'identikit e la fotografia espresse dal Questore e dal colonnello Favali possono essere prevalse rompendo l'unità del collegamento tra l'immagine del passeggero trasportato e il soggetto, individuato tra le cinque persone mostrategli dal magistrato. Il che non significa opporre un'astratta possibilità di errore ad un riconoscimento sicuro e certo operato da persona attendibile e in perfetta buona fede, ma valutare criticamente un riconoscimento operato sotto l'influenza di condizioni atte a fuorviare il riconoscimento stesso. Peraltro, il dubbio del collegio trae conferma anche da circostanze obiettive, come la breve durata dell'incontro, i pochi momenti in cui il taxista e il passeggero stettero l'uno di fronte all'altro, l'ora crepuscolare di una uggiosa giornata invernale. Rolandi e il suo passeggero poterono guardarsi in faccia -ve molto fuggacemente - nei brevi istanti in cui il passeggero indicò al taxista il percorso da fare. Per il resto del tempo poté solo guardarlo attraverso lo specchio retrovisore in condizioni di scarsa visibilità. Tempo e condizioni insufficienti perché i connotati di una persona potessero fissarsi nella mente dell'osservatore, per quanto acuto ed attento fosse. Onde, la verosimiglianza dell'ipotesi che l'immagine riprodotta nella fotografia mostrata dal Questore Guida abbia potuto influenzare il riconoscimento. Benché superfluo va rilevato che siffatte perplessità non possono essere superate dalla puntualizzazione fatta dal Rolandi sul diverso cappotto indossato dal passeggero rispetto a*

*quello che Valpreda indossava al momento del confronto. Essa infatti non ha carattere assoluto; qualora la persona trasportata il 12.12.69 fosse stata diversa dal Valpreda sicuramente avrebbe indossato cappotto diverso da quello indossato da quest'ultimo in sede di confronto."*

**Sull'alibi di Valpreda** la Corte d'Assise d'appello di Bari condivise quanto ritenuto dalla Corte d'Assise di Catanzaro:

- le dichiarazioni di Rachele Torri erano contraddittorie e inattendibili, per cui non è affidabile quanto riferì circa il fatto che Valpreda rimase a casa sua tutto il pomeriggio del 12 dicembre perché affetto da influenza;
- incerto è anche il modo in cui Valpreda trascorse le giornate del 13 e 14 dicembre.

Quanto ai **rapporti con Merlino**, il paventato coinvolgimento di Ventura da parte dell'esponente di destra infiltrato nel gruppo "XXII marzo" non ha trovato conferma, rimanendo una mera ipotesi.

Quanto alla **personalità di Valpreda** e al **giudizio globale sugli elementi acquisiti**.

*"Dalle risultanze processuali è emerso che Valpreda era tutt'altro che alieno dalla violenza: lo segnalano i suoi precedenti penali (condannato per rapina, associazione per delinquere ecc.); alcuni suoi scritti propugnano la violenza come unico mezzo per conseguire una società migliore; il suo motto era "bombe, sangue e anarchia" e lo teneva scritto financo sulle pareti della baracca in cui alloggiava a Roma; stando alle dichiarazioni di Emilio Borghese e dell'agente di P.S. Ippolito, infiltrato nel gruppo "XXII marzo" aveva la disponibilità di esplosivo, nel corso di manifestazioni pubbliche aveva tentato di porre in atto azioni clamorose con pericolo per la pubblica incolumità non riuscendo nell'intento per l'efficace intervento delle forze dell'ordine tempestivamente informate.*

*Tutto questo però, non può valere a colmare l'insufficienza probatoria dell'elemento principale di accusa - la ricognizione del Rolandi - e degli indizi emersi nel corso del giudizio: l'incertezza dell'alibi prospettato dal Valpreda, la sua posizione di preminenza nel gruppo "XXII marzo", i suoi rapporti con Merlino, la considerazione fatta dal Borghese subito dopo gli attentati, che Valpreda era già espatriato. La personalità del prevenuto può meglio qualificare ciascun indizio ma essi rimangono sempre privi del requisito della certezza probatoria indispensabile per un'affermazione di responsabilità giuridicamente valida.*

*Né quel requisito può essere conseguito operando un collegamento tra l'esito della ricognizione fatta dal Rolandi e tutti gli indizi teste segnalati perché questi ultimi non hanno una propria consistenza accusatoria e la loro interpretazione non ha carattere di univocità per cui non porta a concludere che la persona trasportata dal taxista Rolandi il pomeriggio del 12 dicembre 1969 era con assoluta certezza Pietro Valpreda.*

*Anche per questa via deve quindi concludersi che la lunga indagine giudiziaria non ha consentito di dare certezza alla ipotizzata responsabilità di Valpreda in ordine ai fatti di strage del 12.12.69."*

Sono rigettate le richieste della difesa Valpreda e del Procuratore Generale perché, anche con riguardo alla strage di piazza Fontana, l'imputato fosse assolto con la formula piena, sia perché quel ricorso era stato rigettato dalla Cassazione, definendo un giudicato, sia perché gli elementi acquisiti (riconoscimento, alibi fallito, personalità di Valpreda) delineano un quadro probatorio non certo ma adeguato per una soluzione con formula dubitativa dell'assoluzione.

Sugli attentati di Roma e della Banca Commerciale di Milano è confermata

l'assoluzione con formula piena.

### **Freda e Ventura.**

La Corte del rinvio analizza tutti gli elementi su cui era fondata la condanna.

### **I TIMERS**

Sui timers non si può condividere l'assunto che in due attentati su cinque furono utilizzati sistemi dello stesso tipo di quelli acquistati da Freda.

Non vi è prova che neanche alla Banca Commerciale vi fosse un timer da 60 a deviazione, perché la sola presenza del dischetto non prova l'assunto accusatorio.

Il timer della BNL di Roma non è certo che fosse da 60 minuti, perché la piastrina rinvenuta, fino al 1969, era uguale per tutti gli interruttori.

*“L'argomento 'timers' è risultato perciò svalutato e degradato da indizio a mero sospetto, nei confronti del Freda essendo emerso che soltanto alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma fu adoperato un ordigno con timer in deviazione; ma per nessuno degli ordigni impiegati nei cinque attentati si è potuto dimostrare con certezza che furono usati timers da 60 minuti. È una mera illazione, partendo dalle scarse risultanze acquisite, voler risalire a tutti gli ordigni adoperati*

*nei cinque episodi criminosi ed asserire che tutti avevano le stesse caratteristiche dei timers acquistati da Freda: significa proprio voler dare per dimostrato quello che invece si vuole dimostrare.”*

Perde valenza indiziante il mancato riscontro all'affermazione di Freda dell'essere stati i timers consegnati al capitano Hamid (su cui la Corte d'Assise d'appello di Bari condivise le perplessità della Corte d'Assise di Catanzaro).

### **LE BORSE**

Anche sull'acquisto delle borse presso il negozio di Padova, nessun elemento di accusa può trarsi nei confronti di Freda: non l'identità tra quelle acquistate e quelle utilizzate negli attentati (solo quella della Banca Commerciale era un modello 2131 Mosbach-Gruber di colore nero e il supporto della maniglia di una collocata all'Altare della Patria corrispondeva a quello della borsa della Banca Commerciale, mentre le altre tre borse non appartenevano al modello 2131), il cordino con il prezzo (rilevato nella fotografia della borsa della Banca Commerciale) era apposto anche dal negozio Biagini di Milano oltre che da quello “Al Duomo” di Padova; il cordino di quest'ultimo negozio era diverso da quello apposto sulla borsa della Banca Commerciale di Milano.

Oltre a ciò, ragioni logiche escludono che l'acquisto avvenuto due giorni prima del 12 dicembre potesse essere quello delle borse utilizzate negli attentati.

Infine, il riconoscimento di Freda quale acquirente delle borse non è affidabile, atteso che la commessa lo riconobbe sulla base della fotografia apparsa sui giornali, ma non lo riconobbe nelle successive ricognizioni (senza che la paura potesse averla determinata a un errato riconoscimento).

### **LE DICHIARAZIONI DI LORENZON**

*“La Corte osserva che il racconto del Lorenzon e i tempi e i modi in cui venne svolto segnalano la scarsa attendibilità della testimonianza. Le cose dette con riferimento agli attentati del dicembre 1969 sono prive di contorni definiti, e quindi legittimano il sospetto*

*che non provengono "dall'autore della strage", ma che siano deduzioni fatte dal Ventura sulla base di notizie raccolte intorno a fatti realmente avvenuti e commentati col Lorenzon. A fine dicembre 1969, non era difficile per un "pensatore" come Lorenzon, e per un "chiacchierone" come Ventura, prestando orecchio alle varie dicerie, teorizzare una strategia partendo dagli attentati dell'aprile e del maggio 1969 e utilizzando le informazioni che sui fatti politici e sociali del paese correavano un po' sulla bocca di tutti."*

## **L'ALIBI DI VENTURA**

Per il 12 dicembre Ventura addusse un alibi: non era a Milano ma a Roma, dove giunse in treno alle 17:00; tornò a Treviso il 13 dicembre in aereo (produsse biglietto del viaggio)

La Corte d'Assise d'appello di Bari afferma che non può dubitarsi che il 12 dicembre Ventura era a Roma: è illogico che lo avesse affermato (perché era un elemento a carico trovarsi a Roma); lo confermò Pozzan in termini analoghi a quelli di Ventura.

Sulla questione della crisi epilettica del fratello Luigi (riferita da Giovanni al G.I. di Milano il 7.3.1983), la Corte d'Assise d'appello di Bari ritiene che non vi sia smentita (e che prima era stata descritta da Pozzan): le crisi epilettiche furono più di una, come emerge dalle dichiarazioni di Pozzan, di padre Sartorio integrate dalla lettera che attestò esservi state crisi epilettiche prima del 14 dicembre 1969 e dal dott. Ghirardi, che indicò una visita di Luigi Ventura l'11.12.1969 per una crisi epilettica; anche i documenti acquisiti (libretto delle assenze di Luigi Ventura che attesta l'assenza da scuola dal giorno 9 al 12 dicembre) confermano le crisi precedenti.

Sull'alibi anche Lorenzon fornì un elemento di conferma, atteso che in occasione della ritrattazione della ritrattazione affermò che Giovanni Ventura gli aveva detto che non era responsabile perché alle 17:00/17:15 era in treno diretto a Roma (e per questo a Lorenzon venne il dubbio di aver accusato una persona innocente).

L'alibi è elemento che smentisce anche le altre affermazioni di Lorenzon su quanto gli aveva riferito Giovanni Ventura: lo schizzo del sottopassaggio della BNL, i rischi che aveva corso la persona che aveva piazzato la bomba, l'impiego di un temporizzatore.

Anche le deposizioni di Lorenzon sui movimenti di Giovanni Ventura tra il 5 e il 14 dicembre non sono univoche. Due versioni, quella del 17.1.1970: Ventura era partito in aereo per Roma verso le 18 dell'8 o 9 dicembre; il 10 o l'11 telefonò a casa Ventura dove apprese dalla nonna che era rientrato qualche giorno prima ed era subito ripartito. Quella del 27.1.1972: due o tre giorni dopo l'8 o il 9 aveva telefonato a casa Ventura e la nonna gli aveva detto che Giovanni era rientrato e ripartito subito.

*"Comunque, le dichiarazioni di Giovanni Ventura, in epoca in cui lo stesso non era ancora imputato di strage, le dichiarazioni di Marco Pozzan, anche queste di data non sospetta perché precedenti alle dichiarazioni di Ventura, gli stessi riferimenti di Lorenzon, innanzi esaminati, rendono credibile l'assunto che, il giorno 12 dicembre 1969, il Ventura giunse a Roma in treno dopo le ore 17.00, quando la bomba alla Banca del Lavoro era già esplosa".*

## **I TIMERS IN MANO A VENTURA**

Le dichiarazioni di Lorenzon e Comacchio non consentono di affermare che il timer visto nelle mani di Ventura fosse lo stesso.

Fabris dichiarò che aveva visto Freda consegnare un timer a Ventura (che, dopo averlo negato aveva ammesso che era vero, precisando di averlo sottratto a Freda, in linea con il

ruolo che avrebbe assunto di collaboratore dei servizi).

Comacchio però, ricollegò l'uso del timer ad attentati a treni (nell'epoca immediatamente antecedente agli attentati del 12 dicembre).

*“Pertanto, se di indizio si vuole parlare a proposito di questo episodio si può subito obiettare che alquanto scarsa è la sua efficacia sotto due profili:*

*1) Giovanni Ventura collegava l'utilizzazione dei timers ad attentati su convogli ferroviari;*

*2) la ricerca di persone capaci di utilizzare i timers a pochi giorni dalla strage fa ragionevolmente ritenere che siano stati altri a preparare e collocare le bombe.*

*Gli esecutori di attentati del genere non si improvvisano né si cercano all'ultimo momento. Il rilievo diventa ancor più valido se si considera che Comacchio ricevette il timer, lo tenne con sé per qualche giorno o anche per una settimana e poi se ne liberò buttandolo, senza che Ventura fosse più tornato a chiedergli notizie”.*

### **LA RICHIESTA DI CASSETTE METALLICHE**

Analogo ragionamento a quello per i timers: a Fabris nel settembre, Freda chiese di procurargli cassette metalliche per collocarvi un commutatore; sempre a settembre analoga richiesta fu rivolta da Ventura a Pan, per utilizzare le cassette metalliche al posto di quelle in legno (evidentemente negli attentati, perché di legno erano quelle dei treni).

Ma la richiesta non fu più rivolta loro da settembre a dicembre, né risulta che furono altrove acquistate.

È un mero sospetto e non è un indizio.

### **ATTENTATI DINAMITARDI COMPIUTI DA APRILE AD AGOSTO 1969**

*“La Corte osserva che i motivi indicati non sono validi per attribuire gli attentati del 12 dicembre alla stessa matrice criminosa degli altri diciassette precedenti per i quali è intervenuta condanna definitiva del Freda e di Giovanni Ventura. Gli elementi di distinzione che li caratterizzano e precisamente l'uso di contenitori metallici invece che quelli di legno o di cartone, l'impiego di timers invece degli orologi Rhole o delle elettrocalamite, l'alta potenzialità offensiva degli ordigni aggravata dalla collocazione in luoghi chiusi sono di tale rilevanza da prevalere su quelli comuni peraltro di dubbia valenza indiziante”.*

L'esplosivo era diverso, a eccezione di quello del 24 luglio al Palazzo di Giustizia di Milano.

Se l'ordigno del 24 luglio non esplose, mentre esplosero quelli di agosto, sarebbe stato logico utilizzare quest'ultimo, né è decisiva la circostanza che Ventura confessò l'attentato del 24 luglio.

*“Non si va fuori delle risultanze processuali se si afferma che nel 1969 nel paese c'era grande abbondanza di materiale esplodente con facilità di accesso all'acquisto.”.*

Per cui anche se l'esplosivo è identico, *“non può ragionevolmente escludersi”* che gli attentatori del 12 dicembre siano diversi da quelli del 24 luglio.

Diversi sono gli obiettivi e quelli del 12 dicembre rappresentano un salto di qualità: tre banche di grande prestigio nazionale e il monumento più caro a tutti gli italiani.

Di attentati alle banche parlarono sia i gruppi dell'eversione di destra sia i gruppi anarchici (deposizione di Macoratti), quindi, non erano solo discorsi di Freda e Ventura.

La carta rossa che avvolgeva l'ordigno all'Altare della Patria è per una mera coincidenza identica a quella che avvolgeva parte dell'esplosivo di Castelfranco (come

confermato dal teste Giulio Cadorin, esperto di esplosivi, che affermò che è il polverificio fabbricante che sceglie l'involucro e il colore del materiale avvolgente: quindi tutto l'esplosivo di un certo tipo è avvolto nella medesima confezione e maniera), nè risulta che la carta di Castelfranco avesse subito le alterazioni riscontrate in quella rinvenuta all'Altare della Patria.

La confessione di Ventura sulla sua partecipazione agli attentati del 24 luglio e di Torino appare determinata da una scelta difensiva (non è chiaro se le si crede o meno), non attendibili come tutte quelle contenute nello sviluppo delle sue dichiarazioni: il sodalizio Delle Chiaie – Freda come artefice degli attentati del dicembre 1969; la presenza di Delle Chiaie alla riunione del 18.4.1969 (smentita dagli accertamenti); la sua collaborazione con i servizi per il tramite di Giannettini (logicamente inattendibile, tardiva e palesemente strumentale alla difesa)

L'accusa relativa alla sua tentata evasione è stata smentita.

La difesa di Ventura circa l'abbandono del sodalizio criminale con Freda dopo l'agosto 1969 è smentita.

*“Ma sia l'attitudine al compimento di azioni eversive, che indubbiamente emerge dalla loro condanna per il delitto di associazione sovversiva, sia il proposito, che entrambi espressero, di continuare, anche dopo l'agosto 1969, a svolgere attività eversiva con attentati in luoghi chiusi (Freda) e su convogli ferroviari (Ventura) non si traducono in grossi contributi all'accusa per i gravissimi fatti del 12 dicembre 1969.”*

*“In definitiva, tutti gli indizi emersi a carico di Freda e Ventura, valutati singolarmente e coordinati in un giudizio globale, sono ben lontani dal sorreggere un'affermazione di responsabilità, non convergendo univocamente verso questa direzione.*

*Infatti, esclusa l'efficacia indiziante degli elementi "oggettivi" a carico, costituiti dai timers acquistati da Freda e dalle borse vendute nel negozio "Al Duomo" di Padova; risultata sorretta da valido supporto probatorio la circostanza dell'arrivo di Ventura a Roma il pomeriggio del 12 dicembre 1969, intorno alle ore 17.00, quando già l'ordigno era stato collocato nel sotterraneo della Banca Nazionale del Lavoro e forse era anche scoppiato, sono venuti meno gli elementi portanti dell'accusa nei loro confronti.*

*Scarso contributo probatorio hanno fornito gli argomenti "soggettivi" a carico; le dichiarazioni di Giovanni Ventura, dettagliate e convincenti per i fatti sino agli attentati sui treni dell'agosto 1969, sono prive di specifici e diretti riferimenti agli episodi criminosi del 12 dicembre 1969.*

*Non prive di sospetto sono risultate le dichiarazioni fatte da Franco Comacchio e da Ruggero Pan con riferimento a quanto avrebbe detto loro Angelo Ventura per tre distinti motivi: i due erano già imputati di detenzione illegale delle armi di Ventura quando resero quelle dichiarazioni; il contenuto delle stesse è scarsamente credibile perché, essendo Angelo Ventura estraneo ai fatti del 12 dicembre, non aveva bisogno di alibi e comunque non rimaneva privo di alibi se, invece di farsi vedere a Padova si fosse fermato e fatto vedere a Castelfranco Veneto, che da Milano non dista meno di Padova; la frase attribuita da Pan ad Angelo Ventura: "è successa una carneficina ma mio fratello non c'entra" e di cui è stata sottolineata la efficacia accusatoria, interpretata nel suo senso letterale - che cioè Giovanni Ventura a giudizio del fratello era estraneo agli attentati del 12 dicembre - perde ogni valenza accusatoria. Di scarsa rilevanza è poi la circostanza che l'esplosivo usato per confezionare la bomba collocata all'Altare della Patria - lato Pennone - sarebbe risultato identico all'esplosivo rinvenuto a Castelfranco Veneto come desunto dal colore rosso della*

*carta che l'avvolgeva."*

La Corte ritiene di non poter fare affidamento sulle testimonianze di Sergio Latini, Angelo Izzo e Sergio Calore, Vincenzo Vinciguerra.

Si tratta di dichiarazioni acquisite dopo la sentenza di primo grado e nel corso dei giudizi successivi, che la Corte d'Assise d'appello di Bari valuta specificamente per addivenire, con riferimento a tutti i dichiaranti, a un giudizio di sostanziale inaffidabilità.

Latini, Izzo e Calore riferirono su circostanze apprese durante la detenzione nei colloqui con altri detenuti e in particolare Freda, ma con indicazioni contrastanti e caratterizzate tutte dalla *"mancata ammissione"* da parte di Freda di proprie responsabilità nella realizzazione della strage.

In particolare, il contrasto delle circostanze riferite da Freda verte su alcuni elementi specifici:

- sul ruolo assunto da Massimiliano Fachini nella strage, accuse che per la prima volta sono rivolte a quest'ultimo dallo stesso Freda;
- sull'acquisto dei timers;
- quanto a Calore e Latini, vi è anche discordanza tra le dichiarazioni rese in istruttoria e in dibattimento in ordine a quanto appreso da Freda, a esempio sui timers utilizzati nella strage, su elementi riferibili ai due fatti di Milano e Roma, sull'attentato in carcere in danno di Freda circostanze che inducono a ritenere che si tratti di dichiarazioni rielaborate dai dichiaranti;
- quanto a Izzo, il giudizio di inattendibilità è fondato anche sul *"crescendo accusatorio"* delle sue dichiarazioni, ampliandosi a un giudizio di inattendibilità tout court sulla base dell'analisi della sua personalità;
- anche sulla personalità di Latini e Calore la Corte d'Assise d'appello di Bari fondò un giudizio di inaffidabilità, in quanto le loro condotte *"diffondono un sospetto di utilitarismo"*.
- Alcuni testi assunti nella rinnovazione del dibattimento (Pierluigi Concutelli, Valerio Fioravanti, Lina Antonelli, Mario Tuti, Gianfranco Ferri, Edgardo Bonazzi, Massimiliano Fachini,) hanno smentito le dichiarazioni di Izzo, Latini e Calore; Paolo Bianchi, Aldo Tisei hanno riferito circostanze irrilevanti.

Vincenzo Vinciguerra ha confermato quanto riferito dinanzi al giudice istruttore dal 1985 in avanti (fu Aldo Trinco ad ammettere che a *"fare piazza Fontana"* erano *"stati loro"*).

Aldo Trinco ha smentito quanto riferito da Vinciguerra, pur avendolo incontrato due volte in diverse occasioni.

Secondo la Corte d'Assise d'appello di Bari le dichiarazioni di Vinciguerra sarebbero poco verosimili, perché quelle confidenze/confessioni sarebbero state rese dopo che i due si erano appena conosciuti. Peraltro, nei confronti di Freda le affermazioni di Vinciguerra sarebbero anche generiche (e, secondo la Corte d'Assise d'appello di Bari potrebbero essere giustificate dai conflitti in atto tra i gruppi della destra extraparlamentare).

*"A conclusione dei rilievi fatti sulle dichiarazioni di Calore, Latini, Izzo e Vinciguerra va aggiunto che non sono emersi riscontri oggettivi alle circostanze riferite da costoro. Esse, pertanto, rimangono mere affermazioni caratterizzate da genericità, indeterminatezza ed anche contraddizioni, contrastate dagli interessati (Freda e Trinco) i quali hanno sempre negato di aver mai detto ai testi le circostanze da loro riferite.*

*Si è parlato da qualche parte di "confessioni stragiudiziali" di cui i testi sarebbero portatori, ma è facile il rilievo che se la "confessione giudiziale" ha soltanto valore di indizio*

*ed ha bisogno di riscontri obiettivi per assurgere a dignità di prova, a maggior ragione il principio vale per le "confessioni stragiudiziali" specialmente se inquadrate in situazioni di gravi incertezze."*

In generale la Corte d'Assise d'appello di Bari attribuì scarsa rilevanza ai commenti e ai dibattiti svolti nell'ambiente carcerario a oltre 10 anni di distanza dai fatti.

### **Maletti e Labruna**

Il fatto da valutare concerne il capo DD, cioè il falso ideologico relativo alla sottoscrizione della firma Zanella Mario sul modulo per il rilascio del passaporto falso a Pozzan.

Il fatto contestato è stato definitivamente accertato quanto alla sua sussistenza e alla qualificazione giuridica dalla sentenza della Cassazione.

Quindi:

*"Maletti e Labruna vollero munire il Pozzan di passaporto al fine di procurarne l'espatrio in Spagna.*

*Il colonnello Antonio Viezzer, nella sua qualità di comandante del Distaccamento e Capo della Segreteria, era competente a raccogliere la "dichiarazione sostitutiva di certificati" diretta ad identificare il dichiarante e ad autenticarne la firma e la fotografia.*

*Il capitano Labruna fece pervenire all'ufficio della Segreteria la "dichiarazione sostitutiva di certificati" completa di firma apocrifia di "Mario Zanella", e, sulla base dell'intervento del generale Maletti, che dette assicurazione sulla identità del richiedente e sulla autenticità della firma, conseguì l'autenticazione della firma e della fotografia senza la presenza della persona interessata.*

*Maletti e Labruna confermarono i propri interventi nei confronti del Viezzer per cui è fondata, nei loro confronti la imputazione di falso ideologico in atto pubblico.*

*Il proscioglimento del Viezzer, dichiarato non punibile per aver ritenuto, per errore di fatto, di obbedire ad un ordine legittimo e il rigetto dei ricorsi di Maletti e Labruna - tendenti a far dichiarare che la loro condotta era protesa a realizzare finalità non illecite e per il Labruna, inoltre, che sussisteva la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere e della esecuzione di un ordine legittimo - costituiscono presupposto logico giuridico perché sia confermata la responsabilità del Maletti e del Labruna per il delitto di cui al capo DD della rubrica."*

La Corte d'Assise d'appello di Bari rideterminò la pena:

- per **Maletti**, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti rispetto alle aggravanti, rideterminò la pena **di un anno di reclusione**, con **sospensione condizionale** della pena e **non menzione** della condanna nel certificato del casellario giudiziario

*"La concessione delle attenuanti generiche e l'entità della pena trovavano giustificazione nel suo passato luminoso di ufficiale, nei suoi meriti di servizio - che giustificarono la rapida progressione in carriera - nella testimonianza di una vita svolta con impegno e dedizione."*

- per **Labruna**, riconosciute le attenuanti generiche (già riconosciute dalla Corte d'Assise di Catanzaro), ma con giudizio di prevalenza sull'aggravante, rideterminò la pena in **10 mesi di reclusione** (con conferma dei benefici già riconosciuti dalla Corte d'Assise di Catanzaro)

La prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata è riconosciuta *"in considerazione del fatto che il Labruna, pur essendo fornito di una discreta autonomia, agiva come esecutore di ordini e nello spirito dell'obbedienza che è specifico della disciplina militare, in un settore operativo particolarmente delicato e denso di pericoli dove la rapidità*

della scelta non sempre consente pause di riflessione.”.

#### **Decisione della Corte d'Assise d'appello di Bari**

- *dichiara di non doversi procedere nei confronti di Freda Franco e Ventura Giovanni in ordine ai delitti di esplosione continuata di ordigni all'Altare della Patria e di detenzione continuata di ordigni esplosivi (capi I e 1/2. della imputazione) perché estinti per prescrizione;*
- *dichiara di non doversi procedere nei confronti di Valpreda Pietro e Merlino Mario Michele in ordine ai delitti di detenzione e porto di esplosivo e di altri congegni micidiali (capi 6 e 7 della imputazione) perché estinti per prescrizione;*
- *concede a Maletti Gian Adelio, in ordine al delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (capo DD della imputazione) le attenuanti generiche che dichiara equivalenti alle aggravanti contestate e determina in un anno di reclusione la pena principale e nella durata di un anno la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici; ordina che la pena come sopra inflitta rimanga sospesa per anni cinque alle condizioni di legge e che della condanna non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziario a richiesta di privati; dichiara interamente condonata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici;*
- *dichiara prevalenti sulle aggravanti contestate le attenuanti generiche già concesse dai primi giudici a Labruna Antonio in ordine al delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e riduce a mesi dieci di reclusione la pena inflitta e ad un anno la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici; conferma nei confronti del Labruna i benefici della sospensione condizionale della pena, della non menzione della condanna e del condono della pena accessoria;*
- *assolve Tanzilli Gaetano dal delitto di falsa testimonianza di cui al capo BB della rubrica per non aver commesso il fatto;*
- *conferma nei confronti di Valpreda Pietro e Merlino Mario Michele l'assoluzione per non aver commesso il fatto dai delitti di strage alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma e di esplosione continuata all'Altare della Patria di Roma (capi 2B e 3 della imputazione) e la assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di strage alla Banca Nazionale della Agricoltura di Milano (capo 2/A della imputazione);*
- *assolve Freda Franco e Ventura Giovanni dai delitti di strage continuata, fabbricazione e porto di ordigni esplosivi loro ascritti ai capi H, 1/1» 1/3 della imputazione per insufficienza di prove;*
- *revoca nei confronti degli stessi i mancati di cattura emessi da questa Corte in data 23.8.1952 e 9.9.1982.*

Era divenuta definitiva **la condanna alla pena di 15 anni di reclusione** determinata dalla Corte d'Assise d'appello di Catanzaro nei confronti di **Freda e Ventura** per tutti i reati loro ascritti a eccezione di quelli per cui la Corte d'Assise d'appello di Bari pronunciò l'assoluzione per insufficienza di prove

#### **Corte di Cassazione del 27.1.1987**

<http://www.fontaliarepubblicana.it/documents/397-processo-catanzaro-corte-di-cassazione-n-182-27.html>

Non è stato proposto ricorso avverso l'assoluzione di **Gaetano Tanzilli**, che è divenuta

definitiva.

Tutti gli altri imputati hanno proposto ricorso.

Il P.G. ha proposto ricorso nei confronti di:

- Valpreda, deducendo che anche per i reati estinti per prescrizione avrebbe dovuto essere assolto con la formula ampia di merito, nonché per il delitto di strage alla BNA di Milano;
- Freda e Ventura, Merlino
- Maletti e Labruna, con rinuncia all'impugnazione.

La parte civile Pizzamiglio (tramite il suo difensore qualificatosi procuratore speciale) ha proposto ricorso nei confronti di Freda, Ventura e Merlino per l'assoluzione sulla strage della BNA di Milano.

La parte civile Arnoldi personalmente ha proposto ricorso nei confronti di Freda e Ventura per l'assoluzione sulla strage della BNA di Milano.

Inammissibili i ricorsi:

- del P.G. nei confronti di Maletti e Labruna per rinuncia;
- delle parti civili Pizzamiglio e Arnoldi, il primo perché proposto da difensore non legittimato, il secondo perché non è stata prodotta la prova della notificazione al P.M. e agli imputati della dichiarazione d'impugnazione

La Corte di Cassazione si soffermò sui limiti del giudizio di rinvio e dell'ulteriore giudizio di Cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, dichiarando altresì inammissibili i ricorsi di:

- ✓ Freda e Ventura sulle statuizioni della Corte d'Assise d'appello di Catanzaro su cui era intervenuta la definitività della prima Cassazione, cioè l'assoluzione piena e non per insufficienza di prove per la strage del 12.12.1969 (la Cassazione aveva *“rigettato i motivi di ricorso d detti imputati, che per i capi per i quali l'assoluzione era stata pronunciata per insufficienza di prove, denunciavano violazione di legge e vizi di motivazione tendenti ad ottenere la formula pienamente liberatoria.”*, cioè, *“pur potendo lasciare impregiudicata la posizione dei predetti imputati, dichiarando assorbiti i motivi di ricorso diretti alla piena assoluzione, ha, invece adottato la diversa decisione di rigetto, traendone tutte le conseguenze di legge”*), perché nessun elemento favorevole ai due imputati era intervenuto nella rinnovazione (essendo ancora in discussione la questione, una decisione diversa rispetto a quella decisa dalla prima Cassazione avrebbe potuto essere assunta qualora *“l'insussistenza del fatto o la non attribuibilità all'imputato risultino non da una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito, bensì inequivocabilmente da elementi probatori nuovi e certi sul fatto e sulla responsabilità”*);
- ✓ Ventura e P.G. sull'assoluzione per insufficienza di prove per la strage del 12.12.1969 alla BNA di Milano, su cui era intervenuta la definitività, perché nessun elemento favorevole era intervenuto nella rinnovazione;
- ✓ Merlino sull'assoluzione per insufficienza di prove per la strage del 12.12.1969 alla BNA di Milano, su cui era intervenuta la definitività, perché nessun elemento favorevole era intervenuto nella rinnovazione.

### **Maletti e Labruna.**

I loro ricorsi sono in parte inammissibili e in parte infondati. Inammissibili perché la Corte d'Assise d'appello di Bari si era uniformata al *dictum* della prima Cassazione;

---

infondate le censure di Maletti sulla sua estraneità ai fatti e quella di Labruna sulla mancata identificazione degli autori del fatto, perché la sentenza impugnata aveva spiegato, con adeguata motivazione del tutto aderente alle risultanze processuali, che entrambi gli ufficiali, in pieno accordo tra loro e al fine di favorire Pozzan, intervennero presso l'ufficio incaricato della autenticazione; sull'unico punto in discussione (equivalenza e non prevalenza della attenuanti generiche per Maletti) il "*potere discrezionale del giudice di merito non è trasmodato in arbitrio*".

### **Merlino.**

Il ricorso del P.G.:

- ✓ la Corte d'Assise d'appello di Bari non si sarebbe dovuta limitare a valutare il ruolo di Merlino rispetto a Valpreda, ma ampliare la valutazione dell'attività di Merlino come partecipe, con conoscenza del ruolo degli associati, alla programmazione degli attentati del 12.12.1969 (cioè fornendo informazioni a Delle Chiaie, che era in contatto con Freda, sulle discussioni interne al gruppo anarchico di Roma, al fine di far ricadere su quest'ultimo la responsabilità della strage (come aveva fatto il 14.12.1969 riferendo alla Questura di Roma informazioni sugli anarchici romani);
- ✓ avrebbe dovuto valutare il ruolo di esecutore materiale degli attentati romani del 12.12.1969, in quanto l'alibi delle 17 era irrilevante e inattendibile.
- ✓ La Cassazione rigettò il ricorso, rilevando che l'accusa nei confronti di Merlino era fondata:
- ✓ per Roma sul contenuto dell'appunto S.I.D.;
- ✓ per Milano sull'attività di istigatore di Valpreda.

Se così è lo stesso P.G., non impugnando l'assoluzione di Tanzilli e quella di Valpreda (per il quale sollecitò l'assoluzione con formula piena), ha smentito sul piano logico il proprio ricorso nei confronti di Merlino.

L'appunto S.I.D., pur rilevante con riguardo alla responsabilità di Merlino sugli attentati e sull'utilizzo di congegno a orologeria, non è però utilizzabile perché proviene da un confidente rimasto ignoto (e non da Serpieri, come l'assoluzione di Tanzilli conferma).

L'assoluzione con formula dubitativa di Valpreda incide sulla posizione di presunto istigatore di Merlino.

*"Ne consegue il mutamento del quadro probatorio e la rottura della linea logica dell'accusa, sicché vengono meno le premesse sulle quali la sentenza rescindente ha ritenuto necessario un nuovo esame delle risultanze processuali nei confronti del Merlino.*

*Non può poi il giudice di rinvio essere censurato per avere esaminato l'ipotesi che il Merlino fosse la cerniera di collegamento tra il gruppo veneto e lo strumentalizzato Valpreda, dato che anche questo incarico gli era stato espressamente affidato con la sentenza rescindente.*

*Né lo stesso giudice si è limitato a questa sola indagine, come assume il ricorrente, perché, invece, ha esaminato anche gli elementi che potessero - per altro verso e nonostante la mutata situazione probatoria - condurre ad una affermazione di responsabilità del Merlino."*

Quanto **all'alibi**, a parte l'irrelevanza, ritiene la Cassazione che la ritenuta attendibilità della Corte d'Assise d'appello di Bari sia una valutazione che non è inficiata da diversi elementi non esaminati da quel giudice. Il P.G. non ne ha addotto alcuno e si è limitato a fornire una diversa interpretazione di quei fatti. La Corte d'Assise d'appello di Bari ha

fornito una sua valutazione, congruamente motivata e ciò basta.

La Corte d'Assise d'appello di Bari ha inoltre fornito una valutazione dell'incontro tra Merlino e Delle Chiaie dell'11.12.1969, ritenuto occasionale, breve e non collegabile agli attentati del giorno successivo (anche tale valutazione non è censurabile dalla Cassazione sulla base di una diversa interpretazione fornita dal P.G.

Correttamente la Corte d'Assise d'appello di Bari ha concluso per la mancanza totale di prove a carico di Merlino per un ruolo materiale o morale negli attentati di Roma.

Se è vero che Merlino fu un infiltrato nel gruppo romano, correttamente la Corte d'Assise d'appello di Bari esclude che fosse emerso un ruolo diverso e più ampio, implicante la consapevole partecipazione all'ideazione dell'intero programma criminoso.

Sono disattese le critiche del P.M. sulla dedotta riduttiva interpretazione dei discorsi che avvenivano all'interno del gruppo anarchico: la Corte d'Assise d'appello di Bari ha riportato le dichiarazioni di Macoratti e quanto Merlino aveva riferito il 14.12.1969.

La Cassazione, infine, rigetta il ricorso del P.G. sull'assoluzione di Merlino con formula ampia per gli attentati di Roma, ritenendo corretto che la Corte d'Assise d'appello di Bari abbia valutato le nuove prove assunte (con riguardo all'appunto del 16.12.1969) come legittimanti il superamento della prima sentenza di Cassazione.

#### **Freda e Ventura.**

Il ricorso del P.G.

L'ampiezza dei motivi del P.G. *“si risolve in una totale rivalutazione delle risultanze processuali”*, tendente a ottenere un non consentito *nuovo apprezzamento dei fatti* (tanto più a fronte di una sentenza assolutoria per insufficienza di prove).

La Cassazione definisce i limiti del suo sindacato:

*“... il travisamento del fatto ricorre quando sussiste una diversità assoluta e percettibili al primo esame tra la ricostruzione del fatto nei suoi termini fondamentali rilevanti e gli elementi di prova assunti, ossia quando il giudice di merito abbia ritenuto insussistenti fatti che emergono in maniera evidente dagli atti processuali, oppure sussistente una situazione assolutamente esclusa dagli atti stessi, sempre che si tratti di elementi decisivi ai fini del giudizio; che tale vizio non sussiste allorché il giudice del merito, interpretando, nell'esercizio del suo potere discrezionale, le risultanze processuali, accetti, come rispondenti a verità obiettiva, l'una piuttosto che l'altra delle descrizioni del fatto che gli siano state prospettate, senza incorrere, nello spiegare le ragioni della scelta, in vizi logici di ragionamento. Non senza considerare che anche se fossero possibili più interpretazioni dei fatti accertati, spetta sempre ed esclusivamente al giudice di merito scegliere quella che ritenga corrispondente a verità, con il solo limite dell'adempimento dell'obbligo di spiegare, con motivazione adeguata e logica, le ragioni della scelta. In applicazione di questi principi, che non saranno ripetuti, sarà soltanto accennato alle deduzioni del ricorrente che, sotto l'aspetto di un presunto travisamento dei fatti o dell'illogicità, in effetti hanno per oggetto la ricostruzione dei fatti (accertamenti) ed il giudizio sui fatti (apprezzamenti) del giudice di merito, sorretti da adeguata e logica motivazione. Va ancora premesso che la sentenza rescindente del 10.6.1982 ha ancora precisato che gli indizi consistono in fatti ontologicamente certi che, colleganti tra loro, sono suscettibili di una sola e determinata interpretazione, mentre le congetture sono costituite da intuizioni e opinioni del tutto personali.”*

Il limite in materia di prove indirette è che i singoli indizi, per poter essere valutati nel

loro complesso concatenarsi, devono essere giudizialmente accertati, non potendosi sopperire alla mancanza di certezza mediante il coordinamento logico di altri elementi, perché se il ragionamento probatorio fondato sugli indizi non è ancorato a fatti obiettivi si risolve in illazioni e congetture ipotetiche.

Innanzitutto, essendo definitiva la sentenza di assoluzione di Valpreda e intervenuta con la sentenza della Cassazione quella definitiva di Merlino (con la formula piena), gli elementi a carico di costoro non possono essere valutati nei confronti di Freda e Ventura.

Rimane quanto affermato dal P.G. sulla responsabilità del solo gruppo veneto (ma il coordinamento del gruppo veneto con gli anarchici era uno dei profili indicati nella prima sentenza della Cassazione, per cui non è più prospettabile)

## I TIMERS

Tre critiche prospettate dal P.G. nei confronti della sentenza della Corte d'Assise d'appello di Bari che non avrebbe considerato che:

1. la produzione dei timers in deviazione era scarsa
2. solo eccezionalmente i timers erano venduti senza quadrante
3. con riguardo al timer utilizzato alla BNL di Roma, la Corte d'Assise d'appello di Bari ritenne che era del tipo a deviazione, ma non fosse provato che fosse a 60 minuti (privilegiando la deposizione non affidabile di Ernest Blocher su quella dell'ing. Pianca e travisando la deposizione del periodo Dumini, che non affermò mai che fino al 1969 le piastrine erano uguali per tutti i timers a deviazione)

Sul profilo critico 1: la questione è che i timers venduti non erano 57 (come affermato dalla Corte d'Assise di Catanzaro), ma tra l'aprile 1968 e il dicembre 1969 ben 370; peraltro, il riferimento della Corte d'Assise d'appello di Bari a un imponente numero di timers presenti sul mercato riguarda tutte le tre tipologie, non solo quelle a deviazione (considerato che non era certo che per tutti gli attentati fossero stati utilizzati timers a deviazione, in quanto quella tipologia fu accertata solo per la BNL di Roma e non per la Comit di Milano, dove poteva anche essere a chiusura).

Sul profilo critico 2: è vero quanto affermato dal P.G., ma il giudice Corte d'Assise d'appello di Bari ha ritenuto che accertato che poteva accadere la vendita separata dei timers senza quadrante, mancava la certezza del fatto indiziante.

Sul profilo critico 3: la Cassazione ritiene corretto dare maggiore affidabilità a Blocher, e la perizia Dumini non era stata travisata.

*“In conclusione correttamente il giudice di rinvio ha ritenuto che nemmeno fosse provato che negli attentati del 12.12.1969 od anche in uno solo di essi fossero stati usati temporizzatori con le stesse caratteristiche di quelli (in deviazione da sessanta minuti) acquistati da Franco Freda nel settembre 1969”.*

Tolta la certezza del fatto indiziante, non conta il mendacio di Freda sulla destinazione dei timers.

## LE BORSE

La tesi del P.G.:

- una borsa nera e una marrone furono utilizzate negli attentati, due rimasero nello studio Freda, ove le vide la Sannevigio, per cui le altre tre borse non corrispondevano a quelle acquistate da Freda;
- il comportamento dell'acquirente fu anomalo;

- il mancato riconoscimento della commessa del negozio di Padova, Loretta Galeazzo, fu condizionato dalla paura (*"aveva volontariamente non riconosciuto Franco Freda"*), perché non le era stato consentito di procedere alla ricognizione senza essere vista, mentre sui giornali aveva riconosciuto Freda e aveva descritto l'acquirente come perfettamente corrispondente a Freda (irrilevanza del colore dei capelli, indicato in nero, perché all'epoca Freda aveva pochi capelli bianchi sulle tempie);
- in merito al cordino rinvenuto sulla corsa Comit di Milano, doveva essere privilegiata la deposizione del titolare del negozio di Milano (Biagini), che ne aveva escluso l'uso; non era attendibile la commessa Galeazzo; il cordino poteva anche essere stato sostituito dagli attentatori.

La Cassazione ritiene che sulla questione borse sia dimostrato che il P.G. chiede di ottenere una rivalutazione dei fatti non consentita, secondo una prospettiva accusatoria che fa ricorso a illazioni.

Secondo la Cassazione:

- tre delle cinque borse utilizzate negli attentati non appartenevano al modello 2131 venduto a Padova;
- le borse vendute a Padova e quelle degli attentati erano diverse per numero (5 usate, 4 acquistate) e per colore (4 nere e 1 marrone quelle degli attentati, 3 marrone e 1 nera quelle vendute a Padova);
- quanto al cordino la Cassazione esclude che la borsa lasciata a Comit sia una di quelle vendute a Padova, considerato che anche il negozio Biagini di Milano usava il cordino e quello rinvenuto alla Comit era diverso da quello usato a Padova. Biagini riferì che anche il cordino era usato nel suo negozio di Milano per apporre il prezzo e le dichiarazioni di Galeazzo sulla diversità del cordino furono confermate dal commissario di pubblica sicurezza Mento. La sostituzione ipotizzata del cordino è priva di supporto obbiettivo e logico.

*È palese, sul piano logico, che le generiche caratteristiche riscontrate soltanto per due borse (tipo "Pegaso" nera, depositata alla Comit di Milano, peraltro con l'elemento negativo per l'accusa del cordino, e tipo "City" marrone, depositata all'Altare della Patria, lato Museo, a Roma) potrebbero assumere un qualche valore indiziante se fosse accertata l'identità di Freda con l'acquirente o almeno la riferibilità dell'acquisto, tramite un terzo, allo stesso Freda.*

Per contro:

- ✓ non è certo che Freda fosse l'acquirente delle borse di Padova, non potendosi privilegiare il riconoscimento fotografico rispetto a quello formale di persona da parte della Galeazzo (e non vi era alcun elemento che lasciasse trasparire paura nella donna, presentatasi spontaneamente in Questura);
- ✓ sul colore dei capelli dell'acquirente, le osservazioni del P.G. sono contrarie alla sua tesi, atteso che le fotografie su cui operare una verifica della corrispondenza della descrizione erano quelle del 1969 e non del 1974
- ✓ il comportamento dell'acquirente delle borse di Padova è del tutto marginale e non decisivo.

#### **LA CARTA DI COLORE ROSSO**

L'elemento "carta" è influente, per le ragioni che neanche il P.G. contesta; mentre

con riferimento ai residui di plastica rinvenuti all'Altare della Patria analoghi ai tubolari di polietilene che avvolgevano i candelotti di Castelfranco (anomalia evidente secondo il P.G., perché si usa per avvolgere l'esplosivo o la carta paraffinata o i tubolari di plastica) non vi è alcun accertamento sull'identità del materiale di Castelfranco con quello dell'Altare della Patria, ove furono rinvenuti residui plastici.

Peraltro, non può essere esclusa la possibilità di un utilizzo di entrambi i materiali.

### **LE CASSETTE METALLICHE**

Non sono state ignorate dalla Corte d'Assise d'appello di Bari le dichiarazioni di Pan e Fabbris, ma a parte il giudizio sulla loro attendibilità, è decisiva l'inesistenza di qualsiasi elemento concreto sull'eventuale acquisto da parte di Freda e Ventura di cassette metalliche (e la richiesta dei due a Fabbris e Pan rimase isolata).

Pan e Fabbris erano utilizzati da Freda e Ventura per eseguire incarichi, mentre non risulta che quella richiesta si sia concretizzata in uno specifico incarico di acquisire cassette metalliche

### **L'IDENTITÀ DEL DISEGNO TERRORISTICO**

Le differenze sono maggiori delle analogie (solo due) tra i fatti fino all'agosto 1969 e quelli di dicembre.

Le due analogie sono relative all'uso del binitrotoluolo nell'attentato del 24.7.1969 al Tribunale di Milano e l'obiettivo anche nell'attentato del 25.4.1969 all'Ufficio Cambi della Stazione Centrale di Milano.

Il P.G. rileva, però, che l'identità del disegno criminoso si desume dalla ricerca di sistemi di accensione più efficaci (il 24.7.1969 era stato utilizzato un contenitore metallico, anche se non era una cassetta).

L'obiettivo anche è poco rilevante perché molte organizzazioni terroristiche avevano quell'obiettivo.

### **LE DICHIARAZIONI DI LORENZON**

Lorenzon è stato ritenuto attendibile quando riferì sugli attentati fino all'agosto 1969, mentre per gli attentati del 12 dicembre *"...le dichiarazioni del testimone i avevano una diversa minore obiettiva consistenza; rispetto a quelle, contenenti riferimenti a specifiche circostanze, degli attentati precedenti ed erano in gran parte frutto di rielaborazioni del Lorenzon, mediante illusioni, tanto che su alcune affermazioni lo stesso Lorenzon aveva rettificato, all'udienza del 29.5.1978, quanto detto in istruzione."*

### **LE DICHIARAZIONI DI COMACCHIO E PAN SUL COMPORTAMENTO DI ANGELO VENTURA**

Le dichiarazioni di Comacchio e Pan sono scarsamente attendibili, oltre che probatoriamente inconsistenti, trattandosi di indizio proveniente da comportamento di un terzo.

Tale indizio è anche inutilizzabile, se ritenuta dubbia la verifica del fatto.

### **LA LINEA DIFENSIVA DI VENTURA**

Pur essendo del tutto incredibile la linea difensiva, ma tale inattendibilità riguarda anche le dichiarazioni riguardanti gli attentati del 12 dicembre.

## **LA STRATEGIA DELLA SECONDA LINEA**

La strategia ha trovato spazio solo con riguardo all'aggancio di Valpreda da parte di Merlino, che però non ha condotto a risultati di certezza per la strage di piazza Fontana. La riunione del 18.4.1969 non è stata accertata essere quella fondativa della strategia della tensione.

## **L'ALIBI DI VENTURA**

Gli argomenti utilizzati dalla Corte d'Assise d'appello di Bari hanno vagliato con attenzione le dichiarazioni di Pozzan, la malattia del fratello di Giovanni Ventura, la contraddizione sul mezzo con il quale giunse a Roma, ne vi è il travisamento del fatto contestato dal P.G.

*"In effetti, anche a proposito della valutazione dell'alibi, il ricorrente P.G. prospetta un suo apprezzamento diverso da quello del giudice di merito, prospettazione che, però, non può costituire la base per la configurazione di un vizio che possa condurre, in sede di legittimità, all'annullamento della sentenza impugnata."*

## **LE DICHIARAZIONI DI IZZO, LATINI, CALORE E VINCIGUERRA**

Corretto è stato il "vaglio di una critica rigorosa" delle dichiarazioni di tutti i suindicati "collaboratori", perché provengono da una fonte di per se stessa inquinata e inquinante qual è quella dell'ambiente carcerario.

Quanto a Izzo, Latini e Calore, è facile fare quelle affermazioni accusatorie, alle quali il destinatario (carcerato con loro) non ha possibilità di replicare, tanto più che sono dirette a ottenere benefici penitenziari e sono tutte chiamate in reità (quindi senza assumersi alcuna responsabilità).

Correttamente la Corte d'Assise d'appello di Bari ha ritenuto necessario verificare l'esistenza di riscontri interni ed esterni, giungendo a un giudizio negativo di quelle dichiarazioni: presentano contraddizioni tra loro, ad esempio sul ruolo di Fachini; contengono rielaborazione dei colloqui avuti con Freda, delle cui dichiarazioni veniva riferita la loro interpretazione e non l'effettivo contenuto; erano caratterizzate dall'ignoranza del reale svolgimento dei fatti; palese era l'esistenza di discordie tra gli appartenenti ai gruppi eversivi di destra.

Peraltro, nelle dichiarazioni non si rinviene alcuna esplicita ammissione di responsabilità di Freda, né è un riscontro la codetenzione.

Vinciguerra non fornisce un elemento di conoscenza diretta, perché non fu mai detenuto insieme a Freda e riferì quanto appreso da un terzo, comportamento per sua natura equivoco. Correttamente la Corte d'Assise d'appello di Bari ha ritenuto necessari riscontri, nel caso insussistenti, rilevando peraltro l'inverosimiglianza del contenuto del colloquio con Trinco

## **LA VALUTAZIONE DEGLI INDIZI NELLA LORO LOGICA CORRELAZIONE.**

Non possono avere rilevanza gli elementi a carico di Merlino e Valpreda con quelli di Freda e Ventura.

*"Quanto agli indizi concernenti questi ultimi, il giudice di rinvio ha ricercato se esistesse un'unica matrice di tutti gli attentati, desumibile dall'identità di disegno terroristico tra gli attentati dall'aprile all'agosto 1969, ormai definitivamente attribuiti a Freda e*

Ventura, e quelli de1 12.12.1969, ma tale ricerca ha avuto esito negativo, come si è visto al paragrafo 5.8 (l'argomento, posto in quel paragrafo per comodità espositiva, nella sentenza impugnata è trattato in correlazione con la valutazione complessiva degli indizi).

Lo stesso giudice si è posto poi il quesito se - esclusa la certezza degli elementi indizianti di natura oggettiva, come tali di maggiore rilevanza e ritenuto valido l'alibi di Ventura, sia pure nell'ambito della sola accusa di autore materiale del collocamento degli ordigni esplosivi a Roma - potessero essere posti a base di un'affermazione di responsabilità l'attitudine di Freda e di Ventura a compiere azioni terroristiche ed il loro proposito di continuare anche dopo l'agosto 1969, a svolgere attività eversiva con attentati in luoghi chiusi ed altrove, -concludendo, logicamente e con adeguata motivazione, in senso negativo.

Invero, tale attitudine e tali propositi, ossia la capacità a delinquere ed anche la disponibilità dei mezzi materiali per commettere un delitto, non possono, da soli, costituire il fondamento di un'affermazione di responsabilità penale, che, invece, richiede l'acquisizione, anche sul solo piano indiziario, di elementi specifici che conducano ad un risultato di certezza.

In definitiva dall'esame globale degli indizi residui, dopo che ai più rilevanti elementi è stata tolta certezza, correttamente il giudice di rinvio è pervenuto alla conclusione che fosse giustificata soltanto l'assoluzione con formula dubitativa."

#### **DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

La Corte Suprema di Cassazione

Visti gli artt. 524, 537 e 549.c.p.p.,

dichiara inammissibili i ricorsi del P.G. nei confronti del Maletti, del Labruna e del Valpreda; i ricorsi delle parti civili Pizzamiglio Enrico e Patrizia ed Arnoldi Carlo; i ricorsi del Freda, del Ventura, del Merlino e del Valpreda.

Rigetta i ricorsi del P.G. nei confronti del Freda, del Ventura e del Merlino, nonché i ricorsi del Maletti e del Labruna.

Condanna tutte le parti private ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuna al versamento della somma di lire duecentomila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 27 gennaio 1987

**SCHEDA N. 9**

**LA DESTRA VENETA**

**IL SECONDO PROCESSO NEI CONFRONTI DEL GRUPPO  
VENETO**

**INDAGINI**

**CORTE D'ASSISE DI MILANO**

## LE INDAGINI

Cronologia:

- ✓ **seconda metà del 1993 e inizio del 1994:** dichiarazioni rese da Carlo Digilio al G.I. di Milano che delineano i primi elementi nuovi di responsabilità per la strage di piazza Fontana a carico di Carlo Maria Maggi e Delfo Zorzi;
- ✓ **1994:** la Procura della Repubblica di Milano richiede, come parte del procedimento in istruttoria formale, il programma di protezione in favore del collaboratore Carlo Digilio
- ✓ **7.7.1995** il G.I. di Milano trasmise alla corrispondente Procura della Repubblica una missiva descrittiva degli atti d'indagine svolti, individuando gli elementi indiziari del delitto di strage emersi nel corso di quell'istruttoria
- ✓ **12.7.1995:** la Procura della Repubblica di Milano iscrisse Delfo Zorzi nel registro degli indagati
- ✓ **5.12.1996:** sentenza n. 6459 della Corte di Cassazione afferma la sussistenza della competenza dell'autorità giudiziaria milanese a procedere nei confronti degli indagati-imputati della strage di piazza Fontana, dichiarando essere cessata la competenza straordinaria dell'autorità giudiziaria di Catanzaro
- ✓ **12.6.1997:** il G.I.P. di Milano emette ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Delfo Zorzi, di cui è stata dichiarata la latitanza con provvedimento del 17.6.1997, e di Carlo Maria Maggi, ordinanza eseguita nei confronti di quest'ultimo il 14.6.1997
- ✓ **27.11.1997:** decreto del G.I.P. di Milano dispone la revoca della sentenza di non doversi procedere pronunciata il 30.7.1986 dal G.I. di Catanzaro nei confronti di Carlo Digilio, ordinando la riapertura delle indagini per un periodo di sei mesi al fine di procedere all'incidente probatorio, disposto con ordinanza dello stesso 27 novembre
- ✓ **2.3.1998:** ordinanza del G.I.P. di Milano dispone la scarcerazione di Maggi, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Venezia e del divieto di espatrio
- ✓ **marzo 1998:** inizia l'incidente probatorio di audizione di Carlo Digilio, svolto nelle udienze del **10, 11 e 26 marzo**
- ✓ **26.3.1998:** il G.I.P. dispone accertamento medico-legale diretto a verificare la capacità di Carlo Digilio a rendere l'esame, all'esito del quale l'atto non è concluso
- ✓ **18.5.1998:** è fissato l'incidente probatorio di audizione di Martino Siciliano, il quale, presentatosi dinanzi al G.I.P. per rendere l'esame, si avvale della facoltà di non rispondere
- ✓ **17.7.1996:** Stefano Tringali è destinatario di ordinanza di custodia cautelare per il delitto di favoreggiamento personale nei confronti di Delfo Zorzi, provvedimento eseguito il successivo 23 luglio e modificato il 19.10.1996 con la misura dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.G. (revocata il 22.4.1997)
- ✓ **8.6.1999:** il G.I.P. di Milano dispone il rinvio a giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Milano di Carlo Maria Maggi, Giancarlo Rognoni, Stefano Tringali e Delfo Zorzi, per l'udienza del 16.2.2000
- ✓ **28.6.1999:** analogo decreto nei confronti di Carlo Digilio per la medesima udienza dibattimentale

Maggi, Digilio, Rognoni, Zorzi

accusati, in concorso con Freda e Ventura, delle stragi del 12.12.1969, relativamente agli ordigni collocati negli istituti bancari:

---

- BNA di piazza Fontana a Milano
- BNL di via San Basilio a Roma
- COMIT di piazza della Scala a Milano.

### Tringali

accusato di favoreggiamento di Zorzi da novembre 1995 a dicembre 1996:

- ha contattato direttamente e/o tramite terzi Zorzi Delfo al fine di informarlo nei dettagli sull'andamento delle indagini che lo riguardavano e al fine di discutere con lui le possibilità di "controllare" i comportamenti davanti agli investigatori, di persone ritenute in grado di fornire elementi accusatori a carico dello stesso Zorzi;
- ha discusso, per i fini sopra indicati, in modo sistematico e continuativo, con persone legate a Zorzi Delfo sul piano dell'amicizia o della comune appartenenza, all'epoca dei fatti, alla struttura occulta d'Ordine Nuovo di Venezia Mestre, delle scelte processuali da adottare, a seguito dell'evoluzione delle indagini;
- si è occupato di limitare i "danni", creati dall'ambiente, oggetto delle indagini, dalle dichiarazioni di persone informate sui fatti e in particolare di Rossi Paola;
- ha impartito istruzioni, sia direttamente, sia attraverso Montagner Piercarlo, alle persone citate davanti alle Autorità Giudiziarie circa il comportamento da tenere, nel caso fossero state loro effettuate domande attinenti alla strage di Piazza Fontana e ad episodi ad essa collegati.

## **IL DIBATTIMENTO**

Udienze istruttorie dal **7.4.2000 al 12.3.2001**

Sentenza del **30.6.2001**

Principali elementi di prova dichiarativa:

- **Carlo Digilio**, alle cui dichiarazioni e sulla cui attendibilità è stato dedicato un capitolo della sentenza (capitolo 4 da p. 32 a p. 168)
- **Martino Siciliano** alle cui dichiarazioni e sulla cui attendibilità è stato dedicato un capitolo della sentenza (capitolo 5 da p. 168 a p. 250).

Valutazione di attendibilità di Carlo Digilio

La Corte d'Assise ha valutato l'attendibilità del dichiarante con riferimento a una pluralità di circostanze non direttamente riguardanti la vicenda di Piazza Fontana (capitolo 4 della sentenza):

- il gruppo di Ordine Nuovo del veneto (Padova-Mestre)
- la struttura dell'intelligence statunitense operante in Italia
- la sua presenza in Spagna
- i rapporti con Lino Franco
- la figura di Roberto Rotelli
- le strutture golpiste e di difesa dello Stato
- l'attentato alla Questura di Milano
- zio Otto
- i rapporti con Forziati, Cavallini, Fachini e Raho

Valutazione di attendibilità di Martino Siciliano

La Corte d'Assise ha valutato l'attendibilità del dichiarante con riferimento a una pluralità di circostanze non direttamente riguardanti la vicenda di Piazza Fontana (capitolo 5 della sentenza):

- le armi e gli esplosivi del gruppo di Ordine Nuovo di Venezia-Mestre
- l'atteggiamento di Zorzi nell'ambito del gruppo (aggressione a Busatto)
- i rapporti con il gruppo milanese "La Fenice"
- le attività del gruppo di Venezia-Mestre negli anni precedenti al 1969
- le attività del gruppo di Venezia-Mestre negli anni successivi al 1969
- le strutture golpiste e di difesa dello Stato
- zio Otto

Le dichiarazioni di Digilio e Siciliano sulle stragi del 12.12.1969 sono poi state valutate nella trattazione delle questioni concernenti la specifica vicenda

Principali elementi di prova documentale:

- Corte d'assise di Venezia del 25.7.1987
- Corte d'assise d'appello di Venezia del 5.4.1989 che, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato Maggi e Digilio per il delitto di ricostituzione del disciolto partito fascista per le attività di ON di Venezia-Mestre e Verona nel periodo dal 1969 al 1980 (per Digilio) e al 1982 (per Maggi)
- Corte d'assise d'appello di Venezia dell'8.11.1991, che, riformando la sentenza di primo grado, ha assolto Zorzi dal medesimo reato associativo.

#### **Struttura della motivazione sulla specifica vicenda delle stragi del 12.12.1969**

- L'esistenza di una struttura eversiva facente capo al movimento politico Ordine Nuovo operante nel 1969 essenzialmente in Veneto (Venezia-Mestre, Padova), ma anche a Trieste, Udine e Milano
- Gli attentati del 1969 precedenti al 12.12.1969 riconducibili a quella struttura e il rientro di Ordine Nuovo nell'M.S.I.
- L'inserimento della strage di piazza Fontana nella strategia eversiva concretizzata negli attentati del 1969

##### 1) L'esistenza di una struttura eversiva facente capo al movimento politico Ordine Nuovo operante nel 1969 essenzialmente in Veneto (Venezia-Mestre, Padova)

- il gruppo di Venezia-Mestre (valutazione delle sentenze della Corte d'Assise di Venezia 25.7.1987 e della Corte d'Assise d'appello di Venezia del 5.4.1989 e degli elementi acquisiti nel dibattimento)
- il gruppo mestrino e la posizione di Zorzi (valutazione delle sentenze della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'appello di Venezia dell'8.11.1991, conclusa con l'assoluzione di Zorzi e degli elementi acquisiti nel dibattimento)
- il gruppo di Padova gravitante intorno alla libreria Ezzelino (valutazione delle sentenze della Corte d'Assise di Catanzaro del 3.2.1979 e della Corte d'Assise d'appello di Catanzaro del 21.3.1981, divenute sul punto definitive, e degli elementi acquisiti nel dibattimento)
- i rapporti del gruppo di Venezia-Mestre-Padova con i gruppi di Padova, Trieste, Udine e Verona
- i rapporti del gruppo di Venezia-Mestre con il gruppo "La Fenice" di Milano (valutazione delle sentenze e degli elementi acquisiti nel dibattimento)

Conclusioni cui è pervenuta la Corte d'Assise di Milano sul primo punto.

Nelle conclusioni sull'attività del gruppo ordinovista veneto, i giudici della Corte d'Assise di Milano dedicarono uno specifico capitolo riassuntivo degli accertamenti compiuti nel processo.

Si tratta di una descrizione sintetica e precisa degli elementi acquisiti tramite la valutazione delle sentenze pronunciate nei decenni passati nei confronti di molti dei protagonisti coinvolti nelle vicende esaminate e delle dichiarazioni rese dai due principali collaboratori (Digilio e Siciliano) e da decine di testimoni.

Per questo è opportuno riportare integralmente quelle pagine, sulle quali, è opportuno premetterlo, la Corte d'Assise d'appello svolse un'analisi critica di cui si sarà conto nella scheda seguente.

*“In forza degli accertamenti compiuti in questo processo e descritti nel capitolo, Freda e Ventura a Padova, Maggi e Digilio a Venezia, Zorzi a Mestre, Rognoni a Milano costituirono il nucleo di militanti che, nell'ambito dell'associazione criminale definibile Ordine Nuovo, in quegli anni propugnò ed attuò una strategia di eversione dell'ordine costituzionale attraverso la realizzazione di attentati terroristici.*

*Le sentenze definitive pronunciate a carico di alcuni degli esponenti di destra qui individuati, nonché gli elementi probatori ulteriormente acquisiti in questo dibattimento, hanno consentito di ricostruire in modo inconfutabile l'esistenza di un gruppo criminale che, a partire dalla fine del 1968 (pur con episodi prodromici collocati negli anni immediatamente precedenti), definì ed attuò la cosiddetta strategia della tensione, teorizzò cioè la necessità storica, per un sodalizio di ispirazione neofascista, di compiere attentati terroristici finalizzati a provocare nel nostro Paese una condizione di tensione sociale (anche mediante l'attribuzione di quelle azioni a organizzazioni della sinistra extraparlamentare o anarchiche) che determinasse una situazione di emergenza istituzionale e consentisse il sovvertimento delle istituzioni democratiche da parte di forze golpiste.*

*Nel processo è stata accertata l'adesione a questo progetto criminale di un ristretto gruppo di persone con funzioni organizzative dell'attività terroristica, ma molti altri militanti della destra contribuirono, più o meno consapevolmente, alla realizzazione della descritta strategia eversiva, attraverso la partecipazione a singoli attentati e a riunioni nelle quali furono discusse le prospettive politiche dell'organizzazione ordinovista, l'approvvigionamento di armi ed esplosivi, il favoreggiamento di alcuni esponenti dell'associazione.*

*In questo processo l'interesse per il sodalizio criminale ordinovista è limitato ai personaggi a cui è contestato il concorso nella strage di piazza Fontana, per cui, pur richiamando le considerazioni espone nel capitolo con riferimento al ruolo che molti altri militanti assunsero nella descritta strategia eversiva, è qui opportuno ricostruire riassuntivamente gli elementi di prova emersi a carico del descritto nucleo di esponenti stragisti nell'ambito di Ordine Nuovo:*

*- Freda e Ventura sono stati condannati con sentenza definitiva per aver costituito e diretto un'associazione sovversiva che si rese responsabile di numerosi attentati terroristici di cui si tratterà nel prossimo capitolo. In questo dibattimento Digilio, Siciliano, Iuculano, Casalini, Felli, Fabris, Stimamiglio, Dedemo hanno confermato l'adesione di costoro al progetto eversivo elaborato ed attuato in collaborazione con i veneziani Maggi e Digilio, il mestrino Zorzi, il milanese Rognoni (oltre che con la collaborazione, per quanto riguarda Padova, di Fachini, Casalini, Ivano Toniolo, Aldo Trinco e Pozzan).*

- Maggi e Digilio sono stati condannati con sentenza definitiva per aver costituito e diretto il primo, e aver partecipato il secondo, ad un'associazione sovversiva che concretò il delitto di ricostituzione del disciolto partito fascista. Tale sodalizio operò a partire dal 1969, anche se le numerose testimonianze acquisite in questo processo (Digilio, Siciliano, Battiston, Dedemo, Vinciguerra, Izzo, Tramonte) hanno confermato che Maggi ebbe un ruolo ancora più significativo e temporalmente esteso, agendo in tutta la seconda metà degli anni '60 per la preparazione ed attuazione delle condizioni che consentissero un mutamento violento delle istituzioni democratiche. Nell'anno 1969 questa strategia si concretizzò attraverso la realizzazione di attentati rispetto ai quali Maggi e Digilio assunsero un ruolo defilato quanto all'esecuzione, ma fondamentale nella fase di organizzazione e predisposizione dei mezzi e delle persone necessarie per la realizzazione delle azioni.

- Zorzi è stato assolto con formula dubitativa nel giudizio di appello (dopo essere stato condannato in primo grado) dall'imputazione di aver costituito e diretto la medesima organizzazione criminale di Maggi e Digilio. Quella pronuncia non ha precluso a questo giudice di valutare se, alla stregua delle ulteriori acquisizioni probatorie, le conclusioni della Corte d'appello veneziana dovessero essere rivalutate, non per pervenire ad un accertamento penale di responsabilità in ordine ad un delitto per il quale sussiste il vincolo del giudicato, ma per inquadrare la condotta criminosa oggi ascritta a Zorzi nel contesto associativo nel quale si assume egli l'abbia realizzata. Questa valutazione è dalla legge consentita, perché la preclusione del giudicato impedisce, come più approfonditamente esposto nel capitolo 7, solo di giudicare per lo stesso fatto chi abbia già subito un processo conclusosi con sentenza definitiva di non colpevolezza.

In questo dibattimento Zorzi è stato individuato in termini assolutamente univoci come colui che, nell'ambito mestrino, rappresentò la strategia stragista elaborata dal nucleo di esponenti ordinovisti qui giudicato. Siciliano, Digilio e Vianello, ma anche Busetto, Coral e Noè, hanno espressamente indicato Zorzi come l'ispiratore della politica eversiva propugnata nell'ambito ordinovista mestrino in piena comunanza di intenti con Maggi. Campaner, Maggiori, Carlo Siciliano, pur non fornendo specifiche informazioni sull'impostazione politica di Zorzi, hanno confermato la sua leadership nel 'ambito di quel gruppo, la disponibilità di armi ed esplosivi, i suoi rapporti con Maggi. Vinciguerra ha ribadito in questo dibattimento le indicazioni fornite nel processo veneziano, confermando i rapporti di Zorzi con Freda (atteso che nel luglio 1973 gli chiese collaborazione per l'espatrio di quest'ultimo). Ancora, alcuni militanti ordinovisti non veneziani hanno confermato il ruolo di Zorzi nell'ambito di quel gruppo, pur collocando la loro conoscenza in epoca successiva al 1969. Cagnoni, Zaffoni, Azzi, Battiston hanno descritto i loro rapporti con i veneziani-mestrini capeggiati da Maggi e Zorzi, collocandoli nei primi anni '70. Falica ha indicato Zorzi come il massimo esponente di ON mestrino dal 1973 al 1977, all'epoca della sua militanza nel Movimento politico ON. Infine, Calore e Aleandri hanno confermato i rapporti di Zorzi con Fachini, pur collocandoli nella seconda metà degli anni '70.

- Rognoni è stato indicato da numerosi testimoni come l'ispiratore del gruppo milanese "La Fenice", cioè il sodalizio che in quell'area territoriale propugnò l'ideologia ordinovista e attuò la strategia eversiva tra la fine degli anni '60 e la prima metà degli anni '70. Nel 1969 Rognoni era un esponente dell'MSI a Milano, a capo di un gruppo di militanti che all'interno del partito sostenevano posizioni politiche vicine al Centro studi ON. Queste indicazioni sono state riferite da Cagnoni, Zaffoni, Battiston e confermate da Radice. Siciliano e Radice (ma anche Azzi, Calore e Zaffoni) hanno descritto l'origine dei rapporti

*tra Rognoni e gli ordinovisti veneziani, collocandoli nell'estate 1969. Da quel momento quel legame politico rimase attivo per molti anni, atteso che sempre Siciliano ha riferito degli incontri suoi e di Zorzi con Rognoni dell'autunno 1969, e nella prima metà degli anni '70 furono i due gruppi (quello ordinovista di Venezia-Mestre e il milanese La Fenice) ad intrattenere rapporti politici intensi e continuativi. Indicazioni più precise sono state fornite da Siciliano, Battiston e Radice, i quali pur riferendosi ad un periodo a cavallo del 1969, hanno delineato l'adesione dell'imputato alla strategia stragista propugnata da Maggi e Zorzi. Queste dichiarazioni sono confermate dalla citata sentenza di condanna per l'attentato al treno Torino-Roma dell'aprile 1973.*

*L'ultima questione rilevante nella valutazione conclusiva di questo capitolo riguarda i rapporti tra i gruppi padovano, veneziano-mestrino e milanese. Se è indiscussa la consistenza di un tale legame, nei precedenti paragrafi si sono criticamente affrontati gli elementi di prova dai quali si desume incontestabilmente che i rapporti di Maggi, Zorzi e Digilio con i padovani Freda, Fachini e Ventura ebbero inizio nel 1968, con Rognoni nell'estate del 1969.*

*Quanto al primo profilo si richiamano le dichiarazioni di Martino Siciliano, Digilio, Campaner, Vianello, Boratto, Franca Siciliano, Dedemo e Casalini, nonché la documentazione sequestrata a Fachini.*

*Quanto al secondo, le precise indicazioni di Martino Siciliano, Radice e Azzi sono state confermate dalla lettera di Maggi a Miriello e dalle testimonianze di Zaffoni e Calore."*

#### 2) Gli attentati del 1969 precedenti al 12.12.1969 riconducibili a quella struttura e il rientro di Ordine Nuovo nell'M.S.I.

- L'attentato al Rettorato di Padova del 15 aprile
- L'assalto al municipio di Padova del 16-17 aprile
- Gli attentati milanesi alla Fiera Campionaria e all'Ufficio cambi della stazione del 25 aprile
- Gli attentati al Palazzo di Giustizia di Torino, alla Corte di Cassazione e alla Procura della repubblica di Roma del 21 maggio, 19 agosto e 28 ottobre
- L'attentato all'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano del 24 luglio
- L'attentato al Palazzo della Regione di Trento dell'11 aprile
- Gli attentati ai treni dell'8-9 agosto
- Il rientro del Centro Studi Ordine Nuovo nell'M.S.I. del giugno-ottobre
- Le riunioni a Ca' Foscari in vista del rientro nell'M.S.I. dell'estate-fine anno
- Gli attentati al cippo di confine di Gorizia e alla scuola slovena di Trieste del 3 ottobre
- Gli scontri a Trieste del novembre

Conclusioni cui è pervenuta la Corte d'Assise di Milano sul secondo punto.

*"In questa parte di motivazione interessa evidenziare l'inquadramento in una strategia eversiva unitaria ascrivibile all'organizzazione criminale costituita e diretta da Freda e Ventura degli attentati esaminati nel capitolo, perché gli elementi emersi anche in questo processo hanno confermato che gli episodi realizzati dall'aprile all'ottobre 1969 furono espressione del progetto eversivo condotto congiuntamente dai gruppi ordinovisti veneti.*

*Invero, molti elementi di prova hanno confermato l'esistenza di una struttura organizzata che coinvolgeva a livello di vertice il gruppo padovano facente capo a Freda e a Fachini, il gruppo ordinovista di Venezia-Mestre capeggiato da Maggi e Zorzi, il gruppo veronese che faceva riferimento a Soffiati, gli ordinovisti triestini.*

*Questo rapporto, descritto con specifico riferimento alle prove acquisite nel processo, si fonda sulla valutazione congiunta di un insieme di elementi di prova, autonomi tra di loro ma convergenti nel definire la struttura eversiva responsabile di numerosi attentati terroristici aventi la finalità descritta dalla Corte calabrese, cioè "l'attuazione di un disegno unitario, tracciato da una stessa organizzazione criminosa e diretto a realizzare perturbamenti sempre più intensi nella sicurezza pubblica, nonché sfiducia sempre maggiore dei cittadini nelle garanzie apprestate dagli organi dello Stato per la conservazione della tranquillità e dell'ordine sociale."*

*Se i primi attentati al Rettorato di Padova e quelli agli uffici giudiziari del 12 maggio sono riconducibili al gruppo padovano di Freda e Ventura, già all'epoca era in atto il collegamento politico interno alla realtà territoriale padovana tra Freda e Fachini, come dimostra la vicenda dell'assalto al Municipio di Padova descritto da Siciliano. Quel primo episodio dell'aprile 1969 (con l'appendice della manifestazione missina dinanzi al Municipio), pur di limitato significato politico nella strategia eversiva delineata, evidenzia i profili illustrati nei paragrafi 9a e 9b, cioè l'unitarietà di intenti dei gruppi della destra padovana. Oltre a ciò si è richiamata la significativa presenza di alcuni militanti di ON mestrini (in particolare Siciliano e Mariga) nell'ambito della manifestazione di piazza delle forze di destra, che richiedeva una mobilitazione più ampia dell'ambito cittadino. Non può affermarsi che all'epoca fosse già in atto una comune iniziativa politica dei padovani e dei mestrini e però alcuni dei militanti adatti agli scontri di piazza e che nei mesi successivi sarebbero stati coinvolti nelle vicende eversive comuni, cioè Siciliano e Mariga, erano presenti a Padova per partecipare ad una manifestazione che rappresento, a dire di Siciliano, una vera e propria provocazione politica.*

*Intorno alla primavera del 1969 (probabilmente dopo gli attentati di Milano del 25 aprile) si collocano gli incontri di Maggi, Zorzi e Siciliano con Freda e Trinco presso la libreria Ezzelino di Padova, di cui si è diffusamente trattato in questo e nel precedente capitolo. Quella di Siciliano e la prima indicazione certa che definisce un rapporto di collaborazione politica tra padovani e veneziani-mestrini, descrivendo più incontri nei quali i massimi esponenti dei due sodalizi elaborarono la strategia eversiva che Freda e Ventura avevano iniziato ad attuare. Ma, come rilevato in altra parte della sentenza, mentre Siciliano descriveva quelle riunioni "teoriche", Digilio, da una prospettiva diversa, ricostruiva i suoi incontri con Zorzi, Ventura e Pozzan presso il casolare di Paese, fornendo una conferma del rapporto di collaborazione tra Padova e Venezia-Mestre. Indicazioni del tutto coerenti con quelle dei due principali collaboratori sono state altresì fornite da alcuni militanti mestrini di ON. Vianello, in particolare, ha descritto l'attività frenetica di Zorzi nel periodo immediatamente successivo al trasferimento a Napoli (cioè tra la fine del 1968 e il primi mesi del 1969), atteso che in quei mesi egli esplicito il suo progetto politico eversivo, prospettando la necessita che il circolo mestrino prendesse contatti con gli altri gruppi ordinovisti del Veneto al fine di costituire una "rete" di azione politica, una sorta di coordinamento che svolgesse attività comuni. Sempre Vianello ha descritto la "svolta" politica di Zorzi, il quale proprio in quei mesi inizio a discutere con lui della necessita di realizzare azioni eversive e di prepararsi adeguatamente a quel tipo di attività, teorizzando l'esigenza per quella "rete" di gruppi di prepararsi su un piano militare ed eversivo, rifornendosi innanzitutto di armi ed esplosivo, utilizzando la violenza per forzare gli avvenimenti di quel periodo, fino ad indicare le modalità delle azioni che avrebbero dovuto essere realizzate. Vianello ha riferito che anch'egli, in questa prospettiva, incontro i gruppi ordinovisti veneti di Verona e Trieste e ha*

soggiunto che Zorzi viaggiava spesso in giro per l'Italia per incontrare referenti in altre città. È interessante notare che Vianello, pur non avendo indicato il gruppo padovano di Freda e Fachini tra quelli con cui si incontro in quei mesi, ha collocato in quell'epoca la conoscenza dei due padovani, avendo attuato un collegamento logico tra i discorsi di Zorzi e la possibile collaborazione politica con gli stessi. E difatti, come riferito da Siciliano proprio nello stesso periodo in cui Vianello rendeva quelle dichiarazioni, quest'ultimo non era presente a Padova agli incontri presso la libreria Ezzelino, non partecipava alle riunioni di elaborazione della strategia eversiva, non era considerato un esponente di vertice del gruppo. Vianello non avrebbe potuto partecipare alle riunioni di Padova, eppure era a conoscenza che Zorzi viaggiava molto per creare una "rete" di gruppi che attuasse la strategia eversiva propugnata nell'ambito mestrino e conobbe proprio in quel periodo Freda e Fachini.

Anche Campaner ha fornito un significativo elemento di conferma di quel rapporto, individuando nel 1968 l'epoca in cui conobbe Fachini e Freda e descrivendo l'atteggiamento di stima, culturale e politica, che Zorzi manifestava nei confronti di quest'ultimo.

Ma ancora, Boratto, Franca Siciliano, Dedemo, Casalini hanno confermato l'esistenza di quei rapporti già nel 1968 o all'inizio del 1969.

Le specifiche, autonome ma convergenti, dichiarazioni di Siciliano e Digilio in merito all'elaborazione dei gruppi padovano e veneziano-mestrino della strategia politica eversiva, sono state riscontrate specificamente da numerosi ulteriori elementi di prova di cui si è dato atto nel paragrafo 8c.

L'attentato all'ufficio istruzione di Milano e sicuramente riconducibile a Freda e Ventura, ma non possono ignorarsi le indicazioni fomite da Siciliano sulla discussione che avvenne nel corso di quelle riunioni in merito alla responsabilità dei padovani rispetto all'attentato, nonché le indicazioni di Digilio sull'episodio.

Gli attentati ai treni rappresentarono il primo vero momento "collettivo" della strategia eversiva elaborata nel corso delle riunioni di Padova, tanto che furono coinvolti molti militanti padovani, alcuni veneziani-mestrini (soprattutto nelle fasi ideativa e preparatoria), il veronese Marcello Soffiati. Indubbiamente quel momento diede impulso alle iniziative di quell'area politica soprattutto in vista di ulteriori e più gravi azioni terroristiche.

Dal mese di settembre la strategia eversiva non cessò, perché da un lato il gruppo veneziano attivo i rapporti con Rognoni e i milanesi de La Fenice, dall'altro Freda e Ventura si dedicarono al perfezionamento del sistema di temporizzazione e innesco grazie alla collaborazione con Fabris.

Di queste vicende si tratterà nel successivo capitolo, essendo direttamente collegate agli attentati del 12 dicembre 1969. Deve qui rilevarsi come, pur nell'ampliamento del gruppo eversivo e nell'attività di perfezionamento degli ordigni (dal punto di vista elettrico fu incaricato Fabris, ma non si dimentichi che a Venezia vi era la disponibilità di Digilio quale esperto, sotto altro profilo nella predisposizione degli ordigni esplosivi), la strategia politica del gruppo e le azioni dimostrative non cessarono. Da un lato, proprio in quei mesi si tennero a Venezia le discussioni in vista del rientro di ON nell'MSI, alle quali parteciparono attivamente Maggi e Siciliano. La strategia attuata dai militanti ordinovisti appartenenti al gruppo eversivo veneto fu di trovare nel partito "l'ombrello protettivo", tanto che nell'autunno 1969 operarono secondo una doppia azione politica, la "normalizzazione" dei rapporti con l'MSI e conseguentemente l'istituzionalizzazione del movimento, affiancata al consolidamento dei rapporti tra i gruppi eversivi, concretatasi negli incontri di Milano con Rognoni, negli attentati di Trieste e Gorizia che coinvolsero Maggi e Zorzi, i mestrini

*Vianello e Siciliano e i triestini Neami, Portolan e Bressan, nella partecipazione dei mestrini Siciliano, Vianello e Busetto alla manifestazione (o meglio agli scontri programmati) di piazza del novembre 1969 a Trieste.*

*Indubbiamente l'episodio di Trieste e Gorizia e, con riferimento alla posizione di Maggi e Zorzi, il più significativo, perché fu di poco successivo agli attentati ai treni, coinvolse molti militanti ordinovisti nella prospettiva di saggiare la loro capacità operativa nelle azioni di quel tipo, fu utilizzato materiale esplosivo che, secondo le indicazioni concordate di molti dichiaranti, era nella disponibilità di Zorzi e che aveva una capacità distruttiva elevata, fu utilizzato un tipo di contenitore nuovo rispetto a quelli dell'agosto ma un sistema di temporizzazione analogo (si ricordi che ancora Freda e Ventura non avevano definito l'uso dei timer acquistati solo intorno al 20 settembre 1969), gli ordigni furono predisposti da Digilio.*

*Si affronteranno nel successivo capitolo alcune questioni critiche avanzate dalla difesa Zorzi sulla valenza accusatoria dell'accertamento relativo agli attentati di Trieste e Gorizia rispetto a quelli del 12 dicembre, ma già da subito può affermarsi che la realizzazione da parte di quel gruppo dei due attentati costituisce un elemento di significativa valenza accusatoria con riferimento alle circostanze ricostruite in questo capitolo, all'adesione di Maggi e Zorzi alla strategia eversiva attuata in quell'anno in collaborazione con i padovani, alle molteplici indicazioni rese innanzitutto da Digilio, Siciliano e Vianello, ma anche dai mestrini Campaner, Busetto, Coral, Maggiori sulla partecipazione degli imputati a quell'attività eversiva."*

3) L'inserimento della strage di piazza Fontana nella strategia eversiva concretizzata negli attentati del 1969

La preparazione dell'attentato e il suo inserimento nella strategia eversiva concretizzata negli attentati del 1969

- gli elementi di fatto (distinti dalle valutazioni compiute dai giudici dei diversi gradi di giudizio) accertati nei processi di Catanzaro e Bari a carico di Freda e Ventura: pochi accertamenti compiuti a seguito della valutazione di difformità tecnica di ordigni e di inattendibilità di alcuni testimoni (Lorenzon, Fabris, Comacchio, Pan)
- l'attendibilità dei suindicati testi
- gli elementi a carico di Freda e Ventura sulla base della rivalutazione di attendibilità dei suindicati testimoni
- gli elementi emersi nel dibattito:
  1. Siciliano riferisce delle riunioni tenute nel corso del 1968 e di tutto il 1969 a Padova (presso la libreria Ezzelino) da Zorzi, Maggi e lo stesso Siciliano, Digilio riferisce degli incontri al casolare di Paese con Zorzi, Ventura e Pozzan
  2. Vianello, Siciliano e Digilio riferiscono della strategia stragista di Zorzi
  3. Siciliano e Digilio riferiscono della strategia stragista di Maggi (indicazioni confermate dalla sentenza Corte d'Assise d'Appello di Venezia dell'8.11.1991 e dalle testimonianze di Vianello, Busatto, Vinciguerra, Dedemo)
  4. Digilio era l'esperto di armi ed esplosivi di tutti i gruppi eversivi della destra (zio Otto)
  5. gli incontri al casolare di Paese riferiti da Digilio: valutazione delle contraddizioni e dei riscontri

6. gli incontri tra Digilio e Zorzi nel settembre-ottobre 1969: coerenza tra l'atteggiamento di Zorzi e quello di Freda e Ventura in ordine alla preparazione di ordigni (riscontrati da Siciliano, Fabris e Vianello)
7. l'incontro tra Digilio e Maggi precedente all'8 dicembre 1969
8. la preparazione dell'esplosivo per gli attentati del 12 dicembre:
  - l'incontro tra Digilio e Zorzi al Canal Salso del 7 dicembre
  - l'attentato al Coin di Mestre del marzo 1970 nel quale fu utilizzata la gelignite riferito da Siciliano (riscontrato dalle testimonianze di Paola Rossi e ulteriormente dalla deposizione di Fiorella Frezzato e da alcune intercettazioni telefoniche)
  - l'esplosivo degli ordigni del 12 dicembre era composito (gelignite e altro), circostanza del tutto coerente con le indicazioni di Digilio
  - i sei incontri descritti da Digilio, successivi al 12 dicembre, nei quali apprese notizie sulla responsabilità di Zorzi negli attentati del 12 dicembre
    - I. Il pranzo natalizio con Maggi e Soffiati, nel quale quest'ultimo manifestò il suo dissenso sugli tentati del 12 dicembre (riscontrato da Siciliano)
    - II. Il litigio tra Zorzi e Soffiati (riscontrato da Siciliano)
    - III. L'incontro tra Digilio e Zorzi in piazza del Popolo del gennaio 1970
    - IV. L'incontro tra Digilio e Zorzi in piazza del Popolo della primavera del 1973 (collaborazione al progetto di evasione di Ventura)
    - V. Gli incontri tra Digilio e Maggi nel corso degli anni '70
    - VI. L'incontro del gennaio 1970 con David Carrett, esponente della rete di intelligence statunitense
9. la cena di fine anno 1969 tra Zorzi, Siciliano e Vianello ("cena del tacchino") la "linea del fronte" della difesa Zorzi
10. l'incontro tra Siciliano e Gradari del gennaio 1970 (riferito da Siciliano)

Gli elementi di prova a carico di Rognoni

- a) le dichiarazioni di Bonazzi
- b) i rapporti tra il gruppo "La Fenice" e quello Veneto dal luglio 1969 (plurime indicazioni)
- c) Rognoni dipendente della Banca Commerciale
- d) Rognoni assente dal lavoro dal giorno successivo al 12 dicembre e definitivamente

### **CONCLUSIONI SULLE STRAGI**

Valore probatorio delle dichiarazioni di Digilio e Siciliano

Digilio e Siciliano hanno fornito al processo un'ingente quantità di argomenti rilevanti di discussione senza quasi mai incorrere in incongruenze, contraddizioni, illogicità del racconto eclatanti e difficilmente spiegabili.

Sulla vicenda di piazza Fontana, tra gli episodi descritti da Digilio e Siciliano vi è stata una convergenza specifica, ma non perché l'uno si sia adeguato all'altro nel fornire il proprio contributo di conoscenza sui fatti oggetto delle indagini; piuttosto costoro vissero da diverse prospettive i medesimi fatti e, spesso nello stesso periodo di tempo, sempre con un'autonomia di descrizioni che rendeva impossibile l'adattamento delle loro versioni; hanno raccontato agli investigatori tasselli di conoscenza che si sono incastrati in maniera coerente con quelli già forniti da altri dichiaranti.

---

In alcuni passi della motivazione è descritta la peculiare modalità con cui in questo processo si è attuata *la convergenza del molteplice*, come se Digilio e Siciliano fossero due spettatori che da diverse prospettive visionassero la stessa scena, di modo che alcuni particolari non potevano essere inquadrati da entrambi. Si è trattato di una convergenza particolarmente pregnante nella funzione di riscontro incrociato delle chiamate in correità o in reità, a cui si sono aggiunti (spesso anticipando le indicazioni dei collaboratori) elementi probatori provenienti da altri dichiaranti.

Ma la rilevanza quantitativa delle circostanze riferite da Digilio e Siciliano (specifiche, ricche di particolari descrittivi e di elementi significativi di un ricordo diretto) ha smentito clamorosamente due ricorrenti tesi difensive, quella della circuitazione di informazioni che gli investigatori avrebbero attivato in favore dei collaboratori e quella della falsità dell'insieme di dichiarazioni da costoro rese. L'accusa rivolta agli investigatori e ai dichiaranti di essere gli uni strumenti nelle mani degli altri è stata smentita dalla mole d'informazioni riferite dai collaboratori, i quali, anche se avessero voluto, non avrebbero avuto la possibilità di assumere dagli atti di indagine le notizie poi riferite (a meno di non ritenere Digilio e Siciliano due diabolici, ma anche abilissimi, mentitori, capaci di acquisire notizie e di rielaborarle nella prospettiva calunniosa su cui le difese hanno, senza peraltro fornire alcuna dimostrazione, fondato la richiesta di affermare l' assoluta e completa inattendibilità dei due citati collaboratori).

La ricchezza di particolari con cui Digilio e Siciliano hanno descritto, pur a distanza di alcuni decenni, le vicende trattate in questo capitolo, sono la dimostrazione che quelle dichiarazioni non possono essere il frutto di un progetto menzognero e calunnioso che ha condotto costoro a inventare fatti, persone, rapporti, ma piuttosto rappresentano la ricostruzione, fondata esclusivamente sul ricordo di quanto vissuto, delle tragiche vicende nelle quali furono coinvolti.

In conclusione, deve rilevarsi che gli episodi sui quali Digilio e Siciliano non hanno avuto un riscontro con caratterizzazione di prova diretta sono stati limitatissimi e che, all'esito dell'analisi critica qui formulata, permangono altrettanto irrilevanti incongruenze e contraddizioni, le quali nel loro complesso non inficiano l'attendibilità di quelle dichiarazioni, ma piuttosto manifestano una del tutto legittima "imperfezione" nel racconto dei dichiaranti.

Digilio e Siciliano sono stati specificamente riscontrati con riferimento:

- ✓ ai rapporti descritti tra i veneziani-mestrini e i padovani facenti capo a Freda e Ventura
  - ✓ alle riunioni presso la libreria Ezzelino e la sede di via Mestrina a Padova
  - ✓ agli accessi al casolare di Paese
  - ✓ al coinvolgimento di Maggi, Zorzi e Soffiati (oltre che dello stesso Digilio) negli attentati ai treni
  - ✓ alla prosecuzione della strategia eversiva dopo l'estate 1969
  - ✓ all'attivazione dei rapporti politici con Rognoni
  - ✓ agli incontri finalizzati al perfezionamento degli ordigni da utilizzare nell'attività terroristica dell'autunno 1969
  - ✓ alla partecipazione agli attentati di Trieste e Gorizia
  - ✓ con riferimento specifico agli attentati del 12 dicembre, le indicazioni di Digilio e Siciliano sono tra loro coerenti e logicamente riscontrate.
  - ✓ con riguardo alla collaborazione di Maggi e Zorzi nell'attività terroristica realizzata in quegli ultimi mesi del 1969
-

- ✓ agli episodi descritti da Digilio sugli incontri della fine ottobre 1969 con Zorzi (nel corso del quale questi rivendicò gli attentati di Trieste e Gorizia e chiese consigli a Digilio sull'uso dei candelotti di gelignite, proprio mentre Freda e Ventura stavano perfezionando il congegno di temporizzazione e di innesco grazie alla collaborazione dell'elettricista Fabris)
- ✓ agli incontri dell'inizio di dicembre con Maggi e Zorzi (nel corso dei quali furono preannunciatigli attentati del 12 dicembre, proprio mentre Ventura stava confidando ai suoi amici i medesimi progetti eversivi)
- ✓ al pranzo di Natale di Digilio con Maggi e Soffiati
- ✓ alla cena di fine anno tra Zorzi, Vianello e Siciliano (incontri nei quali persone diverse rivendicarono gli attentati del 12 dicembre al gruppo ordinovista di Venezia-Mestre)
- ✓ agli incontri successivi tra Digilio e Zorzi e Digilio e Maggi.

Gli episodi descritti dai collaboratori talvolta sono stati specificamente riscontrati da altri elementi di prova dichiarativa o oggettiva, altre volte hanno trovato riscontri logici altrimenti non giustificabili, infine, nel loro complesso sono pienamente coerenti l'uno con l'altro, fornendo così un riscontro incrociato nella valutazione complessiva dei fatti.

**SCHEDA N. 10**

**LA DESTRA VENETA**

**IL SECONDO PROCESSO NEI CONFRONTI DEL GRUPPO  
VENETO**

**CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI MILANO**

**CASSAZIONE**

### **Corte d'Assise d'appello di Milano 12.3.2004**

La sentenza della Corte di Assise di Milano avente per oggetto il merito della vicenda processuale era così suddivisa:

- Valutazione dell'attendibilità di Digilio Carlo;
- Valutazione dell'attendibilità di Digilio Carlo con riferimento a fatti non specificatamente attinenti quelli oggetto del presente processo
- Valutazioni conclusive sul tema
- Valutazione dell'attendibilità di Siciliano Martino
- Valutazione dell'attendibilità estrinseca di Siciliano Martino con riferimento a fatti non specificatamente attinenti quelli oggetto del presente processo
- Valutazioni conclusive sul tema
- Valutazione dell'attendibilità di altri dichiaranti
- Valutazione delle altre fonti di prova
- L'organizzazione di Ordine Nuovo di Venezia/Mestre e i suoi rapporti con altri gruppi eversivi tra i quali quello operante in Milano e denominato "La Fenice"
- Le attività eversive riconducibili ai gruppi di cui al punto precedente
- I fatti del 12.12.1969
- Il favoreggiamento Tringali
- Le questioni subordinate

La Corte d'assise d'appello di Milano è diversamente suddivisa:

- Le dichiarazioni di Digilio Carlo con riferimento a fatti non specificatamente attinenti quelli oggetto del presente processo
- Le dichiarazioni di Siciliano Martino con riferimento a fatti non specificatamente attinenti quelli oggetto del presente processo
- L'organizzazione di Ordine Nuovo di Venezia/Mestre ed i suoi rapporti con altri gruppi eversivi tra i quali quello operante in Milano e denominato "La Fenice";
- Le attività eversive riconducibili ai gruppi di cui al punto precedente
- La strage di piazza Fontana;
- L'attendibilità di Digilio e Siciliano;
- Le considerazioni finali e le questioni subordinate;
- Il favoreggiamento Tringali.

#### **Le dichiarazioni di Digilio sui fatti non riguardanti il 12.12.1969.**

Questa parte si sviluppa in nove punti:

1) il gruppo di Ordine Nuovo di Venezia/Mestre; 2) i rapporti tra Digilio e i servizi di sicurezza degli Stati Uniti d'America; 3) la presenza in Spagna di Digilio; 4) i rapporti tra Digilio e il professor Lino Franco; 5) la gelignite di Rotelli; 6) le strutture golpiste e di difesa dello Stato; 7) l'attentato alla Questura di Milano; 8) l'appellativo "zio Otto"; 9) i rapporti con Forziati Gabriele, Fachini Massimiliano, Raho Roberto e Cavallini Gilberto.

La Corte d'assise d'appello ha rimandato la trattazione del primo punto (gruppo Ordine Nuovo) nella parte in cui ha affrontato le dichiarazioni di Siciliano e ha tralasciato quella del settimo (strage della Questura) in quanto neanche la Corte d'assise aveva formulato una

---

specifica valutazione sul punto.

## 2) I rapporti tra Carlo Digilio e i servizi di sicurezza U.S.A.

1. il padre di Digilio, Michelangelo, indicato come l'origine del rapporto di Carlo con i servizi di sicurezza statunitensi

La Corte d'assise ha considerato le contraddizioni del collaboratore sulla ricostruzione di quella vicenda di poco conto e tali da non minare la logica interna del racconto (cattivo ricordo perché i fatti risalivano a molti decenni prima di quanto il collaboratore li apprese e di quando li riferì; inoltre erano stati acquisiti dal padre e non vissuti in prima persona).

Quanto ai riscontri, la Corte ha rimandato a quelli descritti dal capitano Giraudo.

Le difese hanno rilevato le contraddizioni del racconto non contestando i riscontri.

La Corte d'assise d'appello ritiene le dichiarazioni di Digilio sul punto non siano attendibili, perché caratterizzate da incoerenze interne ed esterne tali da inficiare alla base il narrato: la data dell'episodio, la qualifica dell'ufficiale statunitense Carrett, il porto d'attracco, alcune incoerenze storiche (Michelangelo Digilio non poté collaborare con l'esercito nemico prima dell'8.9.1943, né intervenire in aiuto degli alleati perché l'unico episodio di occupazione di Creta da parte dei tedeschi avvenne nel maggio 1941, quando Digilio non era in Grecia e gli USA non erano entrati in guerra), contraddizioni interne (Carrett non poteva essere la persona frequentata da padre e figlio, perché l'età non lo consente; incoerente l'incontro di Michelangelo Digilio con Carrett a Trieste dopo il settembre 1943).

I riscontri acquisiti da Giraudo, non contestati dalla difesa, non consentono di superare il giudizio negativo di inattendibilità: Michelangelo Digilio aderì alla resistenza, ma non si è pervenuti ad alcuna certezza sulla sua pregressa collaborazione con i servizi di intelligence statunitensi.

2. La rete informativa: David Carrett, Richards Terry e gli italiani.

Le dichiarazioni di Digilio secondo la Corte d'assise erano state confermate da Dario Persic, anche se le fotografie fornite da quest'ultimo e gli accertamenti della difesa avevano individuato in quelle foto non David Carrett (come riferito da Digilio e Persic), ma Charles Smith. Secondo il giudice di primo grado questo mancato riscontro non rappresentava la prova inconfutabile che Digilio aveva mentito su Carrett.

La difesa Zorzi ha sostenuto che quei riconoscimenti avrebbero sconfessato "in toto" il collaboratore.

La Corte d'assise d'appello Milano ritiene che quegli accertamenti, oltre che le testimonianze di Bandoli e della moglie di Persic, smentiscano Digilio, che anche su questo profilo è inattendibile.

Il sostituto di Carrett sarebbe stato Richards Terry, secondo la Corte d'assise riscontrato da Giraudo.

Secondo la Corte d'assise d'appello Milano quegli accertamenti non rappresentano un riscontro, anzi Digilio è smentito dagli accertamenti sulla presenza in Italia di Theodore Richards (sino al 1967).

Contraddizioni interne al racconto.

3. La rete informativa italiana: Soffiati, Minetto, Bandoli, Rossi.

Su questo tema, pur non ritenendo che Digilio fosse stato smentito (come per i rapporti con la rete statunitense), la Corte d'assise d'appello ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della partecipazione alla rete informativa delle persone indicate dal

collaboratore.

Su Soffiati solo testimonianze indirette, non fondate su dati storicamente accertati.

Su Minetto, è certo che riparava frigoriferi alla base Nato. Le dichiarazioni di Giraudo possono essere valutate come mere opinioni personali.

Su Bandoli il racconto di Digilio non ha trovato nessuna smentita e qualche conferma, ma a ciò non consegue l'affermazione della sua appartenenza alla rete informativa.

4. La rete informativa a Santo Domingo.

Le dichiarazioni di Digilio sarebbero state riscontrate secondo la Corte d'assise da Malcangi e da un'intercettazione telefonica tra Roberto Raho e Piero Battiston, ma la Corte d'assise d'appello Milano ritiene che quel racconto fosse incoerente e che i riscontri si riferivano ad affermazioni dello stesso Digilio.

#### **Conclusioni sulla rete informativa.**

*“Ciò posto, deve condividersi l'assunto della difesa Zorzi, viceversa contrastato dalla Corte di Assise, secondo il quale l'appartenenza del collaboratore alla rete informativa statunitense costituisce un rilevante parametro per verificare l'attendibilità in genere di Digilio anche se i fatti contestati in questo processo non sono intimamente connessi con quella.*

*Invero, è sufficiente al riguardo considerare che lo stesso dichiarerà:*

- *di avere agito su impulso della rete CIA in relazione agli accessi al casolare di Paese;*
- *di essere intervenuto nell'attentato all'Ufficio istruzione di Milano su richiesta di Carrett;*
- *di avere informato Carrett dell'episodio di Canal Salso. Dunque, è esatto affermare che il preteso inserimento in quei servizi doveva, nell'ottica di Digilio, consentire al collaboratore di accreditarsi avanti all'Autorità giudiziaria italiana come un testimone, piuttosto che un protagonista, dei fatti eversivi che andava riferendo.*

*Completano il giudizio negativo sull'attendibilità di Digilio, o quanto meno impediscono di formulare in suo favore un giudizio di affidabilità, le ulteriori contraddizioni in cui il dichiarante è caduto in ordine a fatti ed eventi da lui descritti in connessione con i suoi pretesi rapporti con i servizi di intelligence statunitensi, e cioè:*

- *l'essere salito, con gli auspici di Carrett, sulla portaerei Eisenhower alla fonda a Venezia, circostanza che, pur smentita in dibattimento, era stata versata in sede di indagini preliminari e che era assolutamente non credibile non essendo stata all'epoca tale nave da guerra neppure costruita;*
- *il preteso recupero di barre di uranio, volta che aveva indicato per l'esecuzione dell'operazione empi diversi ed a volte contrastanti con lo stato di detenzione del soggetto (Soffiati) con cui avrebbe compiuto l'operazione, ovvero l'aveva posposta alla cessazione a quell'epoca di ogni suo rapporto con gli statunitensi.”*

#### 3) La presenza in Spagna di Digilio

Tale circostanza è ritenuta riscontrata dalla Corte d'assise d'appello Milano: pur sussistendo numerose incoerenze del collaboratore, sono stati acquisiti *“numerosi, autonomi e incisivi elementi di conferma esterna”*.

Digilio ha riferito che collaborò con Eliodoro Pomar (un ingegnere rifugiatosi in Spagna) alla realizzazione di una mitraglietta progettata da Amos Spiazzi.

#### 4) I rapporti con Lino Franco

Tale circostanza non è ritenuta riscontrata dalla Corte d'assise d'appello Milano, non tanto per le incoerenze interne (che vanno escluse), quanto per l'assenza di riscontri.

Digilio ha riferito che il professor Lino Franco possedeva numerose armi sotterrate al via di Cansiglio e Maggi gli aveva chiesto se fosse disposto a cederne alcuni pezzi al gruppo mestrino; Digilio fu incaricato di valutarne il funzionamento.

Siciliano (e altri testimoni), pur facendo riferimento alla disponibilità di armi da parte di Zorzi (negli anni 1968/1969), non ha indicato Franco come la fonte di approvvigionamento.

L'interesse di Franco ad aderire a Ordine Nuovo (dichiarazioni di Maggi e della moglie di Franco, De Poli) non riscontrano l'episodio della cessione di armi.

#### 5) La gelignite di Rotelli

La Corte d'assise d'appello Milano ritiene che Digilio sia stato riscontrato, ma non con riguardo all'epoca, né alla cessione da Rotelli a Zorzi. Le dichiarazioni di Battiston, Vinciguerra e Siciliano sul punto non definiscono la cessione.

Digilio ha riferito che Rotelli aveva recuperato da alcuni relitti materiale vario. Rotelli acquistò una partita di gelignite in Jugoslavia e la cedette a Zorzi. Digilio visionò il materiale, verificò che trasudava e consigliò a Rotelli come evitare quell'inconveniente. Zorzi fu individuato come possibile acquirente e Digilio funse da intermediario. Il materiale fu trasportato dal bunker nella disponibilità di Rotelli fino a Mestre e poi da Zorzi a Mirano.

I riscontri alla disponibilità di gelignite da parte di Rotelli sono consistenti (testi Pellegrini e Micene, oltre ad accertamenti documentali), mentre non ve ne sono sulla cessione a Zorzi (dichiarazioni peraltro contraddittorie)

Digilio non è affidabile sulla cessione a Zorzi, né i riscontri sono specifici.

91

#### 6) Sulle strutture golpiste e di difesa dello Stato

Le dichiarazioni di Digilio sono considerate attendibili dalla Corte d'assise d'appello Milano.

Digilio ha riferito dell'esistenza di alcuni gruppi: i Nuclei di difesa dello Stato o Legioni, al quale appartenevano Soffiati e Bandoli (oltre a Massagrande, Besutti e Spiazzi); il gruppo Sigfid, di cui gli aveva parlato Lino Franco; il Fronte nazionale, di cui faceva parte Gastone Novella.

Numerosi riscontri già valutati dalla Corte d'assise.

#### 8) Sull'individuazione di zio Otto in Digilio

Le sue dichiarazioni sono considerate attendibili dalla Corte d'assise d'appello Milano.

Digilio era conosciuto come l'esperto d'armi del gruppo con il soprannome di zio Otto. Numerose dichiarazioni a conferma

#### 9) Sui rapporti con Forziati, Fachini e Raho

La Corte d'assise d'appello Milano ritiene le dichiarazioni di Digilio attendibili.

#### 9 bis) Sui rapporti con Cavallini

Le dichiarazioni sono attendibili, ma non coinvolgono Zorzi.

#### **Considerazioni finali sulle dichiarazioni di Digilio non riguardanti la strage di piazza Fontana.**

---

*“Al termine della trattazione contenuta in questo capitolo, avente a oggetto, come si è visto, le dichiarazioni di Digilio Carlo non riguardanti i fatti del 12.12.1969, reputa il Collegio di non poter condividere le conclusioni cui la sentenza di primo grado è pervenuta in punto attendibilità del collaboratore. Invero, e come si è visto, per la quasi totalità delle vicende esaminate è stata rilevata la presenza di plurime e rilevanti incoerenze interne ed esterne del suo dichiarato nonché l’assenza di elementi esterni di conferma. Quanto alla tematica della rete informativa statunitense, poi, si è dovuto convenire che quel narrato era per certi versi il frutto, certamente non voluto ma non per questo irrilevante, dell’opera di influenzamento dell’inquirente.*

*Pertanto, appare del tutto distaccato dalla realtà processuale affermare, come ha fatto la Corte di Assise, che:*

- *“sotto il profilo oggettivo, le dichiarazioni di Digilio, che hanno spaziato su molteplici temi di conoscenza, sono state spontanee, autonome, costanti nel tempo, ribadite senza reticenze al dibattimento”;*
- *“la quasi totalità degli argomenti riferiti hanno trovato in questo processo puntuali conferme, sia di carattere documentale che dichiarativo...Nelle decine di pagine dedicate in questo capitolo alla verifica di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore...Digilio è stato specificamente riscontrato e questo dato obiettivo vale più di qualsiasi patente di credibilità soggettiva.”*

Resta il fatto, sul quale non si può non convenire con i primi giudici, che Digilio Carlo *“fu effettivamente coinvolto nelle attività dei gruppi ordinovisti veneti per quasi 15 anni, tra il 1967 e il 1984, per cui l’oggetto delle sue dichiarazioni è, sotto questo profilo, del tutto coerente con la sua collaborazione con quei sodalizi criminali”*, dato che peraltro, ad avviso del Collegio, non può certo da solo superare le conclusioni negative in questa sede attinte.”

### **Le dichiarazioni di Siciliano Martino con riferimento a fatti non specificatamente attinenti quelli oggetto del presente processo**

1. Il gruppo Ordine Nuovo di Venezia/Mestre
    - Le armi del gruppo Veneto di Ordine Nuovo.Le dichiarazioni di Siciliano sono state riscontrate
    - L’atteggiamento di Zorzi e l’aggressione a Busetto.Le dichiarazioni di Siciliano sono state riscontrate
  2. Le attività del gruppo La Fenice.
    - L’attentato all’Università Cattolica di Milano.Le dichiarazioni di Siciliano sono state riscontrate
    - Il campo di addestramento di Barni.Le dichiarazioni di Siciliano sono state riscontrate
    - Il deposito di Celle Ligure.Le dichiarazioni di Siciliano sono state riscontrate
  3. Le attività di Ordine Nuovo di Venezia antecedenti al 12.12.1969
    - Il furto di esplosivo di Arzignano al Chiampo
    - Il convegno alla White Room
    - Il danneggiamento alla sede del PCI
    - Il falso attentato all’istituto Pacinotti di Mestre
-

- Azioni di vandalismo e progetti di attentato a luoghi sacri ebraici
- Affissione di manifesti
- Gli esperimenti presso la cantina di Maggiori

Tutte indicazioni di Siciliano sono ritenute attendibili e riscontrate

4. Le attività di Ordine Nuovo di Venezia/Mestre successive al 12.12.1969
  - Manifestazione di Roma del 14.12.1969
  - Scontri in piazza Ferretto a Mestre del 1970
  - Manifestazione di Trieste dell'8.12.1970
  - Riunione di Treviso del 1972
  - Ritorsione contro Forziati
  - Progetto di rapimento di Feltrinelli

Tutte indicazioni di Siciliano sono ritenute attendibili e riscontrate

5. Le strutture golpiste e di difesa dello Stato

Le indicazioni di Siciliano sono ritenute attendibili e riscontrate

#### **Conclusioni sulle dichiarazioni di Siciliano sui fatti non riguardanti piazza Fontana**

*“A conclusione di questo capitolo, il Collegio ritiene di potere e dovere pervenire in punto attendibilità Siciliano Martino alle stesse positive conclusioni della Corte di Assise.*

*Invero, e a differenza di quanto rilevato a proposito di Digilio Carlo con riferimento sempre a dichiarazioni non riguardanti la strage di piazza Fontana, per Siciliano può fondatamente affermarsi che quanto riferito non solo è privo di incoerenze esterne ed interne ed appare del tutto autonomo ma è anche per lo più accompagnato da convincenti elementi di riscontro. Né è trascurabile la circostanza che costui, che pure era stato tacciato nei motivi di gravame di aver reso le sue accuse solo nel chiuso dell'ufficio del Giudice istruttore sottraendosi al contraddittorio, si sia presentato in questo dibattimento di appello, si sia sottoposto ad esame e controesame ed abbia, al termine di esso, confermato il precedente dichiarato senza cadere in contraddizioni od incertezze che riguardassero elementi centrali o che comunque non fossero spiegabili con il tempo trascorso.*

*Non per nulla, come si è ripetutamente annotato, per buona parte delle vicende da lui raccontate in questo capitolo le difese non hanno presentato specifici motivi di censura.”*

**Sull'organizzazione di Ordine Nuovo del Veneto**, la Corte d'assise d'appello Milano conferma le conclusioni cui era pervenuta la Corte d'assise.

*“La Corte di Assise di Milano, riteneva, sulla scorta delle conclusioni e delle motivazioni delle predette sentenze di Venezia, che:*

- *il delitto associativo di ricostituzione del disciolto partito fascista era stato contestato nel processo ad alcuni esponenti dei gruppi udinese e veneziano di Ordine Nuovo;*
- *i due gruppi non erano stati considerati sodalizi autonomi ma strettamente legati, se non inquadrati, in un organismo nazionale genericamente denominabile Ordine Nuovo; anche se ufficialmente la qualifica Ordine Nuovo era stata abolita con lo scioglimento del Movimento Politico del 1973, gli appartenenti al sodalizio giudicato in quel procedimento erano stati gli stessi militanti che avevano operato nei Centri studi, nel Movimento politico e, talvolta, nell'MSI;*
- *la decisione del dicembre 1969 del vertice del Centro studi Ordine Nuovo di confluire nell'MSI non era piaciuta a tutti; anche i militanti dei Centri studi che erano rientrati nel partito (solo perché era necessario “aprire l'ombrello”) non avevano rinunciato a proseguire un'autonomia politica riconducibile alla strategia ordinovista, nell'ambito dei*

*gruppi e delle strutture che erano stati ritenuti più adeguate in relazione alla diversità dei contesti locali;*

- *il gruppo Ordine Nuovo aveva ideologia e programmi esplicitamente antidemocratici, razzisti e di apologia della violenza; disponeva di una buona organizzazione e di armi; svolgeva attività di addestramento paramilitare;*
- *al di là dell'indicazione di sigle diverse, i gruppi che si identificavano in Ordine Nuovo avevano operato in attuazione di un programma ideologico di natura criminale e quindi avevano dato luogo agli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa contestata;*
- *Maggi e Digilio, tra il 1969 e il 1980, avevano partecipato con ruoli differenziati ad un'organizzazione criminale che aveva svolto, nell'area territoriale del Triveneto, attività eversiva, secondo la descrizione contenuta nei capi d'imputazione contestati in quei processi.*

*L'approdo cui è pervenuta la Corte di Assise non è oggetto di specifiche censure da parte delle difese degli imputati, salvo le doglianze di natura procedurale, già esaminate e dal Collegio ritenute infondate, riguardanti: a) l'utilizzabilità delle sentenze riformate nel grado successivo; b) la possibilità che il fatto coperto da pronuncia assolutoria irrevocabile potesse essere riesaminato con riferimento ad un reato diverso da quello allora contestato, ritenuto e giudicato; c) la rilevanza degli accertamenti di fatto nei riguardi di testi di questo procedimento contenuti nelle sentenze relative a processi in cui gli imputati erano stati parte; ed infine d) l'interpretazione dell'espressione, usata a proposito dell'efficacia probatoria delle sentenze irrevocabili, "sono valutate a norma degli artt. 187 e 192, 3 comma, CPP". Pertanto, riservata ai sottocapitoli che seguono sotto la voce "ulteriori elementi" la questione della sussistenza degli elementi di riscontro ex art. 192, 2° comma, CPP (tematica sub d), può per il resto ribadirsi l'infondatezza delle tesi difensive in ordine ai punti a), b) e c) e correlativamente utilizzare, nei termini che si vedranno, le motivazioni e le conclusioni cui l'Autorità giudiziaria di Venezia allora pervenne."*

Anche **sulla composizione del gruppo di Venezia/Mestre** di Ordine Nuovo la Corte d'assise d'appello Milano conferma le conclusioni del giudice di primo grado, con particolare riferimento a Maggi, Romani, Boffelli, Dedemo, Digilio, Zorzi, Siciliano, Vianello.

Analogo giudizio quanto al **gruppo di Padova**

*"Pertanto e in completa adesione alla sentenza impugnata, la conclusione non può essere che a Padova fu costituito nell'alveo di Ordine Nuovo un gruppo eversivo capitanato da Freda e Ventura e che ad esso vanno attribuiti una serie di fatti delittuosi consumati nel 1969, tra i quali campeggiano gli attentati ai treni dell'agosto."*

Per contro, non è condiviso il giudizio in ordine **ai rapporti tra i due gruppi prima del 12.12.1969.**

*"In definitiva, ritiene il Collegio dimostrato che:*

- *tra il gruppo di Padova, rappresentato particolarmente da Freda ma che comunque aveva come ulteriori figure di riferimento Ventura e Fachini, e quello di Venezia/Mestre, di cui erano esponenti sia Maggi che, più particolarmente, Zorzi Delfo, vi furono rapporti protratti nel tempo;*
  - *la datazione di questi rapporti risale sicuramente agli anni '67/'68 e si è prolungata sino ai primi anni '70;*
  - *la qualificazione dei medesimi rapporti nel senso eversivo, è opera di Siciliano Martino, i*
-

- limiti delle cui, peraltro isolate, dichiarazioni si sono ripetutamente evidenziati;*
- *non vi è motivo per giudicare inattendibile il racconto, così ridimensionato, del collaboratore, sia perché esso appare coerente internamente ed esternamente sia perché l'esistenza in quel periodo dei predetti rapporti è attestata da altre fonti di prova ed ha riscontro logico;*
  - *in particolare e per le stesse ragioni, Siciliano è attendibile pure quando colloca questi rapporti anche a ridosso della strage di piazza Fontana, ma di tale circostanza i riscontri, anche significativi, sono in numero inferiore a quelli ritenuti dai primi giudici;*
  - *non è fondata la pretesa di Maggi di essere considerato estraneo al descritto contesto, stanti le sue ammissioni, la chiamata in causa di Siciliano e l'accertato suo ruolo nei rapporti con lo stesso gruppo padovano, ed in specie con Fachini, dopo il 1970;*
  - *in definitiva, non è possibile affermare con la dovuta certezza che i due gruppi progettarono assieme tutti gli attentati compiuti nell'anno 1969 e particolarmente quelli del 12.12.1969".*

### **I rapporti tra i gruppi di Venezia/Mestre e quelli di Udine, Verona e Trieste.**

La Corte d'assise d'appello Milano condivide integralmente il giudizio della Corte d'assise.

### **Il gruppo di Milano "La Fenice", i rapporti con il gruppo di Venezia/Mestre.**

La Corte d'assise d'appello Milano condivide il giudizio della Corte d'assise circa la datazione dell'incontro tra Rognoni e il gruppo veneto di Ordine Nuovo, il 20.7.1969 presso la villa di Foscari, sita a Mira.

In tale senso si è espresso Siciliano (anche sul punto attendibile) e Radice. La Corte d'assise d'appello Milano ritiene inattendibili i testi della difesa Cannata e Tommasini.

Siciliano è stato valutato anche con riguardo ai successivi incontri, collocati nell'autunno 1969, tra Zorzi Maggi e Rognoni, a Milano, nella casa di quest'ultimo.

*"Alla stregua delle esposte risultanze probatorie e delle valutazioni cui si è volta per volta pervenuti, il Collegio ritiene di dover concludere che:*

1. *il gruppo milanese denominato "La Fenice" e facente capo a Rognoni Giancarlo aveva una chiara connotazione eversiva nell'ambito della quale passò alla fase esecutiva;*
  2. *detto gruppo, sia che lo si voglia irreggimentare all'interno di Ordine Nuovo sia che lo si voglia collocare all'esterno, ebbe sicuramente a rapportarsi con il gruppo di Ordine Nuovo di Venezia/Mestre;*
  3. *la datazione dell'inizio di questi rapporti deve essere collocata già nel 1969, deponendo univocamente in questo senso, la lettera Miriello;*
  4. *non si sono raccolti elementi sufficienti a dimostrare che già sin dall'inizio di questa relazione milanese/veneziana i due gruppi avessero concordato una comune strategia eversiva ed in particolare avessero progettato di eseguire assieme attentati, in quanto:*
    - ✓ *La contemporanea presenza di Siciliano e Rognoni alla festa dell'"allunaggio" ovvero la conoscenza tra Foscari e Rognoni in occasione della gita in montagna del settembre 1969 non hanno rilevanza, volta che, nella prospettazione accusatoria di questo processo, i rapporti eversivi che si vogliono datare a prima del 12.12.1969 sono solo quelli tra Rognoni da una parte ed il duo Maggi/Zorzi dall'altra.*
    - ✓ *Le dichiarazioni Siciliano sugli incontri dell'autunno 1969 tra Rognoni/Zorzi/Maggi*
-

*ed in particolare sul loro contenuto, unica prova dell'esistenza di una comune strategia eversiva, non possono essere poste a fondamento della decisione in quanto smentite da emergenze processuali di segno opposto e comunque non riscontrate.*

- ✓ *La testimonianza Vianello, che pure avrebbe potuto avere rilievo in quanto relativa ad una vera e propria "trasferta" e non mera frequentazione, dell'incontro tra Zorzi e Rognoni non consente di collocare l'evento prima del 12.12.1969.*
- ✓ *Non è stato possibile dimostrare che la conoscenza tra Rognoni e Zorzi sia avvenuta in occasione di un campo paramilitare tenuto nell'estate 1969, circostanza che se provata avrebbe avuto un qualche valore indiziarne in ragione appunto del particolare contesto dell'incontro, come, di converso, è da escludere detta conoscenza sia maturata in occasione di altro campo dell'anno 1970."*

#### **Considerazioni finali sui rapporti tra i gruppi di Venezia/Mestre, Padova, Milano**

*"Alla stregua delle emergenze probatorie e delle deduzioni di questo capitolo, non può condividersi la conclusione cui è approdata la Corte di Assise, ed in particolare non può ritenersi dimostrato che Maggi e Digilio a Venezia, Zorzi a Mestre, Rognoni a Milano costituirono con Freda e Ventura "il nucleo di militanti che, nell'ambito dell'associazione criminale definibile Ordine Nuovo, a partire dalla fine del 1968 (pur con episodi prodromici collocati negli anni immediatamente precedenti), propugnò ed attuò la cosiddetta strategia della tensione, teorizzò cioè la necessità storica, per un sodalizio di ispirazione neofascista, di compiere attentati terroristici finalizzati a provocare nel nostro Paese una condizione di tensione sociale (anche mediante l'attribuzione di quelle azioni ad organizzazioni della sinistra extraparlamentare od anarchiche) che determinasse una situazione di emergenza istituzionale e consentisse il sovvertimento delle istituzioni democratiche da parte di forze golpiste".*

E', peraltro, emerso che:

- vi furono singoli gruppi di Ordine Nuovo a Venezia, Mestre, Padova, Udine, Verona, Trieste e Milano che acquisirono sul finire degli anni '60 chiare connotazioni eversive;
- prima del 12.12.1969, si verificò l'unione tra Venezia e Mestre;
- tra il gruppo di Venezia/Mestre così costituito e gli altri intercorsero sia prima che dopo quella data reiterati rapporti;
- questi rapporti, peraltro, non sono, alla stregua della corretta interpretazione delle prove raccolte, risultati, almeno sino al 12.12.1969, di natura eversivo - terroristica e caratterizzati dalla comune progettazione di azioni illecite, quali attentati, in grado di porre in pericolo la pubblica incolumità;
- nessun rapporto di alcun genere intercorse tra Milano e Padova.

#### **Le azioni dei gruppi del Triveneto**

Attentato al Rettorato di Padova del 15.4.1969.

Assalto al Municipio di Padova del 16.4.1969.

Gli attentati alla Fiera e all'Ufficio Cambi della stazione Centrale di Milano, al Palazzo di Giustizia di Torino, alla Corte di cassazione e alla Procura di Roma dal 25.4.1969 in avanti.

L'attentato all'Ufficio Istruzione di Milano. La Corte d'assise d'appello Milano ritiene che le dichiarazioni di Digilio siano del tutto inattendibili

L'attentato al Palazzo della Regione di Trento.

Gli attentati ai treni. Solo Digilio indica la responsabilità di Zorzi e Maggi, incoerente, inattendibile e non riscontrato.

**Il rientro nell'MSI. Le riunioni di Villa Foscari.** " ... il Collegio osserva che nessuna specifica censura è stata dagli appellanti elevata nei confronti di queste parti della decisione di primo grado, per cui alle conclusioni della Corte di Assise ci si può per questo verso rifare, così pervenendo all'ennesima conferma dell'attendibilità di Siciliano Martino.

Deve, pertanto, ritenersi accertato che molti ordinovisti avevano accettato la decisione di Rauti di confluire nell'MSI in quanto convinti della necessità di garantirsi una protezione rispetto all'iniziativa repressiva che si stava prospettando nei loro confronti: l'espressione "aprire l'ombrello" definisce invero icasticamente tale esigenza.

Può, poi, anche convenirsi che essa trovasse la sua scaturigine nelle iniziative che i gruppi di Ordine Nuovo, tra i quali ovviamente anche quelli gruppi veneti (padovano, udinese, triestino e veneziano/mestrino), stavano realizzando nel 1969, quindi, come ricerca della garanzia che sarebbe loro derivata dall'appartenenza ad un partito che aveva rappresentanza parlamentare ed istituzionale, e quindi che la scelta fu per essi, o quanto meno per parte di essi, esclusivamente tattica.

Quel che, invece, non appare dimostrato, né del resto sul punto la stessa Corte di Assise è potuta andare al di là di generiche affermazioni, è che tale futura "protezione" dell'MSI avesse indotto proprio il gruppo di Venezia/Mestre (o quello di Milano) a coltivare progetti stragisti ed a programmare attentati atti a porre in pericolo la pubblica incolumità."

#### **Gli attentati alla scuola slovena di Trieste e al cippo di confine di Gorizia (4.10.1969)**

La Corte d'assise d'appello Milano, con argomentazioni molto articolate, condivide la riconducibilità a Zorzi e Siciliano degli attentati e la disponibilità dell'autovettura 1100 di Maggi

Gli scontri di Trieste del novembre 1969 (4.11.1969). La Corte d'Assise d'appello Milano ritiene sul punto attendibile e riscontrato Siciliano.

#### **Conclusioni sugli episodi del 1969**

" Riteneva la Corte di Assise che gli elementi emersi anche in questo processo avessero confermato che gli episodi realizzati dall'aprile all'ottobre 1969 erano stati espressione del progetto eversivo condotto congiuntamente dai gruppi ordinovisti veneti, e cioè ad una struttura facente capo a Freda e a Fachini, a Maggi e Zorzi, a Soffiati, ed agli ordinovisti triestini avente la finalità di attuare "un disegno unitario, tracciato da una stessa organizzazione criminosa e diretto a realizzare perturbamenti sempre più intensi nella sicurezza pubblica, nonché sfiducia sempre maggiore dei cittadini nelle garanzie apprestate dagli organi dello Stato per la conservazione della tranquillità e dell'ordine sociale."

Tanto premesso, il Collegio osserva che le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici possono essere solo parzialmente condivise.

Mentre per quanto concerne il gruppo padovano, il pregresso e definitivo accertamento giudiziario, peraltro riscontrato dalle emergenze probatorie acquisite nel corso del presente processo, appare del tutto idoneo a convalidare l'approdo cui la Corte di Assise di Milano, e prima di essa l'Autorità giudiziaria di Catanzaro, è pervenuta, analogamente non è a dirsi per il gruppo veneziano/mestrino.

Ed invero:

- il collegamento tra il gruppo padovano di Freda e Ventura e quello di Maggi e Zorzi non possedeva, per quanto si è ripetutamente detto in questa sede, quell'intensità e quella

*natura sufficiente ad ipotizzare una condivisione di programmi ed una comune esecuzione di attentati;*

- *in particolare, l'assalto al Municipio di Padova era avvenuto con il concorso anche di veneziani (Siciliano e Foscari) ma al di fuori di un accordo preventivo tra i responsabili dei due gruppi;*
- *parimenti, è a dirsi per l'attentato all'ufficio istruzione di Milano ovvero per gli attentati ai treni in cui il narrato di Digilio in ordine ad un coinvolgimento di Zorzi o del gruppo veneziano/mestrino è risultato inattendibile;*
- *il rientro di Ordine Nuovo nell'MSI, come anche i contenuti degli incontri in Villa Foscari, costituisce un modesto riscontro, peraltro di natura solo logica, alla tesi che vuole che anche Venezia/Mestre, come Padova, interessata a mettersi sotto l'"ombrello" al fine di guadagnarsi l'impunità dagli attentati che esso, assieme a Padova, avrebbe poi commesso;*
- *è del tutto improprio fare richiamo agli attentati di Trieste e Gorizia in quanto pacificamente in essi il gruppo padovano non fu mai coinvolto di talché per essi non fu neppure perseguito nel processo di Catanzaro;*
- *l'indiscutibile legame accertato tra i gruppi di Venezia/Mestre e Trieste a proposito della manifestazione del novembre 1969 a nulla rileva nella prospettiva di un legame tra i veneziani ed i padovani, poiché questi ultimi non avevano ad essa partecipato;*
- *più in generale il riferimento operato dai primi giudici alle dichiarazioni di Digilio Carlo sul casolare di Paese deve fare i conti con l'esito negativo che il suo dichiarato subirà quando ci si occuperà di questa vicenda.*

98

*A tanto si aggiunga che neppure la Corte di Assise ha inteso fare riferimento alle ulteriori azioni criminose delle quali ci si è in questo capitolo occupati (Fiera, etc.; palazzo della Regione), evidentemente consapevole della loro ininfluenza nella prospettiva che qui interessa; e che in tutte le predette vicende non appare in alcun modo il gruppo "La Fenice" ovvero il nome di Rognoni."*

### **La strage di piazza Fontana**

Ricostruzione degli accertamenti nel processo di Catanzaro/Bari.

La Corte d'assise d'appello Milano si sofferma sui punti controversi, cioè l'attendibilità di Fabris, Lorenzon, Comacchio e Pan e condivide il giudizio espresso dalla Corte d'assise di Milano.

#### **Gli accertamenti tratti dalle sentenze**

*"Alla stregua di quanto precede, ritiene il Collegio di dover, in definitiva, condividere l'approdo cui la Corte di Assise di Milano, peraltro in termini più impliciti che espliciti, è pervenuta in ordine alla responsabilità di Freda Franco e Ventura Giovanni per i fatti del 12.12.1969, pur avvertendo che tale conclusione, oltre a non poter provocare, per le ragioni più volte esposte, effetti giuridici di sorta nei confronti di costoro, irrevocabilmente assolti dalla Corte di Assise di Appello di Bari, è il frutto di un giudizio formulato senza potere disporre dell'intero materiale probatorio utilizzato a Catanzaro e Bari.*

*Ciononostante, il Collegio non si può sottrarre, proprio perché l'ipotesi accusatoria è stata enunciata nella forma del "concorso con Freda Franco e Ventura Giovanni", al compito di verificare anzitutto se costoro debbano ritenersi, ai soli fini che qui interessano,*

responsabili della strage di piazza Fontana e degli altri attentati commessi lo stesso giorno.

Orbene, in tale prospettiva il giudizio non può che essere uno: il complesso indiziario costituito dalle risultanze esaminate, a cominciare dall'accertamento delle responsabilità irrevocabilmente operato dalle Corti di Assise di Catanzaro e Bari per finire con le dichiarazioni Fabris, Lorenzon, Comacchio e Pan, con particolare riferimento al secondo, fornisce a tale quesito una risposta positiva.

Con il che si è data anche risposta, negativa, alle censure della difesa Maggi, la quale, invece di contestare il complesso apparato argomentativo che da quelle testimonianze, si è unicamente preoccupata di:

- sottolineare pretese differenze operative tra i precedenti e gli attentati del 12.12.1969, trascurando il fatto che questi ultimi altro non erano che il terribile sviluppo dei primi;
- insistere sulle asserite diversità dei timer acquistati da Freda e quelli utilizzati il 12.12.1969, non comprendendo che nella specie non è a parlarsi di autonomo indizio (così come se vi fosse stata identità assoluta e totale), ma di semplice riscontro (ad integrare il quale è sufficiente un'analogia).

Ne segue che qualora fosse parimenti dimostrato che gli imputati di questo processo, Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo e Rognoni Giancarlo, avessero tenuto condotte inequivocabilmente e certamente riconducibili all'esecuzione di quegli attentati essi dovrebbero essere qualificati come concorrenti di Freda e Ventura, approdo al quale, come si è visto, non si è potuti pervenire sulla sola scorta dei rapporti intercorsi ovvero dell'esecuzione di specifiche azioni delittuose.

Come si vedrà appresso, queste ulteriori risultanze sono state dall'Accusa, e con essa dalla sentenza impugnata, ravvisate per i primi due in una serie di episodi, tra i quali in particolare le vicende del casolare di Paese e di Canal Salso, e per il terzo nella testimonianza di Bonazzi Edgardo."

99

#### Sui rapporti tra i gruppi di Venezia/Mestre e Padova e sulla strategia stragista propugnata da Zorzi e Maggi

La Corte d'assise d'appello Milano non condivide le conclusioni cui era pervenuta la Corte d'assise:

- in ordine ai rapporti di Zorzi e Maggi con il gruppo di Padova, in quanto questi, pur dimostrati sul piano dei contatti "politici", si erano risolti per quanto più propriamente concerneva l'enunciazione di progetti eversivi ad una sola riunione, quella riferita da Siciliano, precedente agli attentati ai treni dell'agosto 1969 e nella quale non era stata ancora formulata la teoria che l'esecuzione degli attentati poteva anche costare vittime;
- alla "strategia stragista" di Zorzi e Maggi o meglio alla sua collocazione temporale, volta da un canto che i pregressi accertamenti giudiziari ed il testimoniale avevano comprovato un'attività genericamente illecita ovvero successiva al 12.12.1969, e dall'altro che il coinvolgimento degli imputati negli attentati compiuti nel 1969 risultava dimostrato solo con riguardo a quelli di Trieste e Gorizia, rispetto ai quali, peraltro, nessun corresponsabilità dei gruppi padovano o milanese era risultata dimostrata."

#### Il casolare di Paese

"Alla stregua di queste premesse appare arduo condividere il giudizio complessivo della

*Corte di Assise in ordine al narrato di Digilio Carlo in merito alla vicenda di Paese, secondo la quale “gli accessi al casolare di Paese rappresentano l’episodio più lineare tra quelli descritti da Digilio, nonostante la complessità delle circostanze dallo stesso introdotte nel ricostruire la vicenda e tenuto anche conto della sua rilevanza accusatoria. Digilio ha infatti fornito degli incontri con Zorzi, Ventura e Pozzan una versione sostanzialmente priva di incongruenze, riferita all’autorità giudiziaria in epoca risalente all’inizio del 1994, senza modificarla su particolari rilevanti, se non il terzo accesso, dopo la versione del novembre 1994<sup>147</sup>. Il collaboratore ha, infine, ricostruito in contraddittorio quegli episodi nell’udienza di incidente probatorio dell’1.3.1998 ed è stato sottoposto ad un puntuale controesame della parte civile nell’udienza del 16.6.2000 e delle difese degli imputati nelle udienze del 12 e 13 luglio 2000”, ovvero “la vicenda di Paese rappresenta la descrizione puntuale delle attività che il gruppo eversivo veneziano-mestrino e padovano realizzarono in quei mesi, in preparazione degli attentati dell’agosto 1969, ma anche in diretto collegamento logico con quanto Freda e Ventura sperimentarono, con la collaborazione dell’elettricista Fabris”.*

*Piuttosto, il dichiarato di Digilio difetta gravemente per questo verso del requisito della costanza (ritardo) e della coerenza esterna (esistenza del casolare, presenza di Lino Franco), mentre non è accompagnata da riscontri degni di questo nome tali non essendo le deposizioni Lorenzon, Pan/Comacchio/Marchesin, Iuculano, Freda nonché le ammissioni di Zorzi.*

*Di minore spessore, ma non per questo trascurabili, sono poi le ulteriori osservazioni in tema di coerenza interna (soggetti presenti, topografia del casolare, anno degli accessi).”*

#### Gli ulteriori elementi

##### Gli incontri Digilio/Zorzi nel settembre/ottobre 1969

*“Ritiene il Collegio che non possa revocarsi in dubbio che vi sia stato un incontro tra Digilio e Zorzi successivamente agli attentati di Trieste e Gorizia e che questo sia quello descritto anche da Vianello.*

*Mancano questa volta nel narrato del collaboratore quei parametri negativi che viceversa si sono quasi sempre riscontrati (incoerenza esterna ed interna, incostanza nel tempo, etc.); di converso la testimonianza Vianello, sulla cui attendibilità non si ritiene di svolgere ulteriori considerazioni, costituisce più che un elemento di riscontro una vera e propria autonoma prova che, sposata al dichiarato di Digilio, dà luogo a quella “convergenza del molteplice” del quale si è già avuto modo di parlare.*

*Non convince, poi, la critica difensiva la quale si fonda sulle incertezze per così dire cronologiche di Vianello: invero, una corretta interpretazione della deposizione induce a concludere che il teste non abbia inteso in dibattimento ritrattare o rettificare l’indicazione cronologica versata nelle preliminari indagini (“qualche tempo dopo i due attentati”), ma piuttosto denunciare che allora (19.5.2000), e cioè a distanza di oltre trenta anni dal fatto, non era più in grado di poter collocare nel tempo l’incontro di S. Elena.*

*E’, poi, vero che se l’incontro si fosse svolto dopo gli attentati non risponderebbe a logica che nel corso di esso Zorzi avesse chiesto istruzioni a Digilio in ordine al taglio dei candelotti, ma tale obiezione se inficia il narrato del collaboratore in ordine ai contenuti dei discorsi allora intercorsi tra lui e Zorzi non può certo fare scomparire dalla scena processuale l’incontro in sé e per sé.*

*È poi da condividere l’opinione della Corte di Assise quando ipotizza l’esistenza di un secondo, e precedente agli attentati di Trieste e Gorizia, incontro tra Digilio e Zorzi: una*

volta, infatti, accertato che i due sono colpevoli di quei fatti e che in particolare Digilio aveva confezionato gli ordigni allora utilizzati, non si vede come si possa negare che vi sia stata almeno un'occasione, ovviamente precedente, in cui essi furono da Digilio consegnati a Zorzi.

Resta il fatto che l'incontro successivo agli attentati una volta privato, per assenza di riscontri, del contenuto da Digilio riferito (in sintesi, il programma di Zorzi di compiere ulteriori attentati sfruttando l'intervento di un nuovo tecnico capace di risolvere le problematiche connesse alla temporizzazione dell'innesco), non è destinato a rivestire particolare valenza indiziante a carico di Zorzi.

Vero è che tale riscontro potrebbe essere, così come allega la sentenza impugnata, la deposizione Fabris: ma si tratterebbe di un non convincente ripiego, in quanto, a prescindere dalla già affrontata tematica del notorio processuale (e cioè, della conoscenza in capo a Digilio del dichiarato di Fabris anche se limitato alle deposizioni di Catanzaro), resta il fatto che Fabris è teste a carico di Freda e Ventura e non di Zorzi e che, per quanto si è detto, non si è potuto dimostrare che i legami all'epoca tra i primi due ed il terzo avessero carattere ed intensità tali da fare ritenere Zorzi corresponsabile dei progetti stragisti degli altri."

#### L'incontro Digilio/Maggi prima del 7.12.1969

"Il Collegio osserva che le dichiarazioni del collaboratore presentano insuperabili elementi vuoti di inverosimiglianza che di incoerenza esterna.

E' infatti poco credibile che l'incontro tra Digilio e Maggi si sia svolto nei termini voluti dal primo, senza, cioè, più specifici accenni alla circostanza che gli "attentati" genericamente prospettati dal secondo altro non erano che quelli di cui sia l'uno che l'altro sapevano di essere corresponsabili: al riguardo, mette conto ricordare che il preteso incontro sarebbe avvenuto, a dire dello stesso dichiarante, successivamente a quello di Canal Salso con Zorzi di cui si parlerà appresso<sup>165</sup> ma che si può sin da adesso anticipare aveva visto Digilio fare, a richiesta del medesimo, il consulente di Zorzi in ordine al trasporto, da effettuarsi con l'auto di Maggi, di alcuni ordigni esplosivi che lo stesso Zorzi gli aveva significato essere destinati a Milano.

Ha, poi, ragione la difesa Maggi di dolersi della sentenza impugnata per avere trascurato una risultanza documentale in clamoroso ed insanabile contrasto con gli assunti del collaboratore.

Si premette che Digilio ha, in punto data dell'incontro in discussione, specificato che Maggi:

- era partito per Sappada "all'inizio di dicembre";
- aveva soggiornato in quella località "circa quindici giorni";
- al termine di quella vacanza, e cioè "due/tre...pochissimi...giorni prima di Natale", era tornato a Venezia;
- tale soggiorno era motivato dalla necessità di "avere un alibi in relazione a quello che sarebbe avvenuto".

Questi, di contro, i documenti prodotti dalla difesa:

1. registro "congedi-permessi" acquisito presso la direzione del personale dell'Ospedale "G.B. Giustiniani" di Venezia, attestante che Maggi aveva prestato servizio continuativo presso l'ospedale per tutto il mese di dicembre 1969, salvo il

- periodo di congedo straordinario dal 27 al 31 dicembre dello stesso anno”;*
- 2. referto 18.12.1969 a firma del responsabile del reparto radiologia del predetto*
  - 3. Ospedale, prof. Zennaro, attestante l'esito della radiografia del torace cui Maggi si era colà sottoposto.*

*È dunque, esatto concludere che Digilio ha riferito circostanze non vere in punto data di allontanamento e rientro di Maggi.”*

#### L'esplosivo del Canal Salso

*“Al termine della disamina della vicenda di Canal Salso, dunque, il Collegio deve rilevare che la sommatoria delle incongruenze esterne ed interne nonché l'esistenza di suggestioni operate sul collaboratore e di inverosimiglianze del suo dire non consentono che una conclusione: il grado di attendibilità del narrato del collaboratore in ordine a tale episodio è, anche se non tutte le censure e le allegazioni difensive sono da condividere, modestissimo se non inesistente.*

*Né si può parlare, come del resto non ha fatto neppure la Corte di Assise, della presenza di riscontri, i quali, proprio per il giudizio che si è ora espresso, avrebbero dovuto essere particolarmente significativi: l'unico riferimento sul punto, infatti, è di natura logica, ed attiene ai già accertati, peraltro nei limiti che si sono allora visti, rapporti all'interno del gruppo di Ordine Nuovo di Venezia/ Mestre nonché tra questo ed il gruppo di Padova.*

*Dunque, il contributo di Digilio, come già avvenuto per l'altra vicenda, anch'essa caposaldo della prospettazione accusatoria, del casolare di Paese ed in particolare del terzo accesso, è venuta meno proprio con riguardo ad un episodio in mancanza del quale appare sin da adesso arduo pervenire a conclusioni di colpevolezza nei confronti di Zorzi Delfo e Maggi Carlo Maria”.*

102

#### L'attentato COIN a Mestre

*Attendibile Siciliano ma non vi coinvolge con certezza Zorzi*

#### L'esplosivo del 12.12.1969

*“Tanto premesso, il Collegio condivide pressoché interamente le censure proposte dagli appellanti.*

*È anzitutto esatto, e non vi è bisogno di spendere ulteriori parole sul punto, che vertendosi in tema di chiamata in correità il giudice non può accontentarsi di elementi esterni meramente “compatibili” con le provalazioni del collaboratore, mancando il quale requisito vi sarebbe carenza del pregiudiziale requisito dell'attendibilità del narrato, ma deve rinvenire riscontri a convalida.*

*Ciò posto, la prima questione che il Collegio deve affrontare è quella della comparazione del materiale esplosivo degli ordigni asseritamente visionati da Digilio Carlo a Canal Salso con quelli utilizzati il 12.12.1969.*

*Orbene, la risposta negativa in questa sede data alla vicenda di Canal Salso in sé e per sé considerata o verosia all'attendibilità del dichiarato di Digilio sul punto esimerebbe dall'incombente, in quanto se non vi è prova di quell'episodio non vi può essere neppure prova in ordine alla natura dell'esplosivo che a Canal Salso sarebbe comparso.”*

*La Corte d'assise d'appello Milano disattende il giudizio di identità tra gli esplosivi indicati da Digilio e quelli utilizzati negli attentati.*

### L'incontro Digilio/Maggi nel corso del pranzo natalizio

*“Ritiene il Collegio che il narrato di Digilio non possa essere sufficiente per affermare che l’episodio avvenne nei termini riferiti dal collaboratore, in quanto, come peraltro ha correttamente riconosciuto la sentenza impugnata, non si rinvergono elementi esterni di conferma, o quanto meno quelli astrattamente invocabili non posseggono sufficiente forza probatoria.”*

### Il litigio tra Zorzi e Soffiati

Digilio è sul punto incoerente e inattendibile e Siciliano non è elemento di conferma.

### Gli incontri Digilio/Zorzi in corso del Popolo.

Gli incontri riferiti da Digilio sono ritenuti dalla Corte d’assise d’appello non coerenti e non riscontrati

### Gli incontri di Digilio con Maggi nel 1972 e nel 1978/1979

Le dichiarazioni di Digilio sono ritenute dalla Corte d’assise d’appello illogiche e non riscontrati

### L'incontro con Carrett del 1972

Le dichiarazioni di Digilio sono ritenute dalla Corte d’assise d’appello illogiche e non riscontrati

### La cena del tacchino

*“Ritiene il Collegio, al termine della presente disamina che la “cena del tacchino” è un episodio sul quale è difficile pronunziarsi, sia in termini di attendibilità che di inattendibilità di Siciliano Martino.*

*La deposizione di Vianello Gianfranco non è idonea né a confermare, se non in termini alquanto generici ed al postutto non incisivi, né ad infirmare, in ragione dell’interesse processuale che astrattamente avrebbe potuto condizionarne il dire, il collaboratore.*

*Le dichiarazioni di Siciliano sono per un verso coerenti internamente ed esternamente, verosimili, precise, complete, originali ed autonome, ma per altro verso non costanti in quanto rese in tempi ingiustificatamente dilazionati; comunque, per esse non sussistono riscontri se non di natura meramente logica (appartenenza dei tre commensali allo stesso gruppo eversivo, pregressa collaborazione negli attentati di poco antecedenti di Trieste e Gorizia).*

*La conclusione, pertanto, non può che essere una: l’episodio non è sufficientemente provato, ma il collaboratore non è stato neppure convincentemente smentito.*

*Da ultimo, non può non essere considerato che la vicenda, quand’anche la versione di Siciliano fosse ritenuta attendibile, non ha, come correttamente osserva la Corte di Assise, una particolare valenza probatoria: invero, il collaboratore non ha riferito di esplicite e dirette ammissioni da parte di Zorzi di una sua diretta e personale responsabilità in termini penalistici, ma solo di una generica rivendicazione di attentati da altri progettati e commessi (il che, sia detto di passata, ben si coniugherebbe con la, in questa sede accertata, responsabilità di Freda e Ventura).*

*È il caso di riferire sul punto le risposte date da Siciliano quando, in sede di rinnovazione del dibattimento, gli è stato chiesto di precisare in che esatti termini Zorzi*

avesse parlato della strage. Il collaboratore ha risposto: “Io non ricordo le testuali parole di Zorzi. So solo che è stata un'occasione unica e irripetibile, perché, come ripeto, Zorzi era un tipo criptico, che non parlava assolutamente mai, non si vantava mai...ma le esatte parole in questo momento non so quantificarle”. Alla contestazione delle dichiarazioni rese sul punto nelle preliminari indagini<sup>397</sup>, ha dichiarato di non ricordare le espressioni esatte; che esse comunque erano sostanzialmente collegate da un “nesso logico” rispetto alla sua versione dibattimentale; e che “quando Delfo Zorzi parla di noi, non parla di noi Movimento Sociale Destra Nazionale, Destra, parla di noi Ordine Nuovo, e più in particolare modo noi Ordine Nuovo triveneto, cioè Mestre, Padova, Trieste”.

#### L'incontro Siciliano/Gradari

“Il collaboratore ha riferito che, pochi giorni dopo la strage di piazza Fontana, mentre si trovava a Mestre insieme ad altri aderenti dell'MSI e stava parlando di quanto era avvenuto aveva avuto una crisi di pianto in presenza di Gradari Piergiorgio. Nell'occasione aveva confidato a quest'ultimo la sua convinzione che la strage fosse opera di elementi di Ordine Nuovo di Venezia/Mestre. Gradari aveva cercato di tranquillizzarlo, affermando comunque che se anche fosse stato vero quanto aveva pensato, avrebbe dovuto tenerlo per sé.”

Siciliano è ritenuto attendibile

#### Giudizio conclusivo sull'attendibilità di Digilio

“Al termine di questa parte della disamina, si può esprimere un giudizio finale in ordine all'attendibilità intrinseca di Digilio Carlo, del quale si è evidenziata:

- Una personalità positiva
- L'esistenza di rapporti con Maggi Carlo Maria connotati per un verso da sentimenti di amicizia e cordialità e per altro verso da ragioni di rancore;
- L'esistenza di rapporti con Zorzi Delfo sicuramente inquadrabili all'interno di serio risentimento se non anche vera e propria vendetta;
- La presenza di un interesse, peraltro desumibile non genericamente per il solo fatto della collaborazione ma specificatamente dal reticente comportamento processuale tenuto da Digilio quando è stato chiamato a parlare delle proprie responsabilità;
- La sostanziale inesistenza dei requisiti della spontaneità e dell'autonomia.

Ne segue che sommato a tale giudizio quelli in precedenza espressi a proposito dell'attendibilità del narrato del collaboratore, quasi tutti e comunque quelli relativi alle vicende processuali di maggiore spessore accusatorio, la conclusione non può essere che le dichiarazioni di Digilio Carlo a) non sono attendibili, e b) non sono quasi mai corredate dai necessari elementi esterni di convalida, se si eccettua il mero riscontro logico connesso alla comune appartenenza sua e dei chiamati alla stessa organizzazione eversiva nonché agli accertati collegamenti con analoghi gruppi di altre città.”.

#### Giudizio conclusivo sull'attendibilità di Siciliano

“Al termine di questa disamina avente ad oggetto il giudizio di attendibilità da formularsi nei confronti di Siciliano Martino, il Collegio ritiene, riassuntivamente, che le conclusioni cui occorre pervenire siano ben diverse da quelle attinte a proposito dell'altro collaboratore Digilio Carlo.

L'utilizzo dei parametri per misurare quel giudizio ha invero portato a valutare Siciliano

positivamente sul piano della personalità, dovendosi a tale riguardo addebitare la sua progressa contraddittoria condotta processuale esclusivamente all'azione inquinata posta in essere da Zorzi Delfo ovvero da chi per esso.

In ordine alla genesi e motivi ovvero alla spontaneità ed autonomia della chiamata, si è accertata la sostanziale ininfluenza dei "colloqui investigativi" e la mancanza di prova di una scelta calunniosa originata dalla, peraltro indubbia, sensibilità del collaboratore per il denaro, sensibilità sfruttata comunque anche da Zorzi.

Praticamente inesistenti sono risultati eventuali sentimenti di astio o malanimo tra chiamante e chiamati.

Qualche incoerenza interna ed esterna ha certamente caratterizzato il dire del collaboratore, ma queste hanno avuto riguardo a particolari assolutamente secondari rispetto alla prospettiva accusatoria ovvero ad una circostanza, la telefonata del 12.12.1969 con Zorzi, la cui scaturigine deve rinvenirsi nella già censurata scelta dell'imputato di inquinare, in cambio di denaro, le propalazioni di Siciliano."

#### Dichiarazioni di Bonazzi nei confronti di Zorzi

Su questo profilo si rimanda alla valutazione del dichiarante Bonazzi, affrontata nell'illustrare la posizione di Rognoni.

#### Conclusioni su Zorzi e Maggi

"Si è premesso all'inizio della trattazione del presente sottocapitolo che per pervenire all'affermazione di responsabilità di Zorzi Delfo e Maggi Carlo Maria sarebbe stato necessario provare il loro concorso con Freda e Ventura e/o il coinvolgimento in fatti comunque idonei a dimostrare il loro concorso negli attentati del 12.12.1969.

A tale risultato, il processo non consente di pervenire.

Anzitutto, di quel concorso tra Freda, Ventura, Zorzi e Maggi non sono sufficiente prova i pur accertati rapporti tra il gruppo padovano e quello veneziano/ mestrino.

Secondariamente, non sono stati dimostrati, in ragione sia del giudizio formulato in punto attendibilità di Digilio Carlo sotto i profili del narrato e del narratore sia della carenza di elementi esterni di convalida, episodi e circostanze, con particolare riferimento alle vicende centrali degli accessi al casolare di Paese e di Canal Salso, in grado, anche indipendentemente dal predetto concorso, di dimostrare la responsabilità degli imputati.

Quanto, poi, al contributo apprestato da Siciliano Martino esso, pur sottraendosi al giudizio ora espresso per Digilio, in quanto sia le sue propalazioni<sup>598</sup> sia la sua persona<sup>599</sup> hanno quasi sempre superato il vaglio dell'affidabilità, non può ritenersi decisivo, anche in ragione delle conclusioni dubitative attinte con riguardo all'unica vicenda da lui riferita di evidente valenza accusatoria, e cioè alla c.d. "cena del tacchino" 1969.

Il quadro complessivo che rimane è quello della c.d. "prova incompleta": l'unitaria valutazione degli elementi introdotti dai due collaboratori e che hanno resistito al vaglio critico se non consente l'affermazione di responsabilità dei due appellanti non permette neppure di liberarli completamente.

Si impone, in definitiva, la riforma della sentenza di primo grado con l'assoluzione, à termini dell'art. 530, 2 comma, CPP, per non aver commesso il fatto.

Consegue la revoca per Zorzi dell'ordinanza di custodia cautelare tutt'ora ineseguita per essersi dato l'imputato alla latitanza e per Maggi delle misure cautelari ancora in atto."

## **Conclusioni sulla responsabilità di Digilio**

*“La confessione di Digilio Carlo appare sufficiente per confermare il giudizio espresso dai primi giudici, giudizio che, peraltro, è poi sfociato, a seguito della concessione, con favorevole giudizio di valenza, delle attenuanti generiche, nella formula liberatoria dell'improcedibilità per prescrizione, e non ha trovato opposizione nel diretto interessato.*

*Il Collegio non si nasconde che tra tale affermazione di responsabilità del chiamante e l'assoluzione in questa sede deliberata dei chiamati potrebbe ravvisarsi contrasto, e che tanto potrebbe essere evitato facendo applicazione del principio di cui all'art. 587, 1 comma, CPP. Ma non ritiene che nella specie possa legittimamente invocarsi l'effetto estensivo dell'impugnazione.*

*Premesso che per aversi l'estensione del gravame in favore dell'imputato non impugnante occorre che i motivi per i quali sia richiesta ed ottenuta l'assoluzione dei correi appellanti non siano personali, e cioè che l'uno e gli altri versino in identiche situazioni, e che la disposizione dell'art. 587, 1 comma, CPP è dettata dall'esigenze di evitare giudicati contrastanti e disparità di trattamento, va osservato che proprio la accennata impossibilità di equiparare sul piano probatorio la confessione con la chiamata in correità da un canto impedisce di qualificare come “non personali” le ragioni dell'assoluzione in questo grado decisa e dall'altro non genera una situazione di incompatibilità di giudicati.*

*Per esemplificare, non è in grado il Collegio di escludere che Digilio Carlo non solo abbia tenute le condotte da lui descritte, in particolare gli accessi al casolare di Paese e la presenza in Canal Salso, ma anche che esse abbiano visto la compresenza o compartecipazione di altri soggetti, diversi dagli attuali imputati, o magari siano stati caratterizzati da contesti spaziali e temporali differenti da quelli riferiti dal collaboratore.*

*Del resto, l'incertezza che ha imposto l'adozione della formula di cui all'art. 530, 2 comma, CPP costituisce la migliore riprova dell'impossibilità di far discendere dall'assoluzione di Maggi Carlo Maria e Zorzi Delfo quella di Digilio Carlo.”*

### *Rognoni*

*Considerazioni finali. Al termine di questa parte della disamina, ritiene il Collegio che nei confronti di Rognoni Giancarlo manchi del tutto la prova della sua colpevolezza, senza quindi, necessità, così come invece è avvenuto, per Zorzi Delfo e Maggi Carlo Maria, di ricorrere alla formula di cui all'art. 530, 2 comma, CPP.*

*Invero, ed a differenza di questi ultimi, Rognoni è soggetto che non risulta avere intrattenuto rapporti, quanto meno antecedentemente al 12.12.1969, con gli esponenti del gruppo padovano, Freda Franco e Ventura Giovanni, ritenuti in questa sede responsabili dei fatti di causa.*

*Inoltre, come annota il suo difensore, l'imputato non è raggiunto da alcuno degli elementi viceversa in qualche misura valorizzati a carico di Zorzi e Maggi (chiamate in correità ad opera di Digilio e Siciliano, partecipazione a talune significative comuni attività criminose).*

*Il suo coinvolgimento nel presente processo è conseguito esclusivamente ad una testimonianza “de relato” smentita dal teste diretto e comunque suscettibile per più versanti (costanza, genesi e motivi della chiamata) di censura; né si è ravvisata la presenza di elementi esterni di conferma in grado di riempire i vuoti di quella deposizione.”*

### **Tringali**

Confermata la condanna e ridotta la pena.

---

### **La posizione di Rognoni.**

L'elemento di prova principale a carico di Rognoni è costituito dalle dichiarazioni di Bonazzi, che riferì in indagini (e ha confermato in dibattimento) quanto appreso da Nico Azzi sul "ruolo logistico" che avrebbe assunto l'imputato nella strage di piazza Fontana.

- 7.10.1994 riferì al G.I. di Milano genericamente quella rivelazione;
- il 4.2.1995 soggiunse che il ruolo era collegato alla sua conoscenza di un istituto bancario in cui Rognoni aveva lavorato (dove la bomba non era esplosa);
- 25.2.1995 confermò quel ruolo, soggiungendo che Rognoni aveva lavorato in quella filiale;
- 22.2.1996 confermò che "Nico Azzi mi aveva detto che l'autore materiale della strage di Piazza Fontana, cioè colui che era materialmente entrato nella banca, era Delfo Zorzi. Nell'altra banca di Milano il materiale depositore (rectius, depositante) dell'ordigno era stato Giancarlo Rognoni, mentre i tre attentati romani erano stati curati da uomini di Stefano Delle Chiaie."
- 22.2.1996 e 26.2.1996 precisò che quelle indicazioni erano state confermate da Giannettini;
- in dibattimento ha confermato le dichiarazioni, precisando che tra Azzi e Rognoni vi era dell'astio del primo nei confronti del secondo.

Azzi ha sempre escluso di avere fatto quelle confidenze.

La Corte d'Assise aveva ritenuto quelle dichiarazioni attendibili con riguardo ai rapporti di confidenza tra Bonazzi e Azzi e tale valutazione è condivisa dalla Corte d'Assise d'appello, che però valuta insussistente il requisito della costanza delle dichiarazioni di Bonazzi, che tra il 1994 e il 1996 rese dichiarazioni molto diverse in merito allo specifico ruolo di Rognoni nella vicenda.

Le dichiarazioni di Bonazzi sono spontanee e autonome (come affermato dalla Corte d'Assise e confermato dall'Assise d'appello), ne è rilevato alcun elemento critico circa i rapporti tra chiamante e chiamato.

La Corte d'assise d'appello si sofferma a lungo sull'interesse di Bonazzi a rendere dichiarazioni accusatorie in relazione alla vicenda di piazza Fontana, al fine di accreditarsi come collaboratore, in ragione dei benefici che gli sarebbero potuti derivare.

Proprio su questo specifico parametro di valutazione dell'attendibilità (unitamente alla carenza di costanza del narrato) ritiene il giudizio conclusivo "*gravemente inficiato*".

### I riscontri.

1. riscontro logico: il gruppo veneto aveva la necessità di un supporto logistico
2. riscontro storico: Rognoni era dipendente della Banca Commerciale Italiana e all'indomani del 12.12.1969 si dimise, senza avere un'alternativa lavorativa

La Corte d'assise d'appello non condivide il giudizio di rilevanza dei riscontri.

1. le premesse all'apparato argomentativo sono state smentite: la Corte d'Assise d'appello ritiene che debbano essere ridimensionati i rapporti tra il gruppo milanese e quello di Venezia/Mestre
  2. Maggi e Zorzi sono stati assolti
  3. Il riscontro logico è una "forzatura del dato probatorio"
  4. L'interpretazione delle dimissioni si ispirano alla logica del sospetto più che dell'indizio
-

e sono state giustificate da Rognoni

La Corte d'Assise d'appello non condivide il giudizio d'inattendibilità della smentita di Azzi, così argomentando in modo conclusivo la non rilevanza probatoria della chiamata di Bonazzi:

*“Ma quel che appare dirimente è che la mancata conferma da parte di Azzi Nico ha impedito la verifica dell'attendibilità della pretesa confidenza. In buona sostanza, solo dall'esame di questo teste sarebbe stato possibile accertare quando, come e perché Azzi avrebbe saputo del coinvolgimento di Rognoni e quindi stabilire la veridicità della notizia: in assenza di tale dato, nulla esclude che Azzi abbia, proprio sulla scorta del pregresso malanimo tra lui e Rognoni (ammesso dallo stesso Bonazzi e confermato da altri a cominciare da Azzi), se non inventato quanto meno ingrandito, allo scopo di nuocere alla reputazione di Rognoni, notizie apprese da una incontrollata voce pubblica.*

*Tanto sembra al Collegio, pure volendo accreditare a Bonazzi, così come inteso dai primi giudici, un “elevato grado di attendibilità”, operazione peraltro alquanto audace, sufficiente per impedire una pronuncia di colpevolezza sulla scorta di tale apporto testimoniale.*

*Questo ineliminabile ostacolo trova nelle emergenze processuali una diretta conferma proprio nelle parole del dichiarante Bonazzi: questi ha, infatti, così testualmente “interpretato” la sua indicazione di “Rognoni (e Zorzi): “ad un certo momento, ho ritenuto giusto di dire quanto ero a conoscenza, se questa conoscenza poteva essere una verità” e “quindi questo è il motivo per cui ho deciso di dire quanto sapevo, se poi è la verità quello che io so”.*

Conclusioni della Corte d'assise d'appello.

**“Considerazioni finali.** Al termine di questa parte della disamina, ritiene il Collegio che nei confronti di Rognoni Giancarlo manchi del tutto la prova della sua colpevolezza, senza quindi, necessità, così come invece è avvenuto, per Zorzi Delfo e Maggi Carlo Maria, di ricorrere alla formula di cui all'art. 530, 2 comma, CPP.

*Invero, ed a differenza di questi ultimi, Rognoni è soggetto che non risulta avere intrattenuto rapporti, quanto meno antecedentemente al 12.12.1969, con gli esponenti del gruppo padovano, Freda Franco e Ventura Giovanni, ritenuti in questa sede responsabili dei fatti di causa.*

*Inoltre, come annota il suo difensore, l'imputato non è raggiunto da alcuno degli elementi viceversa in qualche misura valorizzati a carico di Zorzi e Maggi (chiamate in correità ad opera di Digilio e Siciliano, partecipazione a talune significative comuni attività criminose).*

*Il suo coinvolgimento nel presente processo è conseguito esclusivamente ad una testimonianza “de relato” smentita dal teste diretto e comunque suscettibile per più versanti (costanza, genesi e motivi della chiamata) di censura; né si è ravvisata la presenza di elementi esterni di conferma in grado di riempire i vuoti di quella deposizione.”*

## LA CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza della Corte di Cassazione del 3.5.2005

Il nucleo centrale di tutti i ricorsi è “l'apprezzamento” della valenza probatoria delle dichiarazioni di Digilio, Siciliano e Bonazzi.

Il tema è quindi la valutazione della chiamata in correità o in reità, su cui la Corte definisce la propria giurisprudenza.

---

- 1) Non vi è contraddizione nel ritenere Digilio responsabile (in concorso con Freda e Ventura), non colpevoli Maggi e Zorzi, perché la posizione di questi ultimi si caratterizza per la necessità di riscontri, la cui carenza ha determinato una “prova incompleta”, mentre l’effetto estensivo dell’assoluzione non può operare nei confronti di Digilio, nei cui confronti i giudici di primo grado (e, conseguentemente, quelli d’appello) hanno valutato la confessione che non necessita di riscontri.
- 2) Quanto alla svalutazione dei rapporti tra il gruppo di Venezia/Mestre e quello padovano di Ordine Nuovo, il punto contestato nei ricorsi è la dedotta “frantumazione” da parte dei giudici d’appello sul materiale probatorio acquisito. La Cassazione non condivide questo assunto, definendo suggestivo il contenuto dei ricorsi, perché la Corte d’assise d’appello ha compiuto una meticolosa valutazione di tutti gli elementi posti a fondamento del giudizio: non ha trovato una positiva conferma sul piano probatorio l’assunto che i due gruppi avevano avuto convergenze strategico-operative. Neanche le dichiarazioni di Siciliano erano sufficienti al quel fine, perché non ha asseverato l’esistenza di programmi operativi specifici cogestiti dai due gruppi, accreditando al gruppo di Padova un’autonomia gestionale. Anche in dibattimento d’appello Siciliano riferì elementi non specifici e altri testi hanno confermato che quei rapporti non potevano ritenersi accertati. La sentenza della Corte d’assise d’appello era coerente nel percorso logico-argomentativo, corretta e accurata nella delibazione del materiale probatorio ed esaustiva nel percorso motivazionale (anche perché vi è un’assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2° c.p.p.).
- 3) Sulla valutazione delle dichiarazioni di Digilio in merito ai rapporti con la rete dei servizi statunitensi, la Corte di Cassazione non condivide l’illogicità del percorso motivazionale della Corte d’assise d’appello, perché non c’è contraddizione nel valutare l’autodifesa e le accuse verso terzi. Il giudizio negativo di attendibilità su quella parte delle dichiarazioni incide anche sulle accuse verso altri. Peraltro, anche su altre circostanze, il giudizio di inattendibilità si riverbera su quello conclusivo formulato dalla Corte d’assise d’appello (attentato all’ufficio istruzione di Milano, incontro Digilio/Maggi dell’inizio di dicembre 1969, incontri Digilio/Zorzi dopo la strage)
- 4) Sul casolare di Paese i profili critici dei ricorrenti sono infondati e in parte inammissibili, perché la Corte d’assise d’appello ha meticolosamente ricostruito gli accessi al casolare di Digilio. Secondo la Corte d’assise d’appello il primo elemento di inattendibilità è il gravissimo ritardo di Digilio (che non era spiegabile solo con l’ammissione delle sue responsabilità negli attentati ai treni e, con il Canal Salso, nella strage del 12 dicembre). Tutti i fatti sono stati valutati nella sentenza d’appello, caratterizzata da una rilettura logica delle aporie narrative evidenti. Anche sull’esistenza del casolare, corretta è la valutazione della Corte d’appello, per la quale, la mancata indicazione del luogo ove si sarebbe trovato il casolare non è circostanza neutra di mancato riscontro. D’altronde, gli elementi indicati come riscontro sono inconsistenti e inconferenti. Ancora la presenza di Lino Franco al secondo accesso è smentita dalle sue condizioni di salute. Del tutto fondato è il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni su quella parte di vicenda.
- 5) Analogo giudizio è formulato con riguardo alla vicenda del Canal Salso. I ricorsi

contestano la dedotta circuitazione della notizia del furto di Ammonal ad Arzignano (che i Carabinieri del R.O.S. non avevano ricondotto a Zorzi nel riferire l'episodio a Digilio). In secondo luogo, la presenza della borsa sportiva all'interno del bagagliaio dell'autovettura di Maggi, era stata ignorata. La Cassazione attribuisce piena validità alla deduzione del giudice d'appello sulla circuitazione, alla quale i ricorrenti oppongono una contraria illazione. Quanto alla borsa, la contestazione è effimera, perché della borsa è ignoto il contenuto, la destinazione e le ragioni del suo posizionamento in quel luogo.

- 6) L'alibi di Zorzi non è stato ritenuto falso, ma non riscontrato, quindi non può essere un indizio a carico dell'imputato
- 7) Quanto alla natura dell'esplosivo, i ricorsi si spingono a rivalutare il materiale probatorio anche con l'introduzione di apporti tecnici ulteriori e, quindi, non è ammissibile il ricorso
- 8) In generale nel racconto di Digilio sul Canal Salso sono state rilevate incongruenze, contraddizioni e riscontri negativi
- 9) Anche sugli attentati di Trieste e Gorizia e del Coin, correttamente non sono stati riscontrati elementi di conferma in ordine al medesimo alveo finalistico di quelle azioni con gli attentati del 12 dicembre; al contrario sono state rilevate numerose difformità. Inoltre, per quello al Coin non era certa l'indicazione da parte di Siciliano di Zorzi quale corresponsabile.
- 10) Quanto alla cena del tacchino le doglianze si fondano su una rilettura del quadro fattuale alternativa rispetto a quella contenuta nella motivazione: Vianello non è un riscontro a Siciliano, ma una smentita perché non conferma data e discorsi
- 11) Analogo giudizio sull'incontro con Gradari
- 12) Sulla subornazione di Siciliano da parte di Zorzi, l'apprezzamento della Corte è corretto.
- 13) I ricorsi avverso l'assoluzione di Rognoni non sono fondati: non vi è contraddizione sul giudizio della Corte d'Assise d'appello in merito all'inattendibilità delle dichiarazioni di Bonazzi; del tutto argomentato è il giudizio circa l'inesistenza di rapporti qualificati tra il gruppo milanese e quello di Venezia/Mestre prima del dicembre 1969; l'analisi critica svolta dalla Corte d'Assise d'appello è del tutto coerente e immune da censure di ordine logico; infine, del tutto logico è il giudizio di contenuta rilevanza probatoria della chiamata indiretta di Bonazzi, a seguito della smentita di Azzi.

**SCHEDA N. 11**

**IL RUOLO DEI SERVIZI NELLA VICENDA GIUDIZIARIA SULLE  
STRAGI DI PIAZZA FONTANA**

**INDAGINI  
CORTE D'ASSISE DI CATANZARO**

## Giannettini nelle indagini sulla strage

Le vicende relative ai Servizi nell'ambito della vicenda giudiziaria delle stragi non possono prescindere dalla valutazione del ruolo che assunse **Guido Giannettini**.

Il nome di Giannettini emerse per la prima volta nelle indagini in alcune occasioni:

- il **10.1.1973** venne sequestrata a casa di Luigi Ventura, fratello di Giovanni, un'agenda nella quale era indicato il nome di Guido Giannettini;
- Lorenzon lo aveva già indicato come amico di Giovanni Ventura nelle dichiarazioni rese al G.I. di Treviso;
- l'Ufficio Politico della Questura di Roma conosceva Giannettini come giornalista esponente dell'estrema destra;
- Guido Paglia, indagato per la partecipazione all'associazione sovversiva XXII marzo, riferì ai giornalisti Melega e Chiodi che il giornalista di nome Guido cui aveva fatto riferimento Giovanni Ventura nei suoi interrogatori era Guido Giannettini;
- perquisizione del **15.5.1973** presso il domicilio romano di Giannettini, nel corso della quale furono acquisiti elementi che confermavano i suoi pregressi contatti con Giovanni Ventura;
- nell'interrogatorio del **24.5.1973** Giovanni Ventura ammise che Giannettini era l'autore dei rapporti informativi rinvenuti nella cassetta di sicurezza di Montebelluna il 20.12.1971;
- indicazioni di Giovanni Ventura sul ruolo di Giannettini rispetto a Stato Maggiore della Difesa e S.I.D. (Servizio Informazioni Difesa), di cui fu indicato come consulente

Dopo l'acquisizione di quegli elementi, iniziò il procedimento nei confronti di Giannettini:

- all'atto della perquisizione del 15.5.1973 era irreperibile presso la sua abitazione ed emerse che era fuori dal territorio nazionale;
- il **31.8.1973** il G.I. di Milano inviò comunicazione giudiziaria quale indiziato di concorso nell'associazione sovversiva e degli attentati contestati a Freda e Ventura, con invito a comparire per il 19.9.1973;
- il **9.1.1974** fu emesso mandato di cattura per i medesimi fatti sulla base di alcuni indizi:
  - a) l'essere risultato il Giannettini autore dei "rapporti informativi";
  - b) l'aver accertato il competente Organo del Ministero dell'Interno che in realtà i rapporti medesimi non costituivano materia di effettiva e sincera collaborazione con i Servizi di Sicurezza dello Stato, bensì una artificiosa manipolazione di notizie giornalistiche diretta solo a strumentalizzare gruppi estremisti extraparlamentari;
  - c) l'essere rimasta la parte della "confessione" del Ventura relativa alla sua pretesa collaborazione informativa col S.I.D., tramite lo stesso Giannettini, priva di ogni riscontro ed anzi in contrasto con le acquisite risultanze istruttorie, sì da apparire in definitiva una vera e propria chiamata in correità.

Cronologia della fase delle indagini nei confronti di Giannettini:

- lettera di Giannettini del **19.1.1974** nella quale negò gli addebiti,
- l'**8.2.1974** fu disposto lo stralcio dell'istruttoria nei suoi confronti.

- intervista di Giannettini del **15-16 marzo 1974** al settimanale “L’Espresso”: negava di essere informatore del S.I.D.,
- intervista del Ministro della Difesa Giulio Andreotti al settimanale “Il Mondo” del **20.6.1974**: Giannettini era un informatore del S.I.D.
- intervista di Giannettini a “L’Espresso” del **23.6.1974**: ammise di essere stato informatore del S.I.D. (rapporti con il colonnello Enzo Viola, poi con il colonnello Federico Gasca Queirazza e infine con il generale Gian Adelio Maletti)
- **21.6.1974**: Andreotti viene sentito dal G.I. di Milano
- Nota del Generale Vito Miceli (nuovo capo del S.I.D.) al G.I. di Milano del **15.7.1974**;
- **8.8.1974**: Giannettini si presentò all’ambasciata italiana a Buenos Aires per essere arrestato
- **14.8.1974**: rientrò in Italia (memoriale stilato durante il viaggio)
- **16.8.1974**: interrogatorio di Giannettini al G.I.
- Istruttoria su quei rapporti da parte del G.I. di Milano **fino al dicembre 1974**.

Il conflitto di competenza tra l’autorità giudiziaria milanese e quella di Catanzaro:

- sentenze del **18.4.1974 e 10.6.1974** con le quali la Cassazione aveva affermato e ribadito l’obbligo di trattazione congiunta dei due processi sulla strage del 12.12.1969 e su tutti i reati connessi (processi nei confronti di Valpreda e altri - istruttoria romana - e di Freda e altri - istruttoria milanese);
- sentenza **11.12.1974** della Cassazione relativa al conflitto proposto dal difensore dell’imputato Giovanni Biondo nei confronti dell’istruttoria in corso presso l’ufficio istruttoria di Milano (attribuzione della competenza al G.I. di Catanzaro);
- **27.1.1975** fissato il dibattimento dei due processi “Valpreda” e “Freda” dinanzi alla Corte d’Assise di Catanzaro;
- richiesta di rinvio a nuovo ruolo perché la difesa di parte civile Pizzamiglio, il 7.1.1975, aveva sollevato analogo conflitto di competenza nel procedimento istruttorio nei confronti di Giannettini;
- oltre alla denuncia del conflitto della parte civile, anche le difese Giannettini e Rauti sollevarono conflitto e il **13.2.1975** anche il Procuratore della Repubblica di Catanzaro;
- sentenza della Cassazione del **3.4.1975**: risoluzione dei conflitti e attribuzione al G.I. di Catanzaro della competenza (con annullamento di tutti gli atti compiuti dal G.I. di Milano successivamente al 7.1.1975).

L’istruttoria proseguì a opera del G.I. di Catanzaro.

Nell’ambito dell’istruttoria dinanzi al G.I. di Catanzaro, si verificarono ulteriori contestazioni:

- contestazione del reato di cui all’art. 372 c.p. a Stefano Serpieri prima da parte del G.I. di Milano, poi dal G.I. di Catanzaro (mandato di comparizione del **14.7.1975**);
- contestazione a Tanzilli del reato di cui all’art. 372 c.p. con interrogatorio del **6.12.1975**;
- memoria di Angelo Ventura sul suo contatto con il S.I.D. del **20.10.1975**;
- la tentata evasione di Giovanni Ventura e l’espatrio di Marco Pozzan
- **3 e 15 marzo 1975, 22 dicembre 1975** comunicazioni giudiziarie nei confronti di Gian Adelio Maletti e Antonio Labruna sull’espatrio clandestino di Giannettini, sulla tentata evasione di Giovanni Ventura, sull’espatrio di Pozzan.

Sentenza ordinanza del G.I. di Catanzaro del 31.7.1976:

- proscioglimento di Giuseppe Rauti, Marco Balzarini, Aldo Gaiba, Ivano Toniolo, Giovanni Biondo, Antonio Massari e Angelo Ventura dai reati loro ascritti;
- proscioglimento di Mario Esposito e Antonio Viezer;
- proscioglimento parziale di Massimiliano Fachini dai delitti di strage del 12.12.1969 e di Pietro Loredan dai reati relativi agli attentati del 1969;
- **rinvio a giudizio di Giannettini** (in stato di custodia preventiva), Massimiliano Fachini, Pietro Loredan, Claudio Mutti, **Stefano Serpieri, Gaetano Tanzilli, Gian Adelio Maletti e Antonio Labruna**

### Dibattimento

Tre categorie di imputati principali:

- Valpreda, Merlini, Borghese, Gargamelli + Mander per strage 12.12.1969 (art. 422 c.p.) associazione per delinquere (art. 416), detenzione esplosivi, altro episodio di ottobre 1969
- Freda, Ventura, Pozzan per strage 12.12.1969 (art. 422 c.p.), attentati del 1969 (molti episodi tra aprile e agosto), associazione sovversiva (art. 270 c.p.), detenzione armi ed esplosivi, reati minori connessi
- **Giannettini per strage 12.12.1969 (art. 422 c.p.), alcuni attentati del 1969, partecipazione all'associazione sovversiva di Freda e Ventura**
- Imputati "minori"
- Massimiliano Fachini e Pietro Lorenzon per un verso, Angelo Ventura, Massari, Biondo e Orsi per altro, partecipi all'associazione di Freda e Ventura
- Massari e Biondo accusati di concorso negli attentati ai treni
- Di Cola partecipe dell'associazione XXII marzo e Della Savia imputato di detenzione esplosivi dell'associazione
- molti imputati di falsa testimonianza o favoreggiamento rispetto al gruppo XXII marzo (Rachele Torri, zia di Valpreda, e altre parenti di quest'ultimo, oltre a Stefano Delle Chiaie) e al sodalizio veneto (**Stefano Serpieri, Gaetano Tanzilli, Claudio Mutti**)
- Ruggero Pan, Ida Zanon, Franco Comacchio, Giuseppe Brancato, Werner Lemke per reati collegati al gruppo Freda e Ventura

114

---

### Gian Adelio Maletti e Antonio Labruna

La loro posizione è peculiare, perché sono appartenenti all'esercito italiano imputati di condotte di favoreggiamento di appartenenti al gruppo Veneto:

- con Giannettini tentata procurata evasione di Ventura dal carcere di Monza del gennaio 1973
- falsità ideologica per favorire l'espatrio di Pozzan nel gennaio 1973
- favoreggiamento di Freda nell'agosto 1974 (versamento di 2.500.000 di lire)

### I REATI

422 c.p. per i fatti del 12.12.1969, identici per i tre gruppi di imputati principali:

- BNA piazza Fontana a Milano (16:10/16:35)
  - Banca Commerciale piazza della Scala a Milano (inesplosivo)
  - BNL via San Basilio a Roma (16:15/16:55)
  - 2 ordigni all'Altare della Patria a Roma (17:22 e 17:30)
-

- detenzione e porto esplosivi utilizzati danneggiamento, esplosione, lesioni

### **Gruppo Veneto:**

- 270 c.p.: associazione accertato il reato a Treviso il 2.3.1972 (organizzatori Freda, Ventura, Pozzan, **Giannettini**, partecipi Massimiliano Fachini, Pietro Lorenzon, Angelo Ventura, Antonio Massari, Giovanni Biondo, Claudi Orsi)
- 1, 2, 4 e 6 l. 685/1967, lesioni e danneggiamento per attentati 1969: Rettorato di Padova (13 aprile), Fiera Campionaria e Ufficio Cambi Stazione di Milano (25 aprile), Palazzo di Giustizia di Torino, Corte di Cassazione, Procura della Repubblica di Roma (12 maggio), Palazzo di Giustizia di Milano (24 luglio), 10 attentati ai treni (8 agosto)
- 2 e 4 l. 685/1967 per le armi detenute dal gruppo (tra cui quelle rinvenute a Castelfranco fino al 5.11.1971)
- 368, 372, 378 c.p. a carico di Lemke, Mutti, Serpieri, Tanzilli
- **Giannettini**
- **oltre alla contestazione di 422 c.p. per gli attentati del 1969 e le stragi del 12.12.1969**
- **270 c.p.: associazione accertato il reato a Treviso il 2.3.1972 (organizzatori Freda, Ventura, Pozzan e lo stesso Giannettini, molti partecipi in alcuni capi d'imputazione)**
- **1, 2, 4 e 6 l. 685/1967, lesioni e danneggiamento per attentati 1969: Rettorato di Padova (13 aprile), Fiera Campionaria e Ufficio Cambi Stazione di Milano (25 aprile), Palazzo di Giustizia di Torino, Corte di Cassazione, Procura della Repubblica di Roma (12 maggio), Palazzo di Giustizia di Milano (24 luglio), 10 attentati ai treni (8 agosto)**
- **Maletti, Labruna**
- **56, 386 c.p. per la tentata procurata evasione di Ventura dal carcere di Monza del gennaio 1973 (in concorso con Giannettini)**
- **476 e 479 c.p. per la falsità funzionale al rilascio del passaporto falso con il quale espatriò Pozzan (13.1.1973)**
- **378 c.p. per avere favorito l'espatrio di Pozzan (seconda metà del 1972 e gennaio 1973)**
- **378 c.p. per favoreggiamento di Freda, al quale consegnarono 2.500.000 di lire, fino all'agosto 1973 (in concorso con Giannettini)**

### **Posizione Giannettini**

La posizione di Giannettini è molto articolata e deve essere qui riassunta in termini sintetici per le esigenze di schematicità del contributo.

#### **Un quadro generale sulla persona di Giannettini:**

1. vocazione militaristica e adesione a ideologie nazionaliste e di estrema destra
2. partecipazione al convegno di Parco dei Principi del 3-5 maggio 1965, non può ritenersi un momento di elaborazione della strategia della tensione, ma uno dei momenti in cui Giannettini manifestò la sua avversione per il mondo comunista e i movimenti di sinistra;
3. approdo di Giannettini al S.I.D. e passaggio dall'ufficio "R" all'ufficio "D" nell'agosto 1967;
4. valutazioni negative sulla sua capacità di informatore, nella prima fase inesistente, nella seconda modesta;
5. non fornì alcun contributo di informazione sulle attività della destra (sua area di appartenenza);

6. rapporti informativi consegnati da Giannettini a Freda e Ventura e rinvenuti nella cassetta di sicurezza di Montebelluna;
7. quei rapporti avevano finalità diverse dalla collaborazione con il S.I.D. (alcuni neanche mai consegnati al Servizio);
8. attività di "sobillazione" dell'estrema sinistra (collocata nell'aprile 1969) - analisi specifica di alcuni rapporti informativi 4 e 16 maggio 1969, redatti per scopi di infiltrazione e provocazione;
9. i rapporti con Labruna e Maletti

#### La natura dei "rapporti informativi"

*"Assai significativo è, infatti, che il Giannettini abbia pubblicato uno dei suoi rapporti circa le organizzazioni extraparlamentari di sinistra, sul numero del 27 aprile 1969 del settimanale di destra "Lo Specchio", appena pochi giorni dopo la commissione degli attentati dinamitardi verificatisi (il 25 aprile) nella Fiera Campionaria e nell'ufficio Cambi della Stazione Centrale di Milano; e che egli lo abbia ripubblicato sul numero del 21 dicembre 1969 dello stesso settimanale, con lo pseudonimo di Adriano Corso, allorché era da poco avvenuta la strage di piazza Fontana il 12 di quello stesso mese. È evidente lo scopo di utilizzare il rapporto sulla sinistra, per orientare l'opinione pubblica proprio verso gli agitatori di sinistra in relazione alle recenti manifestazioni di terrorismo.*

*Tale tipo di attività giornalistica si integra, completandosi nell'ambito della medesima finalità, con la accennata trasmissione dei "rapporti" agli ambienti della estrema sinistra."*

#### I rapporti con Freda e Ventura

*"Riepilogando sul punto in esame, deve quindi ritenersi accertato che **Guido Giannettini fu sempre puntualmente informato dell'attività terroristica progettata e poi effettivamente compiuta per la realizzazione degli attentati del 1969.** Le affermazioni di Giovanni Ventura a tal riguardo non solo trovano riscontro nella citata testimonianza di Guido Lorenzon, ma consentono una spiegazione pienamente accettabile sul piano logico e psicologico. E', infatti, ragionevole che i primi sospetti di tradimento del Ventura si siano rivolti verso l'uomo legato ai "doppi giochi" tipici dei Servizi segreti. Nè può sostenersi che il Ventura stesso abbia avuto interesse a mentire, per le esigenze della sua costruzione difensiva, nel dare tardivamente il nome ed il volto del Giannettini ad uno di quei due soggetti della cui lealtà aveva in principio sospettato; giacché trattasi di una indicazione che sul piano probatorio si ribalta proprio su chi l'ha fornita.*

*Se il Ventura, infatti, sospettò di Giannettini appena si vide coinvolto nelle indagini per gli attentati del 12 dicembre 1969, evidentemente ben sapeva - contrariamente a quanto ha cercato di far credere con la sua tesi difensiva - che **anche della progettazione ed esecuzione di questi ultimi gravissimi episodi terroristici del 1969 il Giannettini medesimo era stato messo al corrente.***

*Da quanto finora si è detto si profila già chiaramente la correttezza di Guido Giannettini con Franco Freda e Giovanni Ventura."*

#### Conclusioni sulla responsabilità di Giannettini

*Queste manifestazioni di propositi sovversivi, fatte da Guido Giannettini più o meno esplicitamente ad uomini qualificati dal S.I.D. come il gen. Maletti ed il cap. Labruna, non si prestano, proprio per le circostanze ambientali in cui furono esternate e per la qualità dei*

personaggi ai quali vennero rivolte, ad essere considerate mere millanterie, ma piuttosto richiami sintomatici a precedenti effettive intese già maturate segretamente nell'ambito dei pubblici organismi ai quali il Giannettini stesso era legato. Le scandalose protezioni a quest'ultimo concesse - come si è già dimostrato - da quegli stessi esponenti del Servizio informazioni, anche dopo la sua incriminazione e senza alcun giustificato motivo, costituiscono la prova definitiva che egli non agì per proprio conto ed al di fuori delle suddette intese nelle sue delittuose relazioni con Franco Freda e Giovanni Ventura; i quali, a loro volta, si sentirono autorizzati a confidare in autorevoli appoggi provenienti da quel medesimo apparato statale alla cui sovversione essi tendevano - come obiettivo intermedio del loro programma rivoluzionario - e nel cui seno si annidavano elementi disposti a dare uno sbocco politico agli attentati.

Guido Giannettini, anello di congiunzione fra questi elementi (rimasti in processo senza volto e senza nome) interessati per fini propri al controllo dell'attività terroristica e il gruppo di Freda e Ventura, svolse quindi un ruolo di primo piano; onde ben può affermarsi che la sua attività nell'associazione sovversiva si svolse - come a lui contestato - a livello di direzione e di sovrintendenza organizzativa. Egli, nell'ambito dei quadri direttivi di tale criminosa società, non rappresentava solo se stesso e la sua profonda avversione per il mondo della sinistra; ma assicurava soprattutto un avallo politico-militare che, qualsiasi fosse la misura della sua obiettiva corrispondenza con la realtà, non poteva non essere accolto, comunque, dai suoi correi, come una garanzia di successo e di impunità: ossia come un potente fattore di istigazione e di rafforzamento dei loro propositi criminosi.

Indissolubile si presenta, pertanto, sotto il profilo del concorso morale nel reato, il legame che unisce il Giannettini medesimo a Franco Freda e Giovanni Ventura in tutti i delitti da costoro commessi. L'altezza del ruolo da lui svolto implica logicamente, come risulta del resto dalle dichiarazioni del Ventura, una visione "completa" da parte sua, del disegno eversivo e della progressione terroristica programmata. Implica, in altri termini, la previsione e l'accettazione, da parte dello stesso, anche dei più gravi sviluppi culminati nella strage di Milano del 12 dicembre 1969.

In ordine a questi ultimi gravissimi sviluppi non risulta che il Giannettini abbia tempestivamente assunto un comportamento di desistenza volontaria e ciò abbia comunicato ai suoi correi, adoperandosi per far cessare le conseguenze della sua attiva partecipazione "all'escalation" terroristica. Risulta, anzi, proprio il contrario, desumibile dallo atteggiamento di operosa solidarietà da lui tenuto - come si è detto - negli anni successivi al 1969 verso elementi della cosiddetta cellula eversiva veneta.

Sicché egli rimane inevitabilmente e completamente agganciato dal meccanismo giuridico del concorso criminoso ai suoi complici Franco Freda e Giovanni Ventura.

#### **Decisione della Corte d'Assise di Catanzaro**

Gruppo veneto

- Stragi del 12.12.1969 e attentati del 1969, associazione sovversiva: condanna di Freda, Ventura e **Giannettini all'ergastolo**
- Detenzione e porto di armi ed esplosivi: condanne di Angelo Ventura (3 anni e 6 mesi), Comacchio (1anno e 10 mesi), Zanon (1anno e 10 mesi), Marchesin (1 anno e 8 mesi), Pan (1 anno)
- **372 c.p.: condanna di Tanzilli (1 anno)**
- 368 c.p.: condanna di Lemke (2 anni)

- Estinzione del reato per prescrizione in relazione ad alcune imputazioni contestate a Freda, Ventura, Giannettini, Angelo Ventura, Pozzan, Luigi Ventura, Massari, Marchesin, Comacchio, Zanon, Pan, Fachini, Loredan, **per amnistia** in relazione alle imputazioni contestate a Mutti e **Serpieri**,
- Assoluzioni nei confronti di Pozzan dalle stragi per insufficienza di prove, Massari dall'associazione e dagli attentati per insufficienza di prove, Orsi, Biondo e Brancato dall'associazione sovversiva con formula piena

*“Guido Giannettini venne assunto come informatore del S.I.D. solo formalmente, per giustificare la retribuzione sul piano amministrativo.*

*Vi rimase in un primo tempo senza offrire alcuna prestazione informativa e, in un secondo tempo, con rendimento scarso ed insoddisfacente per le finalità del Servizio. Ciò nonostante egli fu in diretto contatto con i vertici degli Organismi militari che dovevano avvalersi della sua collaborazione: con il Capo di Stato Maggiore della Difesa (quando figurava fittiziamente iscritto fra gli informatori del l'Ufficio "R" del S.I.D.) e poi con i vari Capi dell'Ufficio "D" (gen. Viola, gen. Gasca Querazza, gen. Maletti).”.*

La Corte si sofferma sul ruolo assunto da Giannettini, che *“... da uomo di destra qual era, non si prestò mai a spiare per il S.I.D. negli ambienti della sua parte politica, ma solo in quella dei gruppi e movimenti estremisti di sinistra. Ciò, da lui sempre sostenuto nei suoi interrogatori e memoriali, ha trovato precisa conferma nelle deposizioni degli Ufficiali del Servizio che furono in contatto con lui, nonché nel tenore dei suoi rapporti informativi inviati al S.I.D. e, poi, da quest'ultimo rimessi al Magistrato Istruttore”*

#### I rapporti informativi

*“Il loro contenuto, infatti, il più delle volte non consiste in notizie di "prima mano", ma nella manipolazione di materiale sostanzialmente già noto - all'epoca della stesura - nell'ambiente giornalistico-politico, o nell'enunciazione di avvenimenti futuri facilmente prevedibili, od ancora nell'esposizione di dati meramente congetturali: il tutto con una veste ricca di sigle misteriose e con uno stile espositivo tali da conferire, apparentemente, all'estensore una speciale credibilità e da richiamare un suo collegamento sicuro con canali informativi privilegiati. Lo stesso Giannettini ha ammesso, nel corso dell'interrogatorio da lui reso in fase istruttoria il 27 agosto 1974, che quelle sigle, non apposte sui rapporti originali inviati al S.I.D., servivano per impressionare gli sprovveduti dei gruppi di estrema sinistra cui - tramite Freda - i documenti informativi erano diretti.*

*Evidenti sono poi i caratteri di estrema destra dell'ambiente di provenienza dei documenti in esame, caratteri desumibili dai frequenti toni antisemiti e dalla tendenza a prospettare i pericoli di un piano eversivo mondiale nonché l'esigenza di impedirne tempestivamente l'attuazione. Questo piano eversivo è attribuito dall'estensore delle note informative a una "nuova sinistra" organizzata su base multinazionale, collegata allo Stato di Israele ed a centrali ebraiche internazionali.”*

*“In tale clima si era radicata la convinzione di questi gruppi che i tempi fossero ormai maturi per iniziative rivoluzionarie dirette alla creazione di un nuovo mondo, ma, nel contempo, era sorto naturalmente in loro anche il timore di una reazione in senso*

*autoritario ed oppressivo da parte di quanti erano interessati, invece, a mantenere in piedi quel sistema contestato.*

*Proprio in questo spazio di aspettative e di timori si inserì il suggestivo intervento di Guido Giannettini, il quale fece pervenire tramite Giovanni Ventura negli ambienti dello estremismo marxista-leninista, di cui Alberto Sartori era uno dei qualificati esponenti, rapporti allarmanti - di provenienza apparentemente accreditata - che annunciavano come imminente il tentativo di una controrivoluzione, preparata dai blocchi conservatori e moderati italiani ed internazionali, per arginare tempestivamente l'ondata rivoluzionaria "rossa". Fu dato così l'avvio a una opera di sobillazione dell'estrema sinistra extraparlamentare per stimolarne le tendenze ribellistiche, incoraggiarne la propensione (già manifestata in varie occasioni) ad insorgere con azioni violente e farne, in tal modo, un inconsapevole strumento della strategia terroristica altrui."*

Publicazione di un rapporto sulle organizzazioni extraparlamentari di sinistra: il 27 aprile 1969 due giorni dopo gli attentati del 25 aprile e il 21 dicembre poco dopo la strage di piazza Fontana: obiettivo di orientare l'opinione pubblica a ritenere la sinistra responsabile degli attentati.

I rapporti di maggio 1969 furono redatti esclusivamente per allarmare la sinistra extraparlamentare, cioè come strumento di infiltrazione e provocazione e non furono diretti al S.I.D. Nessuna indicazione fornì al S.I.D. sugli attentati di cui veniva a conoscenza da Freda e Ventura

#### Rapporti con Freda e Ventura

*"È stato accertato che Guido Giannettini fu sempre puntualmente informato dell'attività terroristica progettata e poi effettivamente compiuta per la realizzazione degli attentati del 1969.*

*Le affermazioni di Giovanni Ventura a tal riguardo non solo trovano riscontro nella citata testimonianza di Guido Lorenzon, ma consentono una spiegazione pienamente accettabile sul piano logico e psicologico.*

*Si deve ritenere che i primi sospetti di tradimento del Ventura si siano rivolti verso l'uomo legato ai "doppi giochi" tipici dei Servizi segreti. Nè può sostenersi che il Ventura stesso abbia avuto interesse a mentire, per le esigenze della sua costruzione difensiva, nel dare tardivamente il nome ed il volto del Giannettini ad uno di quei due soggetti della cui lealtà aveva in principio sospettato; giacché trattasi di una indicazione che sul piano probatorio si ribalta proprio su chi l'ha fornita*

*Se il Ventura, infatti, sospettò di Giannettini appena si vide coinvolto nelle indagini per gli attentati del 12 dicembre 1969, evidentemente ben sapeva - contrariamente a quanto ha cercato di far credere con la sua tesi difensiva - che anche della progettazione ed esecuzione di questi ultimi gravissimi episodi terroristici del 1969 il Giannettini medesimo era stato messo al corrente.*

*Su quanto finora si è detto si profila già chiaramente la correttezza di Guido Giannettini con Franco Freda e Giovanni Ventura."*

#### Giannettini nell'associazione

---

*“Queste manifestazioni di propositi sovversivi, fatte da Guido Giannettini più o meno esplicitamente ad uomini qualificati dal S.I.D. come il gen. Maletti ed il cap. Labruna non si prestano, proprio per le circostanze ambientali in cui furono esternate e per la qualità dei personaggi ai quali vennero rivolte, ad essere considerate mere millanterie, ma piuttosto richiami sintomatici a precedenti effettive intese già maturate segretamente nell'ambito dei pubblici organismi ai quali il Giannettini stesso era legato. Le scandalose protezioni a quest'ultimo concesse - come si è già di mostrato - da quegli stessi esponenti del Servizio informazioni, anche dopo la sua incriminazione e senza alcun giustificato motivo, costituiscono la prova definitiva che egli non agì per proprio conto ed al di fuori delle suddette intese nelle sue delittuose relazioni con Franco Freda e Giovanni Ventura; i quali, a loro volta, si sentirono autorizzati a confidare in autorevoli appoggi provenienti da quel medesimo apparato statale alla cui sovversione essi tendevano - come obiettivo intermedio del loro programma rivoluzionario - e nel cui seno si annidavano elementi di sposti a dare uno sbocco politico agli attentati*

*Guido Giannettini, anello di congiunzione fra questi elementi (rimasti in processo senza volto e senza nome) interessati per fini propri al controllo dell'attività terroristica ed il gruppo di Freda e Ventura, svolse quindi un ruolo di primo piano; onde ben può affermarsi che la sua attività nell'associazione sovversiva si svolse - come a lui contestato - a livello di direzione e di sovrintendenza organizzativa. Egli, nell'ambito dei quadri direttivi di tale criminosa società, non rappresentava solo se stesso e la sua profonda avversione per il mondo della sinistra; ma assicurava soprattutto un avallo politico - militare che, qualsiasi fosse la misura della sua obiettiva corrispondenza con la realtà, non poteva non essere accolto, comunque, dai suoi correi, co me una garanzia di successo e di impunità: ossia come un potente fattore di istigazione e di rafforzamento dei loro propositi criminosi*

*Indissolubile si presenta, pertanto, sotto il profilo del concorso morale nel reato, il legame che unisce il Giannettini medesimo a Franco Freda e Giovanni Ventura in tutti i delitti da costoro commessi. L'altezza del ruolo da lui svolto Implica logicamente, come risulta del resto dalle dichiarazioni del Ventura, una visione “completa” da parte sua, del disegno eversivo e della progressione terroristica programmata. Implica, In altri termini, la previsione e l'accettazione, da parte dello stesso, anche dei più gravi sviluppi culminati nella strage di Milano del 12 dicembre 1969.*

*In ordine a questi ultimi gravissimi sviluppi non risulta che il Giannettini abbia tempestivamente assunto un comportamento di desistenza volontaria e ciò abbia comunicato ai suoi correi, adoperandosi per far cessare le conseguenze della sua attiva partecipazione all'“escalation” terroristica. Risulta, anzi, proprio il contrario, desumibile dallo atteggiamento di operosa solidarietà da lui tenuto - come si è detto - negli anni successivi al 1969 verso elementi della cosiddetta cellula eversiva veneta. Sicché egli rimane inevitabilmente e completamente agganciato al meccanismo giuridico del concorso criminoso ai suoi complici Franco Freda e Giovanni Ventura.”*

**SCHEDA N. 12**

**IL RUOLO DEI SERVIZI NELLA VICENDA GIUDIZIARIA SULLE  
STRAGI DI PIAZZA FONTANA**

**CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI CATANZARO**

**CORTE DI CASSAZIONE**

### **Giannettini nella sentenza della Corte d'Assise d'appello di Catanzaro del 20.3.1981.**

La Corte d'Assise d'appello di Catanzaro, nella parte introduttiva di esame della posizione di Giannettini si sofferma, innanzitutto sulla riunione di Padova del 18.4.1969.

La Corte d'Assise d'appello di Catanzaro ritiene incontestato che quella riunione si tenne e vide la partecipazione di un esponente non identificato che avrebbe dovuto incontrarsi con Freda e alcuni altri componenti del suo gruppo (Ivano Toniolo, innanzitutto, probabilmente Giovanni Ventura e Marco Pozzan, sulla cui presenza quella notte non ritiene la Corte d'assise d'appello che vi sia certezza).

Le intercettazioni telefoniche esaminate nel processo attestano la circostanza ritenuta da entrambi i giudici.

Sull'identità della persona che incontrò Freda quella sera non è stato possibile, a parere della Corte d'Assise d'appello di Catanzaro, pervenire a un accertamento.

Pozzan indicò presente Rauti e definì l'oggetto: il rientro di Ordine Nuovo nell'MSI e adottare iniziative per acuire la tensione politica e sociale in atto (sulla base di quelle dichiarazioni Rauti fu arrestato per associazione per delinquere e per strage)

Pozzan ritrattò quelle dichiarazioni e Rauti fornì un alibi per quella sera, per cui fu dapprima scarcerato e infine prosciolto dal GI di Catanzaro.

Quindi, è accertato che Pozzan mentì sulla presenza di Rauti (forse, secondo la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro, per depistare le indagini)

Ventura indicò Delle Chiaie (insieme ad altra persona a lui sconosciuta) e precisò che fu Freda a indurre Pozzan a indicare falsamente Rauti, pur affermando di non avere partecipato alla riunione. Freda gli disse che in quella riunione si discusse della strategia della seconda linea.

La possibile presenza di Delle Chiaie fu smentita dall'accertamento che la mattina del 19.4.1969 era a Roma.

La Corte d'Assise di Catanzaro ritenne però che fosse compatibile la presenza di Delle Chiaie a Roma alle 10 di mattina del 19 e la sua partecipazione alla riunione di Padova la sera del 18 aprile (peraltro, senza soffermarsi molto sul punto).

La Corte d'Assise d'appello di Catanzaro esclude che Delle Chiaie fosse presente alla riunione di Padova, ciò confrontando il tenore delle intercettazioni telefoniche e degli spostamenti accertati di Delle Chiaie nella giornata del 18 aprile.

#### La strategia della seconda linea

Il secondo elemento di valutazione della posizione di Giannettini è la strategia della seconda linea.

Secondo la Corte d'Assise di Catanzaro in quella riunione si discusse della strategia della seconda linea come affermato da Ventura.

La Corte d'Assise d'appello di Catanzaro smentì tale assunto, ritenendo che quella riunione non potesse avere l'importanza che gli era stata attribuita da Ventura (e dalla Corte d'Assise di Catanzaro), per alcune ragioni logiche:

- Freda non avrebbe parlato così tanto della riunione, sollecitando Ventura a partecipare, perché era consapevole di avere il telefono sotto controllo e quei ripetuti richiami all'importanza della presenza di Ventura avrebbero potuto indurre chi controllava il telefono a recarsi in stazione per verificare chi fosse il personaggio che doveva arrivare a Padova;

- se fosse stata così importante, Pozzan e Ventura non avrebbero esitato a parteciparvi, mentre Ventura fu sollecitato più volte da Freda perché alle 23 era ancora a Treviso;
- la partecipazione da parte di Ventura alla riunione sarebbe stata importante per lui, sia nella prospettiva della sua appartenenza all'associazione sovversiva, sia per la sua dedotta (ma ritenuta dai giudici non provata) attività di informatore del SID.

Secondo la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro non è vero che la strategia della seconda linea era stata già esposta da Freda nel suo libro "La disintegrazione del sistema": Freda teorizzava l'unione delle forze estreme di destra e sinistra per una leale collaborazione finalizzata a disintegrare il sistema (senza progetti per il "dopo"), la strategia della seconda linea presupponeva che la destra eversiva facesse ricadere sulle organizzazioni di sinistra la responsabilità per gli attentati realizzati dalla prima, al fine di creare le condizioni per una svolta autoritaria nel Paese.

La Corte d'Assise d'appello di Catanzaro smentì Ventura rispetto alle affermazioni rese in ordine a quanto scritto da Quaranta nel libro del 1973, ove fu esposta la strategia della seconda linea: Ventura aveva affermato che la teorizzazione contenuta nel libro si doveva ai rapporti da lui ricevuti da Giannettini, che aveva consegnato a Quaranta; Quaranta aveva negato di avere ricevuto quei rapporti e affermato che quella teorizzazione era stata il frutto di una sua elaborazione.

Infine, Ventura non indicò alcun episodio tra quelli avvenuti nel 1969 che avrebbe confermato la pratica attuazione da parte del gruppo veneto della strategia della seconda linea. L'unico potrebbe essere quello del 25 aprile (realizzato da Freda), ma proprio la data esclude che potesse essere addebitato a gruppi dell'estrema sinistra. Per tutti gli altri attentati commessi dalla destra, i sospetti e le indagini nei confronti di gruppi anarchici o di sinistra non fu il frutto di un'opera di depistaggio dei suoi autori.

#### **Considerazioni conclusive sulla riunione' di Padova del 18 aprile 1969**

*"Le considerazioni fin qui esposte inducono a concludere che anche questo episodio debba essere riportato nelle sue giuste proporzioni.*

*Che quella sera dovesse giungere a Padova qualcuno a cui Freda era particolarmente interessato appare un fatto indiscutibile; e che di quel personaggio, inoltre, nessuno degli attuali tre imputati abbia voluto rivelare l'identità, pur essendone a conoscenza, appare ugualmente certo (basta ricordare che sull'agenda del Ventura risulta accuratamente cancellata un'annotazione apposta proprio in corrispondenza di quella data)*

*Di conseguenza è anche ragionevole ipotizzare che quell'incontro potesse avere un qualche riferimento con l'attività sovversiva dell'associazione.*

*Al di là di queste induzioni, però, non è possibile andare.*

*E tutte le altre conclusioni, quindi, cui sono pervenuti i Giudici di primo grado non meritano di essere condivise. In particolare:*

- *è da escludere, per le ragioni già esposte, che quel personaggio potesse identificarsi con Stefano Dell. Chiaie, anche se come si è già detto, il ruolo di quest'ultimo nella vicenda e i suoi rapporti col Freda richiedono una trattazione ad hoc;*
- *l'incontro, comunque, non può essere stato di particolare importanza per i componenti dell'associazione, atteso lo scarso interesse dimostrato quella sera soprattutto dal Ventura;*
- *non si può, anzi, neppure affermare con certezza se quest'ultimo sia poi intervenuto, magari in ritardo, a quella riunione; l'imputato lo nega, ma la successiva telefonata*

*Freda-Balzarini del 19 aprile potrebbe far pensare al contrario, con riferimento alla frase pronunciata dal Freda di aver "traumatizzato" la sera prima "Giovanni";*

- *vi sono infine fondati motivi per escludere che in quell'incontro possa essere stata elaborata la strategia di seconda linea, o sia stato comunque predisposto il piano dell'attività eversiva del gruppo;*
- *oltretutto, rimarrebbe inspiegabilmente al di fuori di quel programma il precedente attentato del 15 aprile che era stato invece commesso pure dall'associazione sovversiva del Freda.*

*In definitiva non è assolutamente giustificato ravvisare nella predetta riunione quella tappa storica dell'eversione di destra intorno alla quale si sono poi intrecciate le illazioni più varie, non solo sulle persone presenti (sono stati indicati fra l'altro anche Giannettini, Merlino, elementi del S.I.D. ecc.), ma anche su alcuni episodi successivi, quali l'incontro tra Freda e Pan del 19.4.1969 davanti alla 'Bottega del vino", il viaggio del Giannettini a Padova in data 27 aprile 1969, gli articoli dello stesso Giannettini sul settimanale "Lo specchio" del 27 aprile 1969 e così via.*

*Ma un'altra osservazione nasce dall'esame di quell'episodio: cominciano infatti a delinearsi sin da ora la poca attendibilità e la fantasiosità del Ventura, di cui si avrà una visione più completa in seguito, attraverso il graduale controllo delle sue affermazioni.*

*Né può costituire una giustificazione in suo favore il rilievo che egli avrebbe solo riferito notizie apprese indirettamente, per il tramite del Freda; perché, attesa la recisa smentita da parte di quest'ultimo, ogni riscontro negativo sui fatti esposti dal Ventura, finisce ovviamente col compromettere la sua credibilità e non certo quella del suo preteso informatore.*

*Delineate la consistenza e la struttura dell'associazione sovversiva, si deve ora accertare se a sostegno del gruppo Freda abbiano agito o meno anche autorevoli elementi rimasti nell'ombra, e se comunque siano ravvisabili eventuali legami tra gli imputati ed altri ben individuati gruppi a finalità eversiva, indagine si deve dunque spostare anzitutto sulla posizione di Guido Giannettini e sulle forze politico-militari che secondo l'impugnata sentenza ne avrebbero sostenuto e protetto l'operato."*

124

### **La posizione di Giannettini**

La tesi della Corte d'Assise di Catanzaro, come riassunta dal giudice d'appello, è chiara:

- ✓ Giannettini era al corrente dell'attività sovversiva ideata, organizzata e realizzata da Freda e Ventura;
- ✓ il suo ruolo di informatore dei Servizi era un pretesto per mascherare l'appartenenza all'associazione.
- ✓ Secondo la Corte d'Assise di Catanzaro nessun apporto all'esecuzione materiale degli attentati fu fornito da Giannettini, al quale doveva essere addebitato il ruolo di provocatore dell'attività sovversiva, realizzato in diverse forme:
- ✓ attraverso la consegna a Ventura dei rapporti del SID o destinati al SID sulle attività criminose dei gruppi della sinistra extraparlamentare;
- ✓ attraverso gli scritti pubblicati sulle riviste militari o di ispirazione politica di destra;
- ✓ attraverso il ruolo di tramite tra la destra veneta e altri personaggi non identificati (politici o militari).

Tutte queste condotte erano finalizzate a incoraggiare Freda e Ventura per la realizzazione dell'attività terroristica.

---

Nella sentenza di primo grado alcuni argomenti sono funzionali a provare il legame criminale nell'associazione, altri quello di tramite.

La tesi di Giannettini, esposta nel dibattimento di primo grado e ribadita nell'appello, deduce che i suoi rapporti con Freda e Ventura erano perfettamente leciti, perché, nella sua qualità di informatore del SID, acquisì da loro informazioni sui gruppi extraparlamentari di estrema sinistra.

**Argomenti finalizzati a dimostrare il ruolo di tramite di Giannettini tra alcuni personaggi politici e militari e Freda e Ventura.**

Il valore della fonte informativa Giannettini e la produzione dei rapporti informativi: quelli consegnati a Ventura e quelli consegnati al SID.

Secondo la Corte d'Assise di Catanzaro quella prova dimostrava che il ruolo di informatore era solo un pretesto per svolgere l'attività delittuosa in associazione con Freda e Ventura.

La prova consisterebbe nell'ingente numero di rapporti consegnati a Freda e Ventura rispetto a quelli consegnati al SID.

Ma la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro ritenne il SID non affidabile in ordine al numero di rapporti, per volontà o per sciatteria.

Nel corso del dibattimento il SID trasmise poco e a rate, per cui non è affidabile trarre dall'esiguo numero di rapporti trasmessi un elemento di prova a sostegno della tesi accusatoria.

Inoltre, dalla scarsità di rapporti non si può trarre l'esistenza di un legame associativo di Giannettini con Freda e Ventura, è un salto logico eccessivo.

Ancora, i rapporti di Montebelluna erano di contenuto analogo a quelli consegnati al SID.

Il generale Gasca Quierazza dichiarò che i rapporti del 4 e 16 maggio 1969 furono consegnati da Giannettini al SID.

Le protezioni

Nel descrivere questa parte di comportamenti, la Corte d'Assise di Catanzaro si sofferma su *“tutta la parte relativa alle protezioni, secondo la sentenza illecitamente accordate dal Servizio (col concorso di non identificate forze politiche) in favore del suo informatore, nonché di altre persone (Ventura e Pozzan) pure incriminate nell'attuale processo.”*

Questo tema si sviluppa in una pluralità di situazioni, che hanno indotto il giudice di primo grado a ritenerlo rilevante per accertare la responsabilità di Giannettini.

**A) L'espatrio di Giannettini**

Secondo la Corte d'Assise di Catanzaro andava valorizzato il ruolo di Maletti e Labruna nel far espatriare Giannettini, nel sovvenzionarlo e nel tutelarlo, comportamento che dimostrerebbe l'esplicazione di una più ampia manovra a livelli politici-militari più elevati di protezione dello stesso imputato.

Ma la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro, nell'identificare le ragioni per cui Giannettini fu fatto espatriare dai due ufficiali, ha ritenuto di ricostruire alcune prove acquisite nel processo, che smentiscono le conclusioni del giudice di primo grado:

- ✓ nella primavera del 1973 Maletti era a conoscenza che Giannettini era legato a Freda e Ventura e, quindi, alla vicenda di piazza Fontana;
- ✓ infatti, a settembre incaricò Labruna di tenere i rapporti con Giannettini per prendere le distanze da lui;
- ✓ Maletti ammise che le veline di Montebelluna erano di analogo contenuto di quelle del SID, ma il 20.3.1973 negò che quelle veline provenissero dal SID;
- ✓ il 9.4.1973 Giannettini lasciò l'Italia;
- ✓ tra la fine del 1972 e l'inizio del 1973 venne registrato il colloquio tra Giannettini e Labruna, ma quest'ultimo negò di conoscerne il contenuto e Maletti negò di averlo mai ricevuto; ma secondo la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro le dichiarazioni di Maletti e Labruna sono inattendibili e funzionali a sostenere la loro posizione difensiva nel processo.
- ✓ A fronte di questi elementi, i giudici della Corte d'Assise d'appello di Catanzaro si chiedono le ragioni dell'espatrio.

Perché partì Giannettini?

Secondo Giannettini perché Maletti e Labruna non volevano che fosse sentito dal GI di Milano, secondo i due ufficiali perché doveva svolgere un servizio giornalistico all'estero.

Secondo la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro, Maletti e Labruna mentirono.

La Corte d'Assise d'appello di Catanzaro, come la Corte d'Assise di Catanzaro, ritenne che la versione di Giannettini fosse quella vera, per cui quest'ultimo era stato indotto ad allontanarsi dall'Italia per non essere obbligato a rendere dichiarazioni al GI.

Ciò posto, secondo la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro, non si poteva affermare, perché non provato, che Maletti e Labruna avessero agito in base a ordini superiori: Maletti voleva prendere le distanze da Giannettini e, per motivi precauzionali, lo aiutò a espatriare.

#### **B) il comportamento di Maletti nell'opposizione del segreto militare.**

Secondo la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro, la decisione di opporre il segreto militare rispetto al rapporto di collaborazione di Giannettini con il SID fu decisa unanimemente nel corso di una riunione alla quale erano presenti alcuni esponenti di vertice dell'apparato militare, tra cui il capo del SID; la decisione fu assunta quasi all'unanimità e non risulta provato che Maletti in quel consesso avesse formulato opinione dissenziente (come da lui stesso sostenuto)

Al contrario tutti i partecipanti alla riunione riferirono dell'accordo di quasi tutti i presenti.

Comunque, anche se Maletti si fosse opposto, quella sua posizione non avrebbe fatto venir meno il comportamento sleale dell'ufficiale, il quale non aveva riferito al comitato l'esistenza dei rapporti di Giannettini con Freda e Ventura.

La Corte d'Assise d'appello di Catanzaro condivise quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ma da quelle considerazioni non fece discendere il coinvolgimento dei vertici militari nella condotta di Maletti.

Quindi, mentre Maletti non fu leale perché era a conoscenza dei rapporti di Giannettini con Freda e Ventura, non altrettanto si può dire degli altri partecipanti a quella riunione (all'oscuro di quei rapporti).

#### **C) incontri all'estero tra esponenti del SID e Giannettini.**

La Corte d'Assise d'appello di Catanzaro ritenne circostanza accertata in modo inconfutabile che, dopo l'espatrio di Giannettini, questi ebbe rapporti con persone del SID e

in particolare con il capitano Labruna e che lo stesso Giannettini ebbe sovvenzioni da parte del SID.

Vi è però contrasto sull'entità delle sovvenzioni e sulle ragioni dell'incarico che le avrebbe legittimate.

Quanto alle sovvenzioni, ritenne la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro che esse fossero state modeste, quanto alle ragioni dell'espatrio, disattese le giustificazioni di Maletti sull'incarico che avrebbe assunto Giannettini (quello di acquisire informazioni sulla destra internazionale), perché le dichiarazioni dell'ufficiale sono incoerenti e, quindi, inaffidabili.

Da ciò non deriva però, il coinvolgimento di altri personaggi degli ambienti politici e militari che sostennero quel comportamento: le protezioni di Giannettini non erano così potenti.

#### **D) le intese segrete**

La sentenza di primo grado prese in particolare considerazione alcuni brani dei documenti indicati nel presente titolo, sottolineando che essi contenevano aperti e sintomatici richiami a precedenti intese, segrete maturate nell'ambito dei pubblici organismi ai quali il Giannettini era legato (colloquio Giannettini-Labruna, lettera del 15.9.1973 da Giannettini a Maletti, colloquio di Giannettini in Argentina con l'addetto militare consolare).

Secondo la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro:

- ✓ dal colloquio registrato presso gli uffici del servizio non traspare che il SID incentivasse la strategia della seconda linea (cioè l'infiltrazione da parte di Freda e Ventura dei gruppi di sinistra); la Corte d'Assise di Catanzaro non colse il significato di quel colloquio;
- ✓ la Corte d'Assise di Catanzaro interpretò la lettera come un invito di Giannettini a Maletti di spingere per un colpo di Stato; secondo la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro tale interpretazione è inaccettabile, perché la lettera era piuttosto finalizzata a ribadire la fedeltà di Giannettini al servizio e la liceità dei suoi rapporti con Freda e Ventura e non conteneva un invito al sovvertimento violento delle istituzioni
- ✓ quanto al colloquio in Argentina, la Corte d'Assise di Catanzaro lo interpretò come un messaggio di Giannettini al SID, al quale prometteva il silenzio dinanzi al GI, sentendosi in pericolo, ma tale interpretazione è illogica: se Giannettini si sentiva in pericolo e tentò di lanciare messaggi al SID, tale comportamento non determinò un aiuto in suo favore da parte dei servizi e, quindi, non se ne può desumere una responsabilità a qualche titolo negli attentati

#### **E) le protezioni dei politici**

La Corte d'Assise di Catanzaro ipotizzò l'implicazione di personaggi politici non identificati, ritenendo che i testi appartenenti al mondo politico fossero stati reticenti sulle ragioni del segreto militare e questo perché Giannettini era un raccordo tra Freda e Ventura e persone non identificate interessate a controllare l'attività terroristica. Tale assunto è riscontrato dalla condanna per falsa testimonianza del generale Malizia (peraltro, annullata dalla Cassazione).

La Corte d'Assise d'appello di Catanzaro ricostruì, innanzitutto, i fatti:

- ✓ il 27.6.1973 il Giudice Istruttore di Milano chiese al S.I.D. di conoscere se Giannettini fosse o meno informatore del Servizio;
- ✓ il 30.6.1973, o il primo giorno del luglio successivo, si svolse la riunione dei generali con la formulazione del parere sull'apposizione del segreto politico-militare;

- ✓ il 4.7.1973, venne preparata la minuta della lettera di risposta all'autorità giudiziaria, che, secondo le annotazioni appostevi dal Gen. Miceli, sarebbe stata approvata nei giorni successivi dal Ministro della Difesa e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;
- ✓ tra il 7 e l'8 luglio 1973 al Governo presieduto dall'on. Le Andreotti, subentrò il nuovo governo presieduto dall'on. Le Rumor che annoverava ancora, come il precedente, l'on. Le Tanassi come Ministro della Difesa;
- ✓ il 12.7.1973 venne preparata la lettera di risposta del S.I.D. al G.I. di Milano con l'apposizione del segreto politico-militare.

Quindi, la riunione politica effettivamente vi fu, presumibilmente con il nuovo governo Rumor, l'apposizione del segreto era però già stata preparata prima della decisione politica e venne formalizzata alcuni giorni dopo.

Malizia, che aveva negato l'avallo della politica a quella decisione, fu stato assolto dalla falsa testimonianza e la Commissione d'inchiesta alla quale gli atti erano stati trasmessi non giunse ad alcuna conclusione.

Per questo la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro escluse che sul punto della protezione di non identificati vertici politici o militari a Giannettini si potesse pervenire a un'affermazione di certezza.

**F)** vi sono **altri episodi** che la Corte d'Assise di Catanzaro rilevò come significativi per giungere alla conclusione del coinvolgimento di Giannettini nelle attività delittuose di Freda e Ventura, su cui però la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro giunse a diverse conclusioni.

- ✓ la proposta di evasione di Ventura

Secondo la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro le dichiarazioni di Ventura, riscontrate da quelle di suoi familiari, erano solo un espediente per suffragare la propria tesi difensiva (dell'essere un informatore del SID nei confronti del gruppo Freda).

La Corte d'Assise di Catanzaro smentì la tesi di Ventura circa il suo ruolo di informatore, ma ritenne comunque attendibili le sue dichiarazioni in ordine alla proposta di evasione ricevuta dal SID, pur evidenziando incongruenze del racconto e prospettando sospetti sulla sua strumentalità: il tempo della dichiarazione (a due anni dal suo verificarsi); i contrasti tra Ventura, la moglie e la sorella; il fatto che fosse illogico che il SID volesse farlo evadere piuttosto che proteggerlo.

Secondo la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro i riscontri ritenuti adeguati dalla Corte d'Assise di Catanzaro (la chiave e la bomboletta consegnati dai familiari di Ventura) non sono circostanze decisive, perché altri avrebbero potuto fornire a Ventura quegli oggetti per suffragare la sua tesi difensiva.

- ✓ il tentato "aggancio" di Angelo Ventura da parte del SID

Quell'episodio fu un errore fortuito da parte del SID che Angelo Ventura tentò di utilizzare per opportunismo sempre nella prospettiva di suffragare la tesi del fratello.

- ✓ il contatto tra Fachini e Labruna

Quel rapporto (riferito da Giannettini e negato da Labruna, Maletti e Fachini) avrebbe avuto, secondo la Corte d'Assise di Catanzaro, un contenuto illecito perché i due ufficiali lo avevano negato.

Secondo la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro non è necessariamente così, perché negare quel contatto era necessario per costoro, potendo smentire la non conoscenza da parte loro del gruppo Freda.

- ✓ l'espatrio di Pozzan.

Secondo la Corte d'Assise di Catanzaro Maletti e Labruna non erano attendibili sulle ragioni per cui consentirono l'espatrio, ritenendo il giudice di primo grado che l'espatrio fu una manovra protettiva, diretta ad assicurare il silenzio di una persona coinvolta negli attentati del 1969.

Secondo la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro era vero che Maletti e Labruna sapevano chi fosse Pozzan (quindi, sono inattendibili quando lo negano), ma le ragioni dell'espatrio non sono quelle ritenute dalla Corte d'Assise di Catanzaro, ma piuttosto quella di prendere contatto all'estero con Delle Chiaie.

### **G) Le conclusioni**

*“La disamina fin qui effettuata sulle asserite protezioni di cui avrebbero goduto Giannettini ed altri coimputati, consente in definitiva di affermare che, né il favoreggiamento di cui si sono resi responsabili nei confronti suoi e del Pozzan il Maletti ed il Labruna, né gli altri episodi presi in esame, possono convalidare il sospetto di un trattamento "privilegiato" da parte del Servizio per alcuni dei personaggi dell'odierna vicenda, ed in relazione ai fatti del 1969.*

*E' opportuno puntualizzare, anzi, in proposito che era stato proprio il S.I.D., nell'immediatezza della strage di Piazza Fontana, a segnalare con una nota del 16-17 dicembre 1969, della quale si parlerà diffusamente in seguito, la eventuale responsabilità, negli attentati del 12 dicembre 1969, di Merlino Mario Michele e di Stefano Delle Chiaie, ossia di elementi notoriamente di destra per i quali, secondo l'accusa pubblica e privata, e la stessa sentenza di primo grado, sarebbe anche ipotizzabile un collegamento col gruppo Freda-Ventura.*

*Tanto rilevato, rimane ora da esaminare l'altro aspetto della posizione di Giannettini, ossia quello relativo alla natura dei suoi legami con questi ultimi per accertare se, pur non potendosi configurare a suo carico la specifica funzione di tramite con i vertici politici e militari attribuitagli dai primi Giudici, si possa ravvisare la sua partecipazione all'attività sovversiva del gruppo veneto sotto l'ulteriore profilo, evidenziato dalla stessa sentenza, della asserita opera di provocazione.*

*Non va dimenticato in proposito che il ruolo di informatore del Servizio segreto non è certo sinonimo di linearità di condotta o di scontato attaccamento alle Istituzioni dello Stato; anzi esso è di solito contrassegnato da ambiguità di comportamento e da attitudine ai doppi giuochi. In altri termini, Giannettini, pur senza che ci fosse stata una compromissione da parte del servizio, è, da dichiarato uomo di destra qual era sempre stato, una sua concreta adesione ai programmi della cellula veneta, collaborando con quell'attività di provocazione attribuitagli dalla sentenza di 1° grado.*

*Sulla base di questa eventualità, e sempre seguendo le argomentazioni della sentenza di primo grado, bisogna cominciare quindi dall'esame delle versioni fornite da ciascuno dei tre imputati in ordine alla natura dei loro rapporti.”*

### **H) Le diverse versioni degli imputati Freda, Ventura e Giannettini**

Secondo la Corte d'Assise di Catanzaro le contrastanti versioni degli imputati (che concerno i loro rispettivi rapporti e la loro origine) nasconderebbero l'illiceità dei motivi di quei rapporti.

Freda e Ventura, per suffragare la propria difesa, mentono sui rapporti tra loro e con Giannettini.

Mentre le dichiarazioni di Giannettini sono state in parte riscontrate.

Il tema è quale sia stata l'attività di infiltrazione e provocazione svolta da Giannettini, che, secondo la Corte d'Assise di Catanzaro, era molto più significativa dell'esigua attività di informazione svolta dallo stesso in favore del SID.

La Corte d'Assise d'appello di Catanzaro ritiene di soffermarsi su questo profilo, giungendo a conclusioni diverse rispetto al giudice di primo grado.

Quanto all'attività di infiltrazione e provocazione, Giannettini sostenne che infiltrarsi era necessario per ottenere informazioni ed egli inviava le veline a Freda e Ventura per consentire loro di infiltrarsi nei gruppi di estrema sinistra: le veline erano uno strumento per accreditarsi.

La Corte d'Assise di Catanzaro attribuì alle veline la funzione di provocazione, di modo che i gruppi dell'estrema sinistra infiltrati da Freda e Ventura, divenissero l'inconsapevole strumento della destra.

La Corte d'Assise d'appello di Catanzaro non condivise questo giudizio, perché tutte le veline non hanno natura provocatoria.

Ultime due domande che si pone la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro:

- ✓ Freda e Ventura conoscevano Giannettini come uomo del SID?
- ✓ Secondo Corte d'Assise d'appello di Catanzaro si
- ✓ Giannettini conosceva l'attività sovversiva di Freda e Ventura ?

La Corte d'Assise di Catanzaro ritenne di sì.

La Corte d'Assise d'appello di Catanzaro non condivise questo giudizio, ritenuto logicamente viziato.

### I comportamenti di Giannettini successivi alle stragi

Giannettini

*“La Corte si rende conto che, una volta rilevata la mancanza di ogni seria prova, per le ragioni ampiamente esposte finora, sia sul ruolo attribuito dai primi giudici al Giannettini, di tramite tra la cellula veneta ed i vertici politici e militari, sia in ordine alla pretesa opera di provocazione che sarebbe stata da lui svolta nell'ambito dell'attività sovversiva di quel gruppo, gli argomenti finali ora esposti non possono fornire da soli la certezza di una sua appartenenza a quella associazione.*

*E' innegabile, però, che alcune ambiguità del suo comportamento in generale, e soprattutto il ripetuto ricorso alla sua persona da parte degli altri due principali imputati, non consentono di definire completamente lineare la sua posizione; non si può escludere, insomma, sulla base di questi elementi, che egli fosse al corrente dell'attività sovversiva del Freda e del Ventura, e che anzi potesse averle anche dato un qualche apporto, quanto meno nella forma di un costante impegno a mantenere il silenzio nei confronti del Servizio per il quale operava. Tale suo comportamento, in altri termini, non sarebbe rimasto nei limiti della mera connivenza, ma si sarebbe risolto in una vera e propria azione di rafforzamento dei propositi criminosi degli altri imputati, nella sicurezza che le informazioni date dal Giannettini al S.I.D. non avrebbero avuto per oggetto la loro attività.*

*Si tratta, però, come è chiaro, di un addebito non sostenuto da prove sufficienti, per cui Giannettini deve essere assolto con formula dubitativa dal reato ascrittogli di associazione sovversiva.*

*Giannettini, inoltre, è stato prosciolto in prima sede con la formula "perché il fatto non costituisce reato" dal tentativo di procurata evasione nei confronti di Giovanni Ventura. Tale*

*pronunzia presupponeva peraltro la verità storica del fatto ed atteneva quindi alla sua valutazione dal punto di vista giuridico. Come si è però visto, questa Corte ritiene invece che nessuna prova sia emersa in ordine al fatto, non potendosi dare alcun credito alle dichiarazioni del Ventura; di conseguenza, l'appello proposto dall'imputato anche su questo punto deve essere accolto, e l'assoluzione deve essere pronunciata con la formula "perché il fatto non sussiste".*

### **Cassazione su Maletti, Labruna e Giannettini**

#### Tentata evasione di Giovanni Ventura dal carcere di Monza.

In ordine alla tentata evasione di Giovanni Ventura contestata ai tre imputati, reato per il quale gli stessi furono assolti dalla Corte d'Assise d'appello di Catanzaro per insussistenza del fatto, il P.G. ha ritenuto che la medesima Corte travisò i fatti, non valutando le deposizioni di Maria Angela Ventura e Pierangela Baietto riguardanti le bombolette spray e la chiave della porta di accesso al carcere ove era detenuto Ventura.

La Cassazione ritiene che non vi sia stato travisamento dei fatti (così definito: *"si ha quando sussiste una divergenza assoluta e percettibile al primo esame tra la ricostruzione del fatto nei suoi termini fondamentali rilevanti e gli elementi di prova assunti, nonché quando vi sia tra gli uni e gli altri palese contraddittorietà, ovvero quando sia omessa la considerazione di taluni dati probatori di indiscutibile valore."*).

Nel caso la convinzione della Corte d'Assise d'appello di Catanzaro è il risultato di un'interpretazione di stretto rigore logico delle emergenze processuali, insindacabile in Cassazione.

In particolare:

- ✓ espediente per confortare l'assunto difensivo di Giovanni Ventura dell'essere un informatore indiretto del SID;
- ✓ tardività della rivelazione (a due anni di distanza dai fatti);
- ✓ illogico ritenere che il SID concedesse una speciale protezione, facendolo evadere, piuttosto che confermare il ruolo di informatore;
- ✓ gli oggetti avrebbero potuto essere recuperati da Maria Angela Ventura per altra via diversa da quella che faceva capo al SID.

#### **Posizione Giannettini sulle stragi.**

*L'assoluzione con formula dubitativa è stata corredata "da congrua e completa disamina di tutti i salienti elementi di causa alla stregua della logica concatenazione tra le circostanze indizianti emerse a carico del detto imputato e quelle favorevoli, e la valutazione di tali elementi è stata effettuata facendo corretta applicazione al caso concreto dei principi elaborati in dottrina ed in giurisprudenza relativi alle prove indiziarie."*

La Corte d'Assise d'appello di Catanzaro ritenne, rivalutando gli elementi posti a fondamento dalla Corte d'Assise di Catanzaro, che alcuni non avevano alcun valore probatorio perché obiettivamente non certi o del tutto equivoci o non pertinenti, altri, più assumendo valore indiziante, non aveva ottenuto riscontri.

#### Elementi privi di valore probatorio.

Sulle protezioni di Giannettini da parte di ambienti politico-militari non identificati, secondo la Cassazione, logicamente la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro ritenne che non avessero funzione di riscontro del trattamento di favore da parte dei vertici del servizio per Giannettini o per altri personaggi implicati nella vicenda.

Questi gli elementi valutati dai giudici:

- ✓ il favoreggiamento del Giannettini e del Pozzan da parte di Maletti e di Labruna;
- ✓ il comportamento ed il ruolo avuto dal Maletti nella opposizione del segreto politico-militare alla richiesta del Giudice istruttore di Milano;
- ✓ il colloquio Giannettini-Labruna negli uffici del S.I.D. di via Sicilia;
- ✓ la lettera del 15 marzo 1973 inviata dall'imputato al gen. Maletti.

Al contrario, nell'immediatezza della strage, il servizio segnalò (nota del 16.12.1969) che gli autori degli attentati potevano essere Merlino e Delle Chiaie, cioè persone di destra.

La sentenza della Corte d'Assise di Catanzaro non andò oltre un mero sospetto circa l'esistenza di "personaggi ispiratori" delle stragi.

La critica del P.G. dell'essere Maletti, Labruna, Miceli affiliati alla P2 non assume alcuna rilevanza.

Non sono state acquisite prove di alcun tipo circa l'esistenza di personaggi politici, economici e militari che avevano sostenuto Giannettini.

È disattesa, altresì, la critica del P.G. circa la mancata valutazione dei comportamenti di alcuni uomini politici che avrebbero contribuito all'apposizione del segreto politico-militare.

La Cassazione afferma che il giudizio della Corte d'Assise d'appello di Catanzaro sulla non esiguità dei rapporti di Giannettini al SID, nonché la valutazione delle dichiarazioni dei generali Giasca Querasca e Henke in ordine alla regolare trasmissione al SID dei rapporti del 4 e del 16 maggio 1969, fu compiuto con *"argomentazioni logiche e aderenti alle risultanze processuali, valutate senza travisamenti od omissioni"*, quindi insindacabili nel giudizio di legittimità.

Anche sulla credibilità di Henke, le valutazioni della Corte d'Assise d'appello di Catanzaro furono correlate agli elementi processuali, anche sulla base della prima versione di Giasca Querasca.

#### Elementi con valore indiziante ma non riscontrati.

- ✓ discordanza tra le dichiarazioni dell'imputato, del Freda e del Ventura Giovanni circa la concorrenza da parte di questi ultimi due delle qualità di informatore del SID del Giannettini;
- ✓ la probabile consapevolezza da parte di quest'ultimo dell'attività terroristica di Freda e di Ventura;
- ✓ gli incontri tra costui e il Giannettini a Roma dopo gli attentati ed i contatti di questi con i familiari del Ventura stesso.

La Corte d'Assise d'appello di Catanzaro attribuì a tali elementi valore probatorio attenuato, non idonei (perché privi di riscontri obiettivi) a fornire prova piena dell'appartenenza di Giannettini all'associazione sovversiva e del concorso materiale o morale ai reati contestatigli.

La Corte d'Assise d'appello di Catanzaro affermò di *"non potere escludere che il Giannettini non solo fosse al corrente dell'attività del Freda e del Ventura, ma che il comportamento del medesimo avesse oltrepassato i limiti della mera connivenza, concretizzandosi in un vero e proprio rafforzamento dei propositi criminosi degli altri imputati, sia con il costante impegno a mantenere il silenzio nei confronti del SID circa l'attività terroristica, sia partecipando alla decisione degli attentati da compiere nel corso dei contatti indubbiamente avvenuti tra i predetti tre imputati dall'aprile al dicembre 1969.... creavano una situazione probatoria di responsabilità, che però non dava la certezza della effettiva strumentalizzazione da parte dell'imputato dell'opera informativa*

*presso il S.I.D. per il raggiungimento degli scopi eversivi dell'associazione sovversiva e della conseguente implicazione del medesimo in tutti gli attentati per cui è processo, in quanto bisognosa di riscontri obiettivi non potuti acquisire, ed hanno concluso che in tale s'imponeva la assoluzione con la formula dubitativa." .*